

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.44 LAVORO E PREVIDENZA

Cig industria: semplificazioni con l'Uniemens

p.56 ENERGIA

L'attività normativa come supporto alle fonti rinnovabili

p.75 SICUREZZA

Conversione DL 5/2012: le nuove "semplificazioni"

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 maggio 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Energia – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Lavoro, previdenza e professione	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente, suolo e territorio – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro – Appalti – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Chimica e alimentare – Impiantistica – Catasto	20
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Rifiuti e bonifiche – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro	29
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
CIG INDUSTRIA: PIÙ SEMPLICE LA DOMANDA CON L'UNIEMENS	
Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 11.05.2012, n. 20 <i>Per le aziende che utilizzano il flusso Uniemens, è pronta una domanda semplificata di autorizzazione alle integrazioni salariali ordinarie. Si tratta di un adeguamento del canale telematico - dal 1° febbraio scorso, esclusivo - predisposto dall'Istituto previdenziale per rispondere alle esigenze di semplificazione.</i>	44
Appalti	
REGOLAMENTO APPALTI, SCOPPIA IL CASO OG11	
Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabliod), 12.05.2012, n. 18 <i>Il nodo è la riemissione dei certificati sui vecchi lavori – Autorità di vigilanza e Infrastrutture in cerca di una soluzione che eviti la proroga.</i>	48
Edilizia e urbanistica	
COME DEVE ESSERE VERIFICATA L'IDONEITÀ DELLA ESECUTRICE NEL SETTORE COSTRUZIONI?	
Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9 <i>In un cantiere edile i lavori per l'installazione degli impianti, dei rivestimenti e delle finiture non hanno la continuità che caratterizza le fasi del cemento armato o delle murature e, pertanto, le principali imprese esecutrici tendono ad avvalersi di diversi subappalti per far fronte ai numerosi cantieri in cui devono operare. Entrano così in cantiere altre imprese esecutrici generalmente sconosciute al committente e al datore di lavoro dell'impresa affidataria e non legate agli stessi da quel rapporto fiduciario che ne può facilitare la scelta. Il committente e il datore di lavoro dell'impresa affidataria hanno l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale di queste imprese, ma lo strumento fornito dalla legge non è apparso adeguato all'importanza di questa verifica. Sono fornite indicazioni e strumenti per dare contenuto pratico e reale alla verifica della documentazione e dell'organizzazione delle imprese.</i>	50
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24	2

Energia

L'ATTIVITÀ NORMATIVA COME SUPPORTO ALLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

La direttiva 2009/28/CE [1] introduce un obiettivo vincolante di penetrazione delle fonti rinnovabili sui consumi di energia primaria dell'Unione pari al 20%, da raggiungersi entro l'anno 2020. Tale obiettivo viene declinato a livello di Stati membri, attribuendo così all'Italia un target nazionale del 17% di produzione di rinnovabili sui consumi di energia primaria entro il 2020, a cui si accompagna in subordine un obbligo di raggiungimento di uno share del 10% di uso di biocarburanti sul totale dei consumi imputabili al settore trasporti.

Le principali norme tecniche del Comitato elettrotecnico italiano d'interesse per il settore delle rinnovabili riguardano sostanzialmente due ambiti: uno trasversale, relativo alle regole tecniche per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica; uno specifico di ciascuna tecnologia, che tratta gli aspetti di sicurezza, prestazioni e qualificazione dei vari componenti.

56

Qualità e certificazione

CONTROLLI NEI "MISTERY AUDIT": CASO PRATICO DI APPLICAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Eleonora Perotto, Daniele Bressan, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Il mystery audit è uno strumento innovativo per la valutazione delle performance degli addetti nell'erogazione del servizio e ancor di più uno strumento per aiutare i manager a migliorare il servizio offerto al cliente. Questa tipologia di audit permette di ottenere valutazioni oggettive di tutti gli aspetti relativi al servizio erogato basate sui dati raccolti da auditor che si mettono nell'ottica del cliente e vivono l'esperienza del servizio. Il caso studio, preso in esame, è quello di una società che opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività estremamente delicata in quanto richiede un servizio sempre migliore non solo in termini di parametri chimico-fisici dell'acqua distribuita in rete o degli effluenti derivanti dagli impianti di depurazione, ma anche di competenza e disponibilità del personale in risposta a normali esigenze di interfaccia utente-cliente.

64

Sicurezza ed igiene del lavoro

SICUREZZA - CONVERSIONE DEL DL 5/2012: LE NUOVE "SEMPLIFICAZIONI"

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Nell'ambito degli interventi messi a punto dal Governo finalizzati a incentivare lo sviluppo economico dell'Italia, in questo momento così difficile un ruolo centrale è stato riconosciuto alla semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Infatti, proseguendo la strada inaugurata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con la conversione in legge del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", operata dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore è intervenuto su diversi ambiti disciplinari e settoriali, introducendo alcune innovazioni che riguardano anche la salute e la sicurezza sul lavoro.

75

Sicurezza ed igiene del lavoro

RISCHI SUL LAVORO: IL CHECK UP DELLE REGOLE

Valeria Uva, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012

Proroga in vista per l'autocertificazione della valutazione dei rischi da parte delle microimprese fino a dieci dipendenti. Le procedure standardizzate contenute in un decreto del ministero del Lavoro dovrebbero sostituire l'autodichiarazione dal 30 giugno prossimo ma è difficile, anzi di fatto, impossibile che l'iter legislativo si concluda in tempo.

79

Sicurezza ed igiene del lavoro

NIENTE SCONTO SUGLI ADEMPIMENTI

Gabriele Taddia, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012

Anche per i documenti e gli adempimenti, così come accade per la formazione, alle piccole e medie imprese non si fanno sconti. La mappa delle valutazioni da compiere e delle nomine da fare in materia di sicurezza lavoro non cambia infatti sia che si tratti, ad esempio, di una piccola impresa artigiana, che di un colosso industriale. Con un'unica, limitata, eccezione: le aziende con meno di dieci dipendenti possono autocertificare di aver svolto al proprio interno la valutazione dei rischi, ma nulla cambia sotto il profilo della responsabilità.

81

Catasto

PARCHI EOLICI NELLA CATEGORIA D/1

Antonio Piccolo Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2012, n. 906

I parchi eolici devono essere censiti nella categoria catastale D/1, con la conseguente applicazione dell'ICI e dell'IMU. Parola della Corte di Cassazione che, con tre sentenze "fotocopie" depositate il 14 marzo 2012, ha avvalorato la tesi dell'Agenzia del territorio.

83

Impiantistica

QUAL È L'UTILIZZO CORRETTO PER GLI APPARECCHI DOMESTICI?

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Nel progettare un impianto civile la scelta delle apparecchiature elettriche e il loro posizionamento all'interno dei locali è fondamentale. Un errore nel calcolo delle distanze o della quantità dei punti di comando o delle prese può inficiare il progetto.

Gli elementi che occorre tenere in considerazione sono la disposizione spaziale di dettaglio, il rispetto delle distanze di sicurezza imposte dalle norme, il possibile utilizzo delle stesse da parte di persone diversamente abili, la scelta delle finiture e la dotazione.

Quindi, rivedere un progetto, a seguito di variazioni dell'arredamento, è prassi del tutto usuale. Posizionare un punto di comando o una presa nella posizione errata, seppur di pochi centimetri, è un errore, raggiungere l'interruttore non deve comportare difficoltà di alcun genere.

Particolare attenzione deve essere prestata ai locali "bagno", per i quali il rispetto di precise distanze è imprescindibile per la sicurezza delle persone.

87

L'ESPERTO RISPONDE

Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione

96

News

Appalti

■ **Il Durc e il potere discrezionale della stazione appaltante**

La stazione appaltante non ha alcun potere discrezionale nel caso in cui il durc accerti la sussistenza di gravi violazioni previdenziali del concorrente.

Questa, in sintesi, la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 4 maggio 2012.

Nel caso in esame, avente ad oggetto una procedura per la realizzazione di opere ferroviarie, i giudici di appello sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione all'ati prima classificata, composta da una impresa priva del requisito della regolarità contributiva.

I giudici di Palazzo Spada sono dunque intervenuti, tra le altre questioni, sulla disciplina applicabile al documento unico di regolarità contributiva, alla luce degli opposti orientamenti giurisprudenziali esistenti e dell'intervento normativo (d.l. n. 70/2011) che ha inserito nell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, una previsione volta a dare rilevanza al durc e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella violazione delle previsioni previdenziali e assistenziali.

Questi i punti principali della decisione:

"a) gli enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;

b) il d.u.r.c. è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso;

c) le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;

d) il codice degli appalti deve essere letto e interpretato non in una logica di separatezza e autonomia, ma come una parte dell'ordinamento nel suo complesso, e nell'ambito dell'ordinamento giuridico la nozione di "violazione previdenziale grave" non può che essere unitaria e uniforme, e rimessa all'autorità preposta al rispetto delle norme previdenziali; pertanto, l'art. 38, comma 1, lett. i), laddove menziona le "violazioni gravi" delle norme previdenziali, intende riferirsi alla nozione di "violazione previdenziale grave" esistente nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e in particolare nello specifico settore previdenziale;

e) ne consegue che le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali."

Nel caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali del concorrente è, pertanto, legittima l'esclusione non soltanto dell'impresa consorziata responsabile ma anche dell'ati aggiudicataria, pena la violazione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti in capo ai soggetti facenti parte del raggruppamento al momento della presentazione dell'offerta. E' inoltre esclusa qualsiasi possibilità di regolarizzazione successiva della situazione contributiva e previdenziale.

La decisione in commento afferma, in conclusione, dei principi già noti alla giurisprudenza amministrativa e non trascura di sottolineare che la soluzione adottata, seguita dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 1/2010) e dal legislatore (d.l. n. 70/2011), è quella che permette di evitare eventuali violazioni del principio comunitario della par condicio tra i concorrenti.

(Commento a cura di Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ Con le gare telematiche contratti subito operativi

Spending review. Il decreto legge sulla spesa taglia i tempi negli appalti. Nel mercato elettronico niente diritti di segreteria.

Il DI 52/2012 sulla spending review ha dato delle disposizioni che semplificano gli appalti pubblici, specie quando si seguono procedure informatiche.

L'articolo 11 del decreto chiarisce che se per l'acquisto di beni e servizi si ricorre al mercato elettronico, le amministrazioni possono non applicare il termine dilatorio di 35 giorni e quindi possono stipulare il contratto d'acquisto immediatamente dopo l'aggiudicazione. Inoltre, per i contratti di acquisto di beni e servizi con strumenti informatici l'articolo 13 prevede che non vengano riscossi i diritti di segreteria, con la conseguente diminuzione degli oneri connessi alla formalizzazione del contratto.

L'articolo 9 prevede che il ministero dell'Economia metta a disposizione, gratuitamente, il proprio sistema informatico di negoziazione, così che gli enti locali possano utilizzare quel sistema per gestire l'acquisto di beni e servizi senza dover sostenere i costi dell'infrastruttura informatica.

Tutte queste semplificazioni consentono alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di razionalizzare i propri acquisti di beni e servizi ottenendo maggiori risparmi, maggior trasparenza delle procedure e maggior monitoraggio della spesa.

(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi / Autonomie locali e Pa, 14.05.2012, sintesi redazionale)

■ Dagli appalti risparmi per 3 miliardi

Spending review. Le commesse pubbliche. È il beneficio che secondo l'Autorità si otterrebbe introducendo maggiore concorrenza.

L'Autorità dei contratti pubblici, basandosi sui dati della sua enorme banca dati, ritiene che ben 3 dei 4,2 miliardi di risparmi attesi dalla spending review possono venire dalla riorganizzazione degli appalti pubblici. Per le gare di servizi e forniture, per esempio, il ricorso a bandi tipo aumenterebbe la concorrenza e la partecipazione alle gare stesse, così come avviene nelle gare di lavori pubblici che già seguono una standardizzazione dei requisiti dei candidati.

A questa riorganizzazione si devono poi affiancare anche una maggiore trasparenza e il ricorso a costi standard, seguendo i parametri prezzo-qualità della Consip. E ancora, si deve tendere ad un accorpamento degli appalti di piccolo importo, al maggior ricorso a centrali di committenza, alla maggior qualificazione delle stazioni appaltanti, che producono spesso bandi facilmente impugnabili con il conseguente incremento dei contenziosi. Attuando appunto questa riforma e riorganizzazione degli appalti pubblici, secondo l'Autorità si otterrebbero appunto i 3 miliardi di risparmi sopra indicati.

(Tratto da articolo di Antonello Cherchi, Valeria Uva, Il Sole 24 Ore, 14.05.2012, sintesi redazionale)

■ Invalidità dei contratti pubblici: la giurisdizione spetta al giudice ordinario

Con ordinanza n. 5446 del 5 aprile 2012 la Cassazione Civile - Sezioni Unite - ha chiarito che, tra le patologie ed inefficacie negoziali di un contratto pubblico, il giudice ordinario può conoscere incidentalmente non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, ma anche quelle derivanti da irregolare o illegittima procedura amministrativa a monte, e quindi anche la fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica.

La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite è stata avanzata da una regione con regolamento preventivo di giurisdizione, promosso nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni assistenziali erogate da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare la regione deduceva l'invalidità dei relativi contratti in quanto erano stati stipulati in assenza della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente privato.

Sul punto i giudici della Corte Suprema hanno chiarito come:

1) nel settore delle attività negoziali della pubblica amministrazione, spettano al giudice amministrativo le controversie che attengono alla fase preliminare - antecedente e prodromica - inerente la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole dell'evidenza pubblica.

2) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e quindi anche le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio.

Infine, per quanto riguarda i vizi che possono derivare da irregolare o illegittima procedura amministrativa a monte, le Sezioni Unite hanno precisato come "[...]nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un. 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 7578/2009; 27169/2007; 20504/2006; 5179/2004)".

In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, il giudice ordinario può accertare le cause di nullità o invalidità di un contratto pubblico, derivanti da irregolare o illegittima procedura amministrativa a monte, quando il loro accertamento sia finalizzato ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio legale Rusconi & Partners)

■ **Analisi di mercato al via**

Servizi pubblici. Approvato il regolamento – Ambiti territoriali da indicare alle Regioni entro maggio. Tempi stretti per le delibere sulla liberalizzazione delle attività.

Le Regioni e gli enti locali devono in pochissimo tempo attivare l'istruttoria per l'attribuzione dei diritti esclusivi per i servizi pubblici locali con rilevanza economica, così da poter avviare entro l'anno le prime procedure per i nuovi affidamenti. Il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 4 della legge 148/2011 definisce le varie fasi e le numerose operazioni da compiere, e fornisce alle amministrazioni uno schema operativo già valido.

Il problema è che le Regioni devono ridefinire gli ambiti territoriali ottimali (che sono fondamentali per l'analisi istruttoria di molte tipologie di servizi). Questo fa sì che spesso sia difficilissimo, se non impossibile, rispettare la tempistica stabilita dall'articolo 4 suddetto per l'adozione della delibera-quadro. Le Regioni, infatti, hanno tempo per definire gli ambiti territoriali fino al 30 giugno e gli enti locali hanno tempo fino al 31 maggio per proporre eventuali sub-ambiti. Il rischio è che non ci siano i tempi utili per avviare le procedure dei nuovi affidamenti prima che scadano i termini delle gestioni esistenti (per l'in house la scadenza è stata stabilita al 31 dicembre 2012). Per questo, l'Anci e l'Upi sono intervenute per suggerire modifiche che consentano uno sviluppo più rapido per le situazioni esistenti gestite in house o con società miste non conformi ai principi comunitari del partenariato pubblico-privato.

Gli enti affidanti, ad ogni buon conto, sono comunque chiamati ad attuare quanto prima la verifica dell'articolazione delle attività, la rilevazione degli obblighi di servizio pubblico, il dimensionamento delle compensazioni, l'individuazione del valore complessivo del servizio e dei relativi investimenti. Tutti elementi, questi, necessari per la correttezza delle procedure di affidamento dei servizi.

(Tratto da articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 07.05.2012, sintesi redazionale)



Edilizia e urbanistica

■ L'edilizia passa alle vie legali

Il malessere delle imprese. Oggi la protesta dei costruttori contro i mancati pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Buzzetti (Ance): subito i decreti ingiuntivi, poi valuteremo una class action.

Le associazioni dei costruttori, Ance in testa, hanno deciso di scendere in piazza contro gli insostenibili ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Hanno organizzato una giornata di protesta oggi in cui, come atto di forza, presenteranno i decreti ingiuntivi di pagamento che si sono fatte fare dai propri legali per spingere le pubbliche amministrazioni a versare un primo miliardo di euro di crediti. Ma potrebbe non finire qui. Gli imprenditori edili sono pronti anche ad attivare un'enorme class action complessiva contro "lo Stato non pagatore". Della montagna di crediti vantati dalle imprese, il miliardo richiesto è un primo acconto che rappresenta i crediti già "esigibili", quelli cioè inattuabili dal punto di vista dell'identificazione e della certificazione.

È vero che il Governo sta preparando un decreto interministeriale sulla possibilità di compensare i crediti che ha con gli imprenditori con i debiti che costoro hanno con il fisco, ma finché il decreto non sarà emanato questi ultimi non si fidano e temono che la misura sia soltanto un modo per gettare acqua sul fuoco e dilazionare ulteriormente risposte definitive. Ma per le imprese italiane non c'è più tempo per indugiare: la crisi è sempre forte e negli ultimi tre anni sono state ben 7.552 le imprese edili fallite per mancanza di liquidità derivante anche dai mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Tratto da articolo di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 15.05.2012, sintesi redazionale)

■ Infrastrutture, il piano città parte da 2 miliardi

Riqualificazione urbana. Entro fine mese il programma che terrà insieme lavori pubblici, aree provate, parcheggi, scuole, alloggi sociali.

Partirà a fine mese il "piano città" che, grazie ad una dote di 2 miliardi di fondi pubblici, realizzerà infrastrutture ed interventi per la riqualificazione di aree urbane e demaniali, parcheggi, alloggi a equo canone, nuove scuole ad alta efficienza energetica.

Proprio gli interventi sulle scuole saranno quelli più consistenti, perché si tratta di intervenire su 3.596 edifici scolastici; ma importanti saranno anche gli interventi sull'housing sociale e sugli edifici per renderli appunto ad alta efficienza energetica.

Come detto, il Governo varerà il "piano città" entro la fine del mese all'interno del pacchetto di iniziative atte a rilanciare la crescita. Fattore importantissimo del piano sarà la semplificazione delle procedure, soprattutto quelle urbanistiche, che si avvarranno anche del contributo dei Comuni, tanto che, dichiara il ministro alle Infrastrutture Mario Ciaccia, la collaborazione dell'Ance sarà parte fondamentale di questa operazione.

(Tratto da articolo di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore, 11.05.2012, sintesi redazionale)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Nuovi corsi tarati in base all'attività

Al via la nuova formazione alla sicurezza sul lavoro nelle aziende, tarata sul livello di rischio – basso, medio o alto – nei diversi settori produttivi. A prevederla sono i due accordi siglati il 21 dicembre 2011 da ministero del Lavoro, da un lato, e Regioni e Province autonome, dall'altro, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale» 8 dell'11 gennaio 2012 e in vigore dal 26 gennaio 2012.

In particolare, il primo documento dà attuazione all'articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e si applica a tutte le aziende, pubbliche e private, senza distinzioni in termini di dimensioni. Mentre il secondo accordo disciplina la formazione per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione: una possibilità che l'articolo 34 del decreto legislativo 81 dà alle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (a eccezione di quelle a particolare rischio, elencate dall'articolo 31, comma 6, del decreto 81), alle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, a quelle della pesca fino a 20 lavoratori e alle altre aziende fino a 200 lavoratori.

La durata dei corsi di formazione è data solo dalla classe di rischio in cui si colloca l'azienda, a sua volta determinata dal settore in cui opera. Rientrano nella classe di rischio basso, per esempio, i settori del commercio e alberghiero, i ristoranti, le assicurazioni, le associazioni ricreative, culturali e sportive e i servizi domestici. Mentre sono in classe di rischio medio, per esempio, le aziende che lavorano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti e delle comunicazioni. Infine nel rischio alto operano, tra l'altro, le imprese di costruzioni, dei settori estrattivo e alimentare, del legno, della carta, della sanità, dello smaltimento dei rifiuti, dell'assistenza sociale residenziale.

I contenuti degli accordi hanno però suscitato numerosi dubbi interpretativi. Per scioglierli, il ministero del Lavoro sta elaborando un nuovo documento, con le linee guida applicative. Quanto alle novità, gli accordi danno la possibilità di effettuare la formazione in modalità e-learning: per i lavoratori, i preposti e i datori di lavoro solo parte della formazione può essere svolta con questa modalità e solo ad alcune condizioni; per i dirigenti, invece, l'intera formazione può essere effettuata in modalità e-learning. Inoltre, si può svolgere con questa modalità tutto l'aggiornamento quinquennale. Un'altra novità riguarda il settore edile: le 16 ore di formazione contrattualmente previste sono riconosciute come credito permanente per le quattro ore di formazione generale; mentre la formazione specifica potrà essere considerata esaustiva se i contenuti corrispondono a quelli dell'accordo.

Gli accordi definiscono poi i requisiti dei docenti, l'organizzazione della formazione e le metodologie d'insegnamento. L'applicazione dell'accordo nei confronti di preposti e dirigenti è facoltativa ma dà completa attuazione all'articolo 37, comma 7, del decreto 81, dedicato alla loro formazione. Della formazione vanno informati gli organismi paritetici, in modo da svolgere la loro funzione di consulenza nei confronti delle aziende comunicando questa intenzione entro 15 giorni dal ricevimento del piano formativo dell'impresa.

La mancata formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La mancata formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio prevenzione comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

(Carmelo G. CATANOSO, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012)

■ Autocertificazione nelle microimprese

Le modalità di documentazione della valutazione del rischio è uno dei pochi adempimenti rispetto ai quali il legislatore ha previsto una semplificazione in relazione al profilo dimensionale dell'impresa.

È infatti esplicitamente previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del Testo unico della sicurezza, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano auto certificare l'avvenuta valutazione dei rischi. Da questo beneficio sono escluse alcune categorie di attività particolarmente pericolose (elencate nel comma 6 lettere a), b), c), d) dell'articolo 31). Nel calcolo della soglia di lavoratori rientra chiunque svolga un'attività presso il luogo di lavoro, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, compresi gli apprendisti, ma esclusi i lavoratori domestici.

Occorre prestare attenzione al fatto che l'auto certificazione è solamente la modalità di documentazione della valutazione: l'analisi dei rischi deve essere comunque effettuata, così come debbono essere adottate tutte le misure idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.

In pratica il datore di lavoro può compilare una dichiarazione nella quale attesta di aver valutato il rischio senza provvedere alla stesura del documento. Tuttavia, soprattutto nel caso in cui si verifichi un infortunio lo stesso datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che il rischio è stato effettivamente valutato e le relative misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate. In genere, comunque, a questa semplificazione fanno ricorso aziende a bassissimo rischio come attività commerciali e studi professionali.

L'articolo 29 del Testo unico prevede che l'autocertificazione della valutazione del rischio sarà possibile fino al prossimo 30 giugno 2012; trascorsa questa data, in teoria, tutti i datori di lavoro dovranno dotarsi del documento di valutazione con la relativa analisi dei rischi in forma cartacea completa o su supporto informatico. In realtà, anche se non vi sono certezze in merito, è probabile che questo termine venga prorogato per dare modo ai datori di lavoro di adeguarsi, predisponendo con tempi meno stringenti il Dvr.

Sempre l'articolo 29 ammette che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possano effettuare la valutazione del rischio sulla base di procedure standardizzate e pertanto con notevoli risparmi anche economici. Ma di fatto si tratta di una modalità non ancora utilizzabile, perché le procedure standardizzate debbono essere predisposte ed emanate dalla Commissione consultiva permanente istituita

presso il Ministero, la quale sta terminando in questi giorni il proprio lavoro in questo senso. In attesa si devono rispettare le ordinarie modalità di valutazione dei rischi .

(Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012)

■ In edilizia un piano per ogni cantiere

Nel settore edile le già poche semplificazioni previste per le piccole imprese scompaiono quasi completamente parificando, nella sostanza, gli adempimenti di ogni impresa, tanto da rendere spesso assolutamente identici gli oneri gravanti su imprese di rilevanti dimensioni a quelli a carico non solo delle micro imprese ma anche dei lavoratori autonomi.

Anche per quanto riguarda le aziende nell'edilizia, il documento imprescindibile per qualunque datore di lavoro è la valutazione dei rischi, cioè in questo caso il piano operativo di sicurezza (Pos). Il Pos è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti minimi sono stabiliti per legge: si tratta appunto di un documento che ciascun datore di lavoro deve elaborare tenendo conto della specificità della propria impresa e del luogo di lavoro (cantiere) nel quale è impiegato.

A differenza di quanto accade per le valutazioni dei rischi riferite ad imprese la cui attività non è ricompresa nel campo di applicazione del Titolo IV del Dlgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) di fatto non è prevista alcuna modalità semplificata di redazione del Pos, questo poiché il documento dovrà poi essere utilizzato dai coordinatori per la sicurezza (in fase di progettazione prima e in fase di esecuzione poi), per predisporre e aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento, il quale in sostanza determina le modalità operative delle imprese nel cantiere per evitare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze fra le attività di tutte le imprese impegnate, anche in momenti diversi.

L'importanza del Pos è evidenziata anche dal fatto che ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza rispetto al proprio. Ecco perché la semplice autocertificazione dell'avvenuta valutazione non consente una simile verifica.

Oltre a ciò, sull'imprenditore - datore di lavoro incombe l'obbligo di verificare l'idoneità tecnica degli eventuali subappaltatori mediante l'acquisizione dei documenti espressamente indicati nell'allegato XVII del Testo unico, nonché tutti gli adempimenti comunemente legati alla idoneità del lavoratori alla mansione e alla loro formazione ed informazione, esattamente come negli altri settori.

Come si può vedere, il legislatore ha operato una scelta estremamente netta nel campo della sicurezza nel settore edile eliminando ogni semplificazione, anche minima, per le piccole imprese e ciò a causa del fatto che l'attività edile è quella statisticamente più esposta agli infortuni ed il settore è caratterizzato da una netta prevalenza di micro imprese da coordinare in ogni cantiere. Il coordinamento sarebbe impossibile se si ammettesse il ricorso a procedure semplificate.

(Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012)

 **Energia****■ RISPARMIO ENERGETICO: Proroga in vista per il "55%"**

Risparmio energetico. Ma la detrazione potrebbe essere abbassata e associata alle opere antisismiche.

Nel Def (Documento di economia e finanza) si ipotizza di prolungare fino al 2020 il bonus del 55% sugli interventi di **risparmio energetico sugli edifici**. La proroga sarebbe atta a rispettare la direttiva 2010/31/Ce (Nuovi standard di efficienza negli edifici) con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il consumo di energia negli uffici ma anche con quello di promuovere fonti rinnovabili di energia nell'edilizia. A questo scopo il bonus del 55% si è rivelato efficace, visto che l'Enea ha rilevato che nel 2010 gli investimenti di riqualificazione energetica hanno superato i 4,6 miliardi di euro, con importi portati in detrazione pari a oltre 2,5 miliardi. Gli interventi hanno avuto come conseguenza il risparmio di energia primaria pari a 2 mila GW/h con una riduzione di 430 kt/anno di anidride carbonica nell'atmosfera. Gli interventi sono stati principalmente: la sostituzione di infissi (il 55% del totale), l'installazione di impianti di climatizzazione invernale (31%), l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda (12% del totale). In testa al numero degli investimenti si trova la Lombardia, seguita da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna. Il Mezzogiorno è invece ancora indietro con performance meno brillanti.

(Tratto da articolo di Alessia Tripodi, Il Sole 24 Ore, 11.05.2012, Sintesi redazionale)

■ A lezione per il «salto di classe»

Elementi di fisica del calore, ovvero come si propaga il calore all'interno di una struttura – appartamento o fabbricato che sia – e come potenziarne il trasferimento per fare in modo di avere ambienti freschi d'estate e caldi d'inverno. E poi, quali sono i materiali da costruzione che facilitano questa efficiente trasmissione del calore: che tipo di legno o di cemento è meglio utilizzare per assicurarsi un adeguato isolamento dei vari spazi? A ogni contesto ambientale, una soluzione alternativa. Perché è diverso riconvertire a livello energetico un edificio in montagna, un fabbricato al mare o un appartamento in città. Per fare chiarezza sulla articolata materia della riconversione energetica e mettere sul mercato esperti certificatori, il Consiglio nazionale dei geometri ha da tempo lanciato corsi di formazione ad hoc.

Aperti agli iscritti, su tutto il territorio nazionale, i corsi offrono gli strumenti per sapersi districare nella materia, acquisendo le conoscenze indispensabili per l'iscrizione negli albi regionali dei certificatori energetici. Come ci ha spiegato il presidente Fausto Savoldi, l'operazione di formazione dei certificatori è partita dalla Lombardia, dove già stabilmente si organizzano corsi su misura e sono stati formati centinaia di esperti della certificazione energetica.

Ora l'iniziativa sta prendendo piede con un boom di iscrizioni in tutta Italia, dalle regioni centrali dell'Emilia Romagna e della Toscana, fino a quelle più a sud, come la Campania e la Puglia, che stanno raccogliendo informazioni e, approfittando del sistema formativo promosso dal Consiglio nazionale dei geometri, stanno lanciando anche loro corsi di formazione con l'obiettivo di istituire degli albi specifici.

L'obiettivo dei corsi lanciati dai geometri – oltre a quello di fornire ai propri iscritti un'adeguata formazione sulla certificazione energetica – è anche quello di mettere a disposizione dei vari professionisti un elenco di nozioni tecniche per la riconversione energetica, con particolare attenzione a quella che riguarda i fabbricati industriali. Sui quali, secondo Savoldi, «è assolutamente necessario intervenire sul fronte del contenimento energetico, perché i costi dell'energia stanno diventando altissimi e bisogna fare il possibile per far salire di classe questi edifici, che rischiano altrimenti di essere troppo cari dal punto di vista dei costi di mantenimento».

Già oggi, un fabbricato di classe energetica G ha molte più difficoltà ad essere venduto o affittato sul mercato rispetto, ad esempio, a un fabbricato di classe B. Ecco perché bisogna insistere sulla riconversione energetica per evitare che queste strutture vengano col tempo dismesse perché troppo care da mantenere.

I corsi di formazione per la certificazione energetica sono un primo passo per capire come orientarsi nella giungla di normative sul risparmio energetico, per avere un quadro d'insieme sulle tecniche più innovative di riscaldamento e il rinfrescamento degli edifici, per fare una panoramica sugli impianti a basso consumo migliori e più adeguati alle varie costruzioni e per imparare come si effettua il calcolo delle caratteristiche energetiche dei vari edifici o fabbricati, come viene decisa l'appartenenza alla classe energetica e come si fa a fare il "salto di classe". Al termine di ogni corso di formazione, che dura in media 80 ore, i geometri devono superare un esame per potersi iscrivere all'albo dei certificatori energetici delle varie Regioni d'Italia. L'obiettivo del Consiglio geometri è formare almeno mille professionisti l'anno, vista e considerata la richiesta sul mercato di figure altamente specializzate nel settore della certificazione energetica, in continua crescita.

in breve

Corsi

Promossi dal Consiglio nazionale dei geometri puntano a fornire informazioni tecniche sulla certificazione energetica degli edifici e dei fabbricati e sulle modalità per il passaggio di classe.

Obiettivo

Formare almeno 1.000 esperti di certificazione energetica (iscritti regolarmente negli albi regionali) all'anno su tutto il territorio nazionale, figure sempre più richieste sul mercato delle costruzioni.

(Giulia Del Re, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 10.05.2012)

■ **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Rischio sospensione per i gestori inadempienti** **Varata la riforma. Le competenze all'Authority energia.**

Il Governo ha emesso un Dpcm che specifica i compiti del ministero dell'Ambiente e quelli dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) in tema di servizio idrico integrato, al fine proprio di uniformare tale servizio ai dettami della direttiva Ue 2000/60 per perseguire la difesa idrogeologica e la gestione unitaria dell'acqua e delle risorse idriche.

Per queste attività andranno istituite le autorità di bacino distrettuali, ma nel frattempo il Dpcm rimette all'Aeeg molte funzioni di regolazione.

Il ministero dell'Ambiente darà macro-linee di indirizzo, specie sugli standard di qualità delle risorse idriche che siano validi su tutto il territorio nazionale, mentre l'Aeeg inciderà più specificamente sulle dinamiche degli ambiti territoriali ottimali. L'Autorità, infatti, definirà i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico per ogni singolo gestore e, insieme agli enti locali, verificherà i piani d'ambito. L'Aeeg sarà il referente sia per gli affidatari del servizio idrico che per gli enti locali, avendo anche poteri di vigilanza e di intervento straordinario, nonché poteri di premialità e penalità, sanzionatori e addirittura di sospensione o cessazione dell'affidamento al gestore eventualmente inadempiente.

L'Aeeg avrà compiti anche in campo tariffario, potendo definire le componenti di costo che compongono le tariffe del servizio idrico integrato. Infine, l'Autorità ricoprirà anche il ruolo di garante per il rispetto dei diritti dei cittadini beneficiari del servizio.

(Articolo di Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 07.05.2012, Sintesi redazionale)



Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi

■ **L'Imu? Più "rigida" dell'Ici**

Fisco e immobili. Il confronto, voce per voce, fra la nuova imposta che esordisce quest'anno e il vecchio prelievo. Penalizzazioni in materia di abitazione principale, pertinenze e seconde case.

Alcune regole dell'Ici valgono anche per la nuova Imu, ma quest'ultima è tendenzialmente più rigida e severa verso i contribuenti rispetto a quanto lo fosse la vecchia Imposta comunale.

Innanzitutto, torna a pesare anche sulla prima casa che, in senso più rigido di prima, è quella in cui il proprietario ha sia la residenza che la dimora abituale. Fanno eccezione i coniugi che per lavoro risiedono in due Comuni diversi: le loro case saranno entrambe prime case. L'Imu è più rigida sulle pertinenze, che potranno essere al massimo tre, una in C/2 (magazzini), una in C/6 (box) e una in C/7 (tettoie).

Le differenze maggiori tra Ici e Imu si riscontrano sulle seconde case. L'aliquota base è stata alzata al 7,6 per mille, ossia il 17% in più rispetto al 6,5 per mille della vecchia Ici. Esenti dai rincari le case sfitte, mentre quelle affittate possono avere un'aliquota agevolata al 4 per mille. Stesso trattamento vale per i negozi e le imprese. Gli immobili storici godono di un abbattimento del 50% della base imponibile, ma questa misura è comunque meno vantaggiosa rispetto a quella che era prevista dall'Ici.

I fabbricati rurali abitativi seguono in pieno le regole dell'Imu per la prima casa; i fabbricati strumentali all'attività agricola hanno un'aliquota ridotta al 2 per mille e ne sono del tutto esenti se si trovano in Comuni montani. Per la qualifica di rurale non è rilevante l'accatastamento in D/10.

I terreni sono soggetti all'Imu anche se non sono coltivati. Agevolazioni ci sono solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, sempre che siano iscritti alla previdenza agricola.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 15.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Esenzione Imu vincolata**

Fisco e immobili. Le indicazioni della legge e le precisazioni per i Comuni in arrivo con la circolare. Il taglio sull'abitazione principale non va compensato da altri aumenti.

I Comuni hanno facoltà di esentare del tutto dall'Imu le abitazioni principale. Tale disposizione era già presente nell'articolo 58 del Dlgs 446/1997 riguardo l'Ici ed ora viene riproposta nell'Imu sperimentale (articolo 13, DI 201/2011).

Ma tale possibilità si potrà prendere con molta cautela e vagliandola attentamente perché nell'articolo 13 è anche stabilito che se si eleva la detrazione di 200 per l'abitazione principale non si può contemporaneamente alzare l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille prevista per i fabbricati tenuti a disposizione, al fine di recuperare il gettito mancante. La *ratio* della norma è chiara: i Comuni non possono agevolare i residenti (che votano) a scapito dei non residenti.

Insomma, i Comuni possono arrivare a togliere completamente l'Imu sull'abitazione principale a patto che possano far fronte alla perdita di gettito senza dover alzare l'aliquota del 7,6 per mille sugli immobili a disposizione.

La circolare con i chiarimenti sull'Imu che il ministero dell'Economia sta approntando fa un'interessante precisazione: il divieto di operare sull'aliquota per gli immobili a disposizione vale solo in caso di esenzione totale dell'abitazione principale. Questo significa che nulla vieta ai Comuni di elevare la detrazione per tutti, senza arrivare all'esonero totale, e recuperare i gettiti che così verrebbero a mancare attraverso l'adozione dell'aliquota massima del 10,6 per mille sui fabbricati sfitti. Un'altra possibilità in mano ai Comuni potrebbe essere quella di elevare la detrazione Imu solo per determinate categorie di cittadini, come quella dei più disagiati.

(Tratto da articolo di Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 11.05.2012, sintesi redazionale)

■ **Fabbricati rurali agevolati anche fuori categoria**

L'interpretazione. la bozza di circolare.

Nella bozza di circolare che il ministero dell'Economia sta approntando per dare i primi chiarimenti sull'Imu, si chiarisce che i fabbricati rurali usufruiscono delle agevolazioni previste anche se non sono accatastati nella categoria D10, l'importante è che siano necessari allo svolgimento dell'attività agricola (pagheranno l'aliquota Imu agevolata dello 0,2%).

Sono del tutto esenti dall'Imu i terreni montani e di collina (che però pagheranno l'Irpef) e ugualmente lo sono i fabbricati strumentali siti nei Comuni montani o parzialmente montani (che in più saranno esenti anche dall'Irpef).

Tutte le agevolazioni previste saranno applicate ai terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Le agevolazioni sono estese anche alle società agricole in possesso della qualifica imprenditoriale agricolo-professionale.

(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore, 10.05.2012, sintesi redazionale)

■ In arrivo nuovi controlli sulle agevolazioni prima casa

Agenzia del Territorio. Dati sulle compravendite alle Entrate per favorire le verifiche incrociate.

Alla Commissione bicamerale sull'Anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, ha parlato di contrasto all'evasione ed elusione fiscale in campo immobiliare. Sulle compravendite effettuate nel 2007 sono state segnalate 24mila rilevazioni di plusvalenze non dichiarate. Dai controlli sulle case fantasma si stima per il 2011 un gettito complessivo (erariale e locale) di circa 472 milioni, di cui 356 di Imu. Il Territorio sta anche preparando nuove procedure di controllo sulle agevolazioni sulla prima casa al fine di scovare quanti ne abbiano beneficiato nelle compravendite.

Il punto dolente, afferma la Alemanno, è lo scarso interscambio informativo con i Comuni: solo in 204 hanno interagito con l'Agenzia fornendo segnalazioni per 39.421 immobili su un totale di oltre 7,9 milioni. Di queste segnalazioni solo 7mila hanno riguardato segnalazioni di incoerenza che solo in 3.030 casi hanno portato alla revisione del classamento: lo 0,38 per mille.

L'Agenzia, invece, nel triennio 2009-2011 ha effettuato verifiche su oltre 2,8 milioni di unità immobiliari urbane incrementando la rendita catastale per circa 348 milioni.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 09.05.2012, sintesi redazionale)

■ Da Imu e tariffe 500 euro in più all'anno

Mercati e manovra. I conti del mattone. La spesa per una famiglia tipo aumenterà del 20% – sulle seconde case rincari fino a un terzo.

L'arrivo dell'Imu e l'aumento delle varie tariffe di gas, luce, acqua e rifiuti faranno aumentare nel 2012 i costi nelle famiglie italiane.

Per una coppia con due bambini che vive in 100 mq la cifra media sarà di circa 475 euro, con un aumento del 20,7% rispetto all'anno precedente. Se si tratta di una coppia di pensionati che vive in una casa un po' più piccola, invece, l'aumento sarà di 314 euro. Un single che vive in un monolocale di 50 mq si vedrà rincarata la cifra di "solo" 127 euro.

La nuova Imu (che torna a gravare anche sull'abitazione principale) è la voce che pesa di più, circa la metà delle spese extra 2012. C'è però da considerare che le rendite catastali attualmente non rispecchiano fedelmente il valore di mercato dell'immobile e, soprattutto, che la detrazione fissa di 200 euro sulle prime case in molti casi azzerà del tutto l'imposta da pagare.

Niente sconti, invece, dall'Imu sulle seconde case. Per una casa delle vacanze, dove si sta poco tempo all'anno i consumi di energia, gas e acqua non sono tali da alzare molto la bolletta, ma di certo l'imposta sugli immobili si fa sentire, anche perché rispetto all'Ici pagata lo scorso anno, quest'anno è cambiato il coefficiente moltiplicatore su cui si calcola il valore catastale (aumentato del 60%) ed è cambiata anche l'aliquota applicata (che ora parte da 0,76% ma può arrivare fino a 1,06%). Insomma, per le seconde case quest'anno bisognerà pagare in media 316 euro in più, con un rincaro del 30%. In realtà, nulla è ancora definitivo, visto che i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per decidere l'aliquota da applicare e lo Stato addirittura fino al 10 dicembre prossimo.

(Tratto da articolo di Cristiano Dell'Oste, Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, 07.05.2012, sintesi redazionale)

■ Studi di settore al setaccio

Accertamento. L'Agenzia delle Entrate sta pianificando la spedizione di circa 100mila lettere nei casi di anomalie. Da definire criteri e parametri differenti su quelli utilizzati negli scorsi anni.

L'Agenzia delle Entrate sta per spedire 100mila lettere ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie negli studi di settore relativi alle dichiarazioni dei redditi 2010. Queste lettere si aggiungono alle 50mila da inviare ai contribuenti che nel 2010 hanno fatto spese non in linea con il proprio livello reddituale dichiarato. Le lettere sono un modo per incentivare i contribuenti al ravvedimento operoso in caso di dichiarazioni fallaci prima che di incappare nei controlli dell'Agenzia delle Entrate. Non è chiaro se tali lettere verranno inviate anche agli intermediari che hanno trasmesso le dichiarazioni.

Quattro i macro-errori che fanno scattare l'invio delle lettere: incoerenze relative alla gestione del magazzino; incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali; incoerenze relative ai beni strumentali; incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.

Dalla circolare n. 8/E dell'Agenzia si ricava che le penalità per l'omissione del modello degli studi di settore non si applicheranno nel caso in cui il contribuente proceda al ravvedimento operoso oppure regolarizzi la propria posizione prima della constatazione dell'Agenzia.

(Tratto da articolo di Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 09.05.2012, sintesi redazionale)

■ Niente patrimoniale sui conti in rosso

Decreto "Salva Italia". Alla firma del ministero dell'Economia il provvedimento attuativo dell'imposta sui c/c e sui prodotti finanziari. Gli intermediari privi di autorizzazione avranno 60 giorni per il 50% dell'anticipo 2013.

È alla firma del ministero dell'Economia il decreto che attua la "mini-patrimoniale" introdotta dal decreto Salva Italia (DI 201/2011) sui conti correnti e sui prodotti finanziari.

Il decreto attuativo specifica che non verrà applicata nessuna patrimoniale sui conti in rosso e che la soglia minima di 5mila euro sotto la quale non è obbligatorio pagare il bollo di 34,20 euro va calcolata considerando complessivamente tutti i conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca, Poste, Cassa Depositi e Prestiti.

Gli intermediari finanziari che prima non dovevano versare il bollo sulla rendicontazione inviata ai clienti, ora dovranno farlo entro 60 giorni dal vigore del decreto attuativo. Come acconto per il 2013 dovranno pagare il 50%, e non il 95%, dell'importo complessivo.

Il decreto contiene anche una clausola di salvaguardia che elimina ogni sanzione per chi abbia sbagliato i calcoli per la prima rata di versamento del 16 aprile scorso e per chi dovesse sbagliare nel versare l'acconto per il 2013.

(Tratto da articolo di Marco Mobili, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 08.05.2012, sintesi redazionale)



Ambiente, suolo e territorio

■ Calamità, rischio doppia tassa

ROMA

Torna la tassa sulla disgrazia. Ossia il pagamento a carico degli automobilisti delle spese per alluvioni, frane e terremoti. Nel decreto con la riforma della Protezione civile, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, è stata infatti reintrodotta la possibilità per le Regioni, di aumentare le accise sui carburanti «fino a un massimo di cinque centesimi per litro» oltre la soglia oggi fissata, per far fronte alla dichiarazione di emergenza sul loro territorio.

Il testo licenziato ripristina un meccanismo molto simile a quello che la Corte costituzionale aveva bocciato due mesi e mezzo fa. Incluso il rischio che il rincaro sul prezzo dei carburanti sia in realtà doppio. Accanto alla facoltà dei governatori di rivedere all'insù il prezzo alla pompa, la bozza di entrata in Cdm del Dl attribuisce la medesima facoltà anche al Governo. Qualora l'esborso per disastri e calamità naturali venga fronteggiato attingendo al fondo nazionale per gli imprevisti, un provvedimento dell'agenzia delle Dogane potrà innalzare l'accisa sulla benzina e sul gasolio, sempre per un massimo di cinque centesimi al litro. A meno che – ed è una delle novità introdotte ieri rispetto alla versione preliminare del testo approvato il 12 aprile scorso e sottoposto al vaglio della Conferenza unificata una settimana dopo – il Governo non preferisca intervenire con una «riduzione delle voci di spesa», in modo da garantire «la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

Tra le altre novità rispetto al sistema attuale di protezione civile spiccano poi il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco e la parziale modifica degli assetti istituzionali con il rafforzamento del potere sia del Viminale che del capo del Dipartimento della protezione civile. Nell'ottica di «rafforzare l'efficacia nel monitoraggio il controllo e nella gestione delle emergenze», contenendo «le spese di gestione».

La questione più dibattuta, da anni, era se la Protezione civile dovesse tornare sotto il ministero dell'Interno, così come chiesto dal ministro Anna Maria Cancellieri. La soluzione trovata è un compromesso che sembra accontentare tutti. Sparisce la figura del ministro per il coordinamento delle attività di protezione civile. Il titolare politico è il presidente del Consiglio «ovvero, per sua delega, il ministro dell'Interno», che sempre con la delega «si avvale del dipartimento della Protezione civile» che rimane, però, all'interno della presidenza del Consiglio, così come previsto dalla normativa attuale. I mezzi e i poteri straordinari possono essere utilizzati «durante limitati e predefiniti periodi di tempo». In particolare, lo stato di emergenza non può durare più di 60 giorni, più altri 40 al massimo.

Le conseguenti ordinanze di protezione civile, cioè i provvedimenti di attuazione operativa degli interventi, sono emanate «acquisita l'intesa delle Regioni territorialmente interessate, dal capo del Dipartimento della Protezione civile, che ne cura l'attuazione». Un potere che rappresenta una novità di rilievo. Altra novità è che le ordinanze emanate entro 20 giorni dalla dichiarazione di emergenza sono «immediatamente efficaci»: vanno trasmesse al ministero dell'Economia ma possono essere deliberate senza il «concerto» preventivo con il ministero del Tesoro, necessario invece dal ventunesimo giorno.

(Bruno Eugenio, Andrea Gagliardi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 01.05.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ Iva-tia: un monitoraggio per verificare i Rimborsi

Tributi. Il governo risponde in parlamento

«Il Governo sta approfondendo la questione», e conta di «identificare nel più breve tempo possibile la soluzione più appropriata, tenuto conto di tutte le variabili». Il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, non può dire di più sulla questione ormai intricatissima dell'**Iva applicata negli ultimi anni sulla tariffa d'igiene ambientale e bocciata da Consulta e Corte di Cassazione**.

Rispondendo alla Camera a un'interrogazione sul tema presentata da Karl Zeller e Siegfried Brugger (gruppo Misto-Svp), il ministro ha assicurato che il problema è destinato a risolversi "da solo" nel 2013, con il debutto della **Tares** prevista dal decreto «Salva-Italia» per **sostituire le attuali forme di prelievo sui rifiuti**. Con il nuovo tributo, spiega il viceministro, ci sarà una «razionalizzazione del sistema», perché la generalità dei Comuni seguirà le regole fissate dal decreto di Natale e solo chi è in grado di adottare «sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti» (come prevede l'articolo 14, comma 29 del Dl 201/2011) potrà applicare una tariffa corrispettiva e accompagnarla con l'Iva. Anche se non va dimenticato che la tariffa corrispettiva è una richiesta europea da oltre 15 anni, e la Tares va in direzione decisamente contraria.

Lo stesso Grilli, comunque, ammette che da sole le prospettive non bastano a risolvere l'arretrato, che secondo le stime è rappresentato da una montagna da circa un miliardo di Iva pagata dai contribuenti ma non dovuta. A stabilirlo è stata prima di tutto la Corte costituzionale, che nella **sentenza 238/2009** ha precisato che la **Tia applicata in oltre mille Comuni è una tariffa di nome ma una tassa di fatto** (perché non è determinata puntualmente dalla quantità di rifiuti prodotti da ciascuno), e quindi non può essere gravata dall'Iva (per doppia tassazione). Il Governo Berlusconi ha tentato di fermare le richieste di rimborso prima con una legge e poi con una circolare, ma senza successo, e da ultimo anche **la Cassazione** è tornata sul tema scrivendo una parola definitiva:

I'Iva era e resta illegittima.

Ora la situazione è bloccata, perché dopo le prime pronunce di giudici di pace e commissioni tributarie i consumatori hanno moltiplicato le richieste di rimborso, ma Comuni e gestori aspettano una soluzione dal Governo perché l'Iva è stata riscossa ma anche girata all'Erario. Soluzione che, ha promesso Grilli ieri a Montecitorio, arriverà a breve, anche se prima il Governo si riserva di valutare «l'effettivo modello di raccolta e smaltimento» messo in atto dai Comuni interessati. Un monitoraggio essenziale anche per avere dati ufficiali sull'entità del fenomeno: naturalmente, però, **l'esame del Governo sui modelli organizzativi difficilmente potrà arrivare a conclusioni diverse da quelle affermate da Consulta e Cassazione.**

(Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 10.05.2012, p. 21)



Lavoro, previdenza e professioni

■ Il bonus produttività diventa strutturale

La riforma del lavoro. L'esame in Parlamento – Stabilizzata l'aliquota fissa del 10% sulla retribuzione di secondo livello – Pronto il fondo da 650 milioni.

Dal 2012 divengono strutturali gli sgravi contributivi sul salario di produttività. Lo ha stabilito un emendamento governativo al Ddl di riforma del mercato del lavoro che appunto strutturalizza la "cedolare secca del 10%", finanziata con 650 milioni (già in bilancio) di un fondo *ad hoc* per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Altra importante novità è che il governo dovrà adottare entro 9 mesi una serie di decreti legislativi per coinvolgere i lavoratori nelle imprese tramite un contratto collettivo aziendale e individuale, la partecipazione agli utili, al capitale dell'impresa, all'attuazione e al risultato dei piani industriali. Si prevede anche il controllo sull'andamento o su determinate scelte gestionali dell'azienda. Inoltre i lavoratori potranno avere un accesso privilegiato all'acquisto di azioni o di quote di capitale dell'impresa.

Sui licenziamenti è stato invece confermato il meccanismo detto "antifrode", per cui la procedura di conciliazione parte dal momento in cui si comunica il licenziamento (in modo che il lavoratore non possa bloccarla dandosi fittiziamente per malato). Confermata anche, nei licenziamenti disciplinari, l'eliminazione del riferimento alle "previsioni di legge" dalle ipotesi per cui il giudice può condannare il datore di lavoro al ritiro del licenziamento e al reintegro del lavoratore.

(Tratto da articolo di Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore, 11.05.2012, sintesi redazionale)

■ Partite Iva, scudo sopra i 18mila euro

La riforma del lavoro. L'esame in Parlamento. Sotto soglia più facile dimostrare la presunzione di impiego subordinato – Salario base ai co.co.pro.

Le partite Iva che fruttino al titolare minimo 18mila euro l'anno per prestazioni di "grado elevato" saranno considerate "reali" e quindi i titolari non potranno sperare di dimostrare la parasubordinazione della propria prestazione. Al di sotto di quella cifra, e se il contratto dura minimo 8 mesi all'anno, ne derivi almeno l'80% del reddito annuo e si abbia a disposizione una propria postazione "fissa", allora può scattare la presunzione di lavoro subordinato.

Con questo un emendamento alla riforma del lavoro Fornero si tutela maggiormente il popolo dei "falsi" professionisti con partita Iva.

Un altro emendamento alla riforma prevede l'istituzione di un "salario base" per i co.co.pro. che dovrà essere adeguato alla quantità del lavoro eseguito e che non potrà essere inferiore all'importo annuale determinato periodicamente dal ministero del Lavoro. Per i collaboratori rimasti senza lavoro si potenzia l'*una tantum* (che con le regole attuali è stata poco sfruttata) con il recupero di 60 milioni che andranno ad aggiungersi alle risorse stanziare precedentemente per questa indennità e non utilizzate. Questa nuova *una tantum* partirà in via sperimentale per il 2013, 2014 e 2015 e spetterà a coloro che avranno lavorato almeno 6-12 mesi precedenti.

(Tratto da articolo di Davide Colombo, Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 11.05.2012, sintesi redazionale)

■ Risorse solo per 65mila esodati

La riforma del lavoro. Il decreto Fornero. Manca la copertura per gli "esodati" – No dei sindacati: "Tutelare i diritti di tutti".

Il ministro Fornero ha annunciato che arriverà entro maggio il decreto interministeriale sul pensionamento con i vecchi requisiti per i 65mila lavoratori cosiddetti "esodati". Per costoro il Governo ha messo a disposizione 5 miliardi fino al 2019. I sindacati, però, hanno definito il decreto del tutto "insoddisfacente" e chiedono uguali diritti (pensionamento con i vecchi requisiti) anche per tutti gli altri esodati, che rischiano di rimanere senza sostegno e senza pensione. Il ministro invece pensa piuttosto a misure per favorire il loro reimpiego (part time volontari combinati con un incasso di parte della pensione, ecc.).

Gli esodati salvati dal decreto sono composti da 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria, 3.460 in mobilità lunga, 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà per accordi collettivi, 10.250 in prosecuzione volontaria della contribuzione, 950 dipendenti pubblici in esonero dal servizio, 150 genitori di disabili, 6.890 usciti dal mondo del lavoro con accordi individuali o collettivi con incentivi all'esodo.

(Tratto da articolo di Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore, 10.05.2012, sintesi redazionale)

■ Mobilità da quota cinque

Giustizia. Il tribunale di Milano ritorna sui requisiti per l'applicazione delle procedure. Oltre il licenziamento non rilevano altre forme di cessazione.

Il Tribunale di Milano ha stabilito che il numero di licenziamenti che attiva le procedure di mobilità nei casi di eccedenza del personale è, come stabilito dalla legge 223/91, di 5 unità e che questo numero va inteso in senso strettamente "tecnico", ossia si devono calcolare solo ed esclusivamente i licenziamenti effettivi, senza considerare altre forme di cessazione del rapporto di lavoro, siano esse dimissioni, risoluzioni concordate o prepensionamenti.

Con questa pronuncia, il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato da una sede locale della Fiom-Cgil contro un'azienda che aveva licenziato 4 dipendenti in eccedenza e ne aveva trasferiti altri due in una sede sita in altra regione (e successivamente usciti dal mondo del lavoro per incentivo all'esodo).

(Tratto da articolo di Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 08.05.2012, sintesi redazionale)

■ La disoccupazione cresce al 9,8%

Riforme e mercati. Il lavoro. A marzo quella giovanile al 35,9% - In un anno 476mila persone in più senza posto.

La caduta del potere d'acquisto, la difficoltà ad arrivare a fine mese, il futuro incerto hanno smosso molti "scoraggiati", specie giovani e donne, a passare dall'inerzia alla ricerca attiva di un lavoro. Anche questo il motivo per cui i disoccupati a marzo 2012 (rispetto allo stesso mese del 2011) sono cresciuti del 23,4%, pari a 476mila unità (di cui 66mila solo a febbraio e marzo 2012, dove il numero di disoccupati è salito del 2,7%).

I dati più rilevanti e preoccupanti sono relativi ai giovani (15-24 anni): la disoccupazione a marzo è schizzata al 35,9% (cioè circa 600mila persone di quella fascia di età). Un aumento di due punti percentuali rispetto al mese precedente: il dato più alto dal gennaio 2004, anno in cui l'Istat ha iniziato a rilevare i dati. A livello generale, invece, la disoccupazione complessiva si è attestata al 9,8%, +0,2% rispetto a febbraio 2012, salendo a +1,7% a livello tendenziale.

Sono diminuiti invece gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che a marzo rispetto a febbraio sono scesi di circa 40mila unità (427mila in meno rispetto al marzo 2011). "Il passaggio dall'inattività alla disoccupazione è un segnale dell'acuirsi della crisi visto che non è causato da una diminuzione sensibile dei posti di lavoro" ha affermato Carlo Dell'Aringa, economista della Cattolica di Milano.

A marzo 2012 gli occupati italiani sono stati 22.947.000, in calo dello 0,2% (-35mila persone) rispetto a febbraio (e -88mila rispetto al marzo di un anno fa). Una riduzione che ha interessato soprattutto gli uomini e i settori dell'industria e dell'edilizia (sofferenti a causa della crisi e in cui la manodopera femminile è meno presente).

Ma il punto più preoccupante, continua Carlo Dell'Aringa, è che "da agosto scorso si sta assistendo a un lento passaggio di una parte di inattivi a disoccupati", con un aumento della disponibilità di lavoro aggiuntivo (pur in assenza di concrete opportunità di lavoro). Una situazione che va letta "alla luce della contrazione dei salari e da sempre più nuclei familiari che hanno bisogno di nuovi redditi".

L'Esecutivo deve accelerare sulle "politiche economiche per l'occupazione e per la tutela dei redditi" ha dichiarato Paolo Reboani, presidente di ItaliaLavoro, agenzia tecnica del ministero del Welfare. Per Cesare Damiano (Pd) "occorre un vero e proprio piano straordinario per l'occupazione che consenta di creare nuovi posti di lavoro per 500mila giovani". Per Giuliano Cazzola (Pdl) in questa fase sarebbe un grave errore "rendere più rigido il mercato del lavoro sul versante delle assunzioni". Un'opinione condivisa da Confcommercio: se alcune misure della riforma Fornero non vengono ripensate per rendere più agibili alcuni contratti "si assisterà ad un avvitamento dell'economia". L'ultima cosa di cui l'Italia ha bisogno.

(Tratto da articolo di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 03.05.2012, sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 15 maggio 2012, n. 112)

Ambiente, suolo e territorio

LEGGE 5 aprile 2012, n. 50

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070) (Suppl. Ordinario n. 89)

(GU n. 103 del 04-05-2012)



Contenuto: la legge reca l'autorizzazione alla ratifica di taluni Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, quali: a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996; b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994; c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000; d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998; e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998; f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994; g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994; h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

Rileva, per l'attuazione della legge, un'autorizzazione di spesa di euro 445.000 per l'anno 2012. (Avv. Marco Fabrizio)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2012

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 4019). (12A05217) (GU n. 104 del 05-05-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DIRETTIVA 27 gennaio 2012

Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze». (12A04686)

(GU n. 104 del 05-05-2012)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2012

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'efficace perseguimento delle finalità indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. (Ordinanza n. 4018). (12A05228)

(GU n. 105 del 07-05-2012)



Art. 1

1. Il Prefetto Gianfelice Bellesini, già collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è confermato capo dell'unità tecnica

amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, delle iniziative previste dal medesimo art. 15.

2. Il capo dell'unita' tecnica amministrativa, che per lo svolgimento delle proprie funzioni non percepisce alcun onere aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto, in relazione alla qualifica di appartenenza, per gli incarichi dirigenziali di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito delle attivita' di cui al comma 1, provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione.

3. Il capo dell'unita' tecnica-amministrativa continua ad avvalersi delle unita' di personale in servizio presso la struttura ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 999.806,48, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5.

5. Il capo dell'unita' tecnica-amministra, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna presenti sulle contabilita' speciali n. 5146, n. 5147 e n. 5148.



Energia

LEGGE 5 aprile 2012, n. 48

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. (12G0069)
(GU n. 102 del 03-05-2012)



Contenuto: il decreto reca l'autorizzazione alla ratifica dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, con onere annuo pari ad € 570.240,00.

Il menzionato Statuto istituisce, dunque, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), finalizzata alla promozione della diffusione e all'incremento degli usi sostenibili di tutte le forme di energia rinnovabile, prendendo in considerazione: a) le priorità nazionali e locali ed i vantaggi derivati da un approccio combinato dell'energia rinnovabile e delle misure di efficienza dell'energia; b) il contributo delle energie rinnovabili alla tutela dell'ambiente, attraverso una limitazione dello sfruttamento delle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, in particolare la deforestazione tropicale, la desertificazione e la perdita della biodiversità; la protezione del clima; la crescita economica e la coesione sociale comprendendo il contrasto della povertà e lo sviluppo sostenibile; l'accesso e la sicurezza delle forniture di energia; lo sviluppo regionale e la responsabilità intergenerazionale (art. II, Statuto).

(Avv. Marco Fabrizio)

LEGGE 11 maggio 2012, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0077)
(GU n. 111 del 14-05-2012)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51**

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12G0072) (GU n. 105 del 07-05-2012)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto interministeriale 27 gennaio 2012, concernente «Fondo vittime amianto - Determinazione nuova aliquota dell'addizionale per l'anno 2011». (12A05156) (GU n. 105 del 07-05-2012)

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079) (GU n. 111 del 14-05-2012)

**Art. 1**

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,,"; b) le parole da: " ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

**Appalti****DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52**

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0074) (GU n. 106 del 08-05-2012)

**Art. 2 Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi**

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo,

delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 18 aprile 2012

Approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2011. (12A05468)
(GU n. 110 del 12-05-2012)



Edilizia e urbanistica

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Interventi programma «Grandi Stazioni». Varianti ai progetti definitivi delle opere complementari delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia (CUP B11H03000180008). (Deliberazione n. 2/2012). (12A05303)
(GU n. 105 del 07-05-2012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 aprile 2012

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (12A05532)
(GU n. 111 del 14-05-2012)



Articolo unico

1. E' approvata la modulistica per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui all'art. 18 dell'OPCM del 29 febbraio 2012 n. 4007, riportata in allegato 1 con le relative istruzioni, approvata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. del 13 novembre 2010 n. 3907.

2. La modulistica e' composta dalla scheda dell'indice e dai seguenti modelli:

ES - edifici strategici che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

AE - aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

AC - infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale;

AS - aggregati strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale;

US - unita' strutturali interne agli aggregati strutturali di cui sopra.

 **Rifiuti e bonifiche****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 18 aprile 2012 (12A05321)
(GU n. 107 del 09-05-2012)



Contenuto: *il comunicato dà notizia della pubblicazione sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, www.albogestoririfiuti.it, della delibera indicata al titolo. La medesima modifica, in particolare, l'art. 2 della precedente delibera Albo n. 2 del 15 dicembre 2010, Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti, in particolare andando a modificare la disposizione relativa ai requisiti professionali che devono possedere i responsabili tecnici delle aziende in questione che, qualora esterni alle organizzazioni medesime, potranno esserlo a condizione che non ricoprano "...lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all'Albo, delle quali non più di cinque iscritte alla classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta nella classe D".*
(Avv. Marco Fabrizio)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 4020).
(12A05383)
(GU n. 108 del 10-05-2012)



Contenuto: *l'Ordinanza attribuisce al comune di Palermo un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2012, al fine di garantire la continuità e la gestione dei servizi pubblici di trasporto a discarica dei rifiuti, tutela del verde pubblico, tutela della salute e della salvaguardia ambientale, pulizia e bonifica spiagge, pulizia e bonifica sottopassi, parchi e ville, con pedissequa autorizzazione al comune di affidare alla GESIP s.p.a. lo svolgimento dei servizi medesimi così come di quelli connessi. Non manca, peraltro, a carico della medesima amministrazione locale un correlato obbligo di predisporre, entro il 26 maggio 2012, un Piano analitico per l'attuazione delle Linee Guida e per la razionalizzazione dei servizi essenziali e strumentali citati, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria, superare la gestione emergenziale ed investire nella riqualificazione della più ampia parte possibile dei lavoratori attualmente impiegati nei medesimi servizi, sì da "...giungere comunque alla celere liquidazione della GESIP s.p.a."*
(Avv. Marco Fabrizio)

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2012**

Misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dall'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011.
(12A05091)
(GU n. 102 del 03-05-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 21 novembre 2011**

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di Tiram, sulla base del dossier Thiram 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A05097)

(GU n. 104 del 05-05-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 17 aprile 2012**

Istituzione dei registri volontari delle specie *Lolium rigidum* Gaudin e *Medicago polymorpha* L. (12A05229)

(GU n. 106 del 08-05-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 16 aprile 2012**

Riconoscimento dell'acqua minerale «Valpura», in comune di Cadorago, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (12A05213)

(GU n. 106 del 08-05-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 16 gennaio 2012**

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, con procedura d'importazione parallela, a base della sostanza attiva glufosinate ammonio. (12A05358)

(GU n. 108 del 10-05-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (12G0075)

(GU n. 109 del 11-05-2012)



Contenuto: il decreto reca un importante e complesso aggiornamento della disciplina di cui al D.P.R. n. 290/2001 indicata al titolo sulla scorta, tra l'altro, di numerosi provvedimenti comunitari nelle more emanati quali, in particolare, il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi, il reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti antiparassitari, il reg. (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui pesticidi, il reg. (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, e il reg. (CE) n. 790/2009 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Le modifiche più importanti consistono, in particolare, in una revisione integrale del quadro autorizzatorio (domanda, rilascio, rinnovo etc.), non prima, peraltro, di una revisione delle definizioni di cui all'art. 2, D.lgs. n. 290/01 citato. Rilevano, riguardo tale ultimo aspetto, tra le altre, la nuova definizione di "**prodotti fitosanitari**" ("prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; 2) influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; 3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la

sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti; 4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali; 5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali") e quella contigua di **"residui di prodotti fitosanitari"** ("una o piu' sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario"). (nuovo art. 2, c. 1, lett. A e B).

L'art. 9 descrive, dunque, in dettaglio il contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, da redigere in lingua italiana secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, e da inviarsi, a cura del responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, all'indirizzo della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGSAN), con ivi descrizione quanto meno di: a) un fascicolo, da presentarsi in formato elettronico, rispondente ai requisiti di cui all'allegato al reg. (CE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, nel formato comprendente il rapporto di registrazione (registration report) ove previsto per la fattispecie di sostanza attiva, così come richiesto nel menzionato modulo elettronico; b) un fascicolo, da presentarsi anch'essp in formato elettronico, rispondente ai requisiti di cui all'allegato al reg. (CE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, per ciascuna sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzante presente nel preparato o lettera d'accesso fornita dal titolare del fascicolo secondo quanto disposto al comma 4 del medesimo art. 9; c) per ciascun test o ciascuno studio sugli animali vertebrati, la giustificazione delle misure prese per evitare la sperimentazione animale e la duplicazione di test e studi su vertebrati; d) le ragioni per le quali le relazioni dei test e degli studi presentate sono necessarie per la prima autorizzazione; e) nel caso sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residuo o variare quelli esistenti, una copia della domanda dei livelli massimi di residuo di cui all'articolo 7 del reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, o una giustificazione per la mancata comunicazione di tali informazioni; f) nel caso di domanda di autorizzazione zonale, secondo le procedure previste dagli articoli dal 35 al 39 del reg. (CE) n. 1107/2009, l'indicazione dello Stato membro relatore; g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conformemente alle prescrizioni in materia di classificazione in base al reg. (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e a sua volta recante indicazioni almeno su 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione, 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto, 3) il numero massimo di applicazioni all'anno, 4) l'intervallo tra i trattamenti, 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie (l'inclusione di tale restrizione dovrà essere indicata sull'etichetta), 6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati, 7) l'indicazione di categorie di utilizzatori (es, "professionali" o "non professionali"), 8) l'intervallo di rientro, 9) le dimensioni e il materiale di imballaggio, 10) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'articolo 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, 11) il periodo tra l'ultima applicazione del prodotto fitosanitario ed il consumo, se del caso. Norme particolari sono, inoltre, previste per il caso di domande di mutuo riconoscimento così come qualora sia necessario valutare l'equivalenza della sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzanti con quella di riferimento approvata ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009.

L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario potrà essere rilasciata per "...un periodo di tempo che non superi di un anno la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario", ai sensi dell'art. 32, reg. (CE) n. 1107/2009, e dovrà prescrivere (così come previsto dall'art. 31, menzionato regolamento) i requisiti di immissione sul mercato e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 29, par. 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 (conformità ad una stringente serie di requisiti: dalla avvenuta approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti in esso contenuti, alle informazioni relative ad eventuali fonti esterne nel caso in cui essi siano stati approvati da una fonte diversa o dalla medesima fonte con una modifica nel processo di fabbricazione e/o nel sito di fabbricazione; dall'indicazione che la sua formulazione tecnica è tale da limitare per quanto possibile l'esposizione dell'utilizzatore o altri rischi senza compromettere l'efficacia del prodotto, alla possibilità di determinare, con metodi adeguati, la natura e la quantità delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti in esso contenuti e, se del caso, delle impurezze e dei coformulanti rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale etc.).

Il dettaglio della nuova disciplina autorizzatoria prosegue, talvolta anche con passaggi ridondanti per la generale normativa italiana amministrativa, quali, ad esempio, la richiesta di motivazione espressa che deve esservi nell'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione ex art. 9-bis, c. 4, D.lgs. n. 290/01 oggi modificato (come è noto principio già affermato a livello generale, per tutti i provvedimenti amministrativi, dall'art. 3, l. n. 241/1990 e succ. modd.), piuttosto che per quanto riguarda la possibilità di riesaminare "in qualsiasi momento" le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari allorché si ritenga venuto meno il rispetto di uno dei requisiti dell'art. 29, re. (CE) n. 1107/2009 (da temperare, peraltro, con il generale principio di "autotutela della pubblica amministrativa", oggi codificato agli artt. 21-quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990, rispettivamente sulla revoca del provvedimento amministrativo e l'eventuale annullamento d'ufficio...).

Da ultimo la nuova disciplina sottrae al principio generale della menzionata autorizzazione preventiva i prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale, allorché non siano venduti con denominazione di fantasia, o in miscela tra di essi in quanto commercializzati ed impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante (nuovo art. 38, D.lgs. n. 290/01 oggi modificato), riesaminando, altresì, le disposizioni sulla banca dati informativa in materia (con obbligo per la DG SAN di raccogliere e classificare tutti gli elementi contenuti nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché i dati relativi alle officine di produzione, mente le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati vengono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con auspicata "stretta sinergia" tra le due banche dati - art. 41, D.lgs. n. 290/01 mod.).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 aprile 2012

Modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del regolamento CE 1907/2006 (Reach). (12A05477)

(GU n. 111 del 14-05-2012)

Impiantistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 aprile 2012

Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune. (12A04688)
(GU n. 103 del 04-05-2012)

Catasto

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNICATO

Elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti. (12A04780)
(GU n. 102 del 03-05-2012)

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNICATO

Elenco dei comuni della provincia di Cagliari interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti. (12A05086)
(GU n. 102 del 03-05-2012)

Rassegna di giurisprudenza



Ambiente, suolo e territorio

■ TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2[^] - 24 aprile 2012, n. 1218

VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente e autorità precedente – Necessaria appartenenza a diverse amministrazioni – Esclusione.

L'Autorità competente e quella precedente in materia di VAS non debbono necessariamente appartenere a separate amministrazioni, ben potendo essere individuate in organi o uffici della stessa Amministrazione, pur necessitando un rapporto di separazione e di autonomia fra le medesime. (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133/2011).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1[^], 5 aprile 2012 (Ud. 1/03/2012), Sentenza n. 12880

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo al riposo delle persone - Rumore prodotto da un locale - Schiamazzi e diffusione sonora ad alto volume - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Configurabilità - Presupposti - Natura - Elemento soggettivo della colpa - Fattispecie.

In tema di inquinamento acustico, la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente rilevante, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete e che quindi i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. Il reato ha natura contravvenzionale e quindi è apprezzabile anche solo a fronte dell'elemento soggettivo della colpa. Nella specie, l'attività rumorosa di un locale (diffusione sonora ad alto volume della musica, rumori da schiamazzi e suoni di televisori, che inevitabilmente si diffondono e si propagano all'esterno del locale di ritrovo) potenzialmente incidente su un numero indeterminato di persone che abitano nella zona limitrofa, il che non può configurare una semplice questione condominiale, né può imputarsi alla particolare sensibilità di coloro che hanno sporto denuncia.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 3 maggio 2012, n. 2532

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Individuazione della responsabilità – Condotte attive e omissive – Prova in via diretta e indiretta – Art. 2727 c.c.

In materia di individuazione di responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che

inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 1[^] - 18 aprile 2012, n. 448**

INQUINAMENTO ELETTRICITÀ - Infrastrutture di tlc - Comune - Imposizione di oneri forfetari a carico dei soggetti che intervengano su aree pubbliche - Illegittimità - Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 - Fattispecie.

Alla luce del disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, codice delle telecomunicazioni, non può trovare applicazione il regolamento comunale che impone oneri forfetari a carico dei soggetti che intervengono su aree pubbliche nell'ipotesi di lavori connessi all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. La disposizione in questione, infatti, alla luce dell'esigenza di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali potenzialmente disomogenee, prevede che nessun onere diverso da quelli ivi elencati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l'impianto o l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo l'obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere a posteriori indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini. (Fattispecie relativa ad un regolamento comunale del verde pubblico e privato, in forza del quale era richiesto il pagamento di alcune somme forfetarie a titolo di tariffazione, indennizzi ed oneri dovuti per il degrado delle aree verdi ed alberate del comune, manomesse per l'esecuzione di lavori per posa di infrastrutture di tlc e per il disagio arrecato all'utenza per il mancato utilizzo delle aree stesse)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] - 15 maggio 2012, n. 2754**

INQUINAMENTO DEL SUOLO - DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - Opere di bonifica o di messa in sicurezza permanente - Opere di urbanizzazione secondaria - Scomputo degli oneri di urbanizzazione - Art. 21, cc. 5 e 7 l.r. n. 26/2003 - Agevolazione al 50% e al 100% - Interpretazione - Riferimento ai soli siti di interesse nazionale.

Mentre l'agevolazione dello scomputo degli oneri di urbanizzazione pari al 50%, prevista dall'art. 21, co. 5, l. reg. Lombardia n. 26/2003 per le opere di bonifica o di messa in sicurezza permanente (considerate come opere di urbanizzazione secondaria), riguarda i "siti di interesse nazionale", la agevolazione "maggiorata" (cioè nella misura integrale, pari al 100%), prevista dal successivo c. 7, riguarda quei medesimi siti di interesse nazionale acquisiti nell'ambito di procedure concorsuali, e non certo "tutti" i siti, purché acquistati nell'ambito di dette procedure. Trattandosi, infatti, di norme eccezionali, in quanto derogatorie all'art. 16 DPR n. 380/2001 (dal quale è evincibile il principio generale dell'onerosità del permesso di costruire), esse sono di "stretta interpretazione", di modo che - di fronte a due possibili interpretazioni, ambedue astrattamente plausibili - occorre prescegliere quella che realizza il minor ampliamento dell'ambito di applicazione della norma derogatoria. D'altra parte, la stessa ratio della disciplina di cui all'art. 21 l. reg. n. 26/2003 conduce alla plausibilità dell'interpretazione ora offerta: infatti, sono i siti di interesse nazionale ad essere caratterizzati da fenomeni di inquinamento di particolare gravità e di rilevante allarme per la salute pubblica, di modo che ben si giustifica la previsione di particolari e più incisive agevolazioni per gli interventi in essi realizzati.

**Edilizia e urbanistica****■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] - 27 aprile 2012, n. 2470****DIRITTO URBANISTICO – Edificazione su una determinata area – Piano particolareggiato – Amministrazione – Accertamento della sufficienza delle opere di urbanizzazione esistenti – Caducazione dell’obbligo.**

Laddove il P.R.G. subordini l’edificazione su una determinata area alla previa predisposizione di un piano particolareggiato, tale obbligo può venire meno nei casi in cui l’Amministrazione accerti la sufficienza delle opere di urbanizzazione già esistenti, perché trattasi di lotto “intercluso” o comunque di maglia già adeguatamente urbanizzata.

DIRITTO URBANISTICO – Interventi edilizi – Previa predisposizione di un piano particolareggiato – Accertamento istruttorio riferito alle specifiche condizioni e caratteristiche dell’area.

La previsione che assoggetta di regola gli interventi al previo piano particolareggiato è intesa a garantire un ordinato e armonico sviluppo del territorio ovvero ad assicurare il raccordo fra la nuova edificazione e le strutture esistenti, con ciò rispondendo a esigenze di carattere pubblicistico che non può escludersi, in astratto, possano sussistere anche in relazione ad aree già urbanizzate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, nr. 26; id., 13 ottobre 2010, nr. 7486). Dal che discende che la possibilità di disapplicazione della previsione de qua non può mai affermarsi in astratto, ma consegue sempre ad un accertamento istruttorio che il Comune deve condurre con riferimento alle specifiche condizioni e caratteristiche dell’area in considerazione.

DIRITTO URBANISTICO – Obbligo di piano attuativo – Caducazione per effetto di una valutazione discrezionale del Comune – Indici di edificabilità previsti – Riduzione – Possibilità.

Una volta venuto meno l’obbligo di piano attuativo per effetto di una valutazione discrezionale del Comune, non può affatto escludersi che gli indici di edificabilità, lungi dal doversi sempre necessariamente applicare così come previsti, debbano essere congruamente ridotti laddove in sede istruttoria sia emerso che le urbanizzazioni esistenti, pur idonee a giustificare la deroga all’obbligo di previa pianificazione esecutiva, risultano insufficienti in relazione alle esigenze di urbanizzazione secondaria relative alla specifica maglia interessata.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LIGURIA, Sez. 1[^] – 27 aprile 2012, n. 593**DIRITTO URBANISTICO – Certificato di abitabilità conseguente a condono edilizio – Deroga a fonti normative di livello primario – Possibilità – Esclusione.**

Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (Cons. Stato, IV, 30.5.2011, n. 2620; id., V, 15 aprile 2004 n. 2140).

DIRITTO URBANISTICO – Disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 – Inderogabilità in sede di rilascio del certificato di abitabilità.

Le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 integrino una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), anch'esse – al pari delle disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni – sono inderogabili in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono (cfr. T.A.R. Liguria, I, 23.3.2012, n. 422).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1970**DIRITTO URBANISTICO – Lotto intercluso – Zona totalmente urbanizzata – Strumento urbanistico esecutivo – Necessità – Esclusione.**

Con riferimento al cd. lotto intercluso o ad altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata – attraverso la completa realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – si ritiene comunemente che lo strumento urbanistico esecutivo non può considerarsi più necessario e non può, pertanto, essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di rilascio del titolo (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 6 giugno 2000, n.1819).

DIRITTO URBANISTICO – Art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Rilascio del permesso di costruire – Opere di urbanizzazione primaria – Necessità.

Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l'imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l'insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che debbano fissarvi la dimora; difatti, compito primario della pianificazione urbanistica è quello di coordinare armonicamente l'attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 2 maggio 2012, n. 1981**DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Difformità essenziali rispetto al permesso di costruire – Incremento volumetrico – Modifiche prospettiche – Forometrie non previste e non autorizzate – Sanzione demolitoria – Legittimità.**

In presenza di un intervento edilizio realizzato con difformità essenziali rispetto al permesso di costruire, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi; pertanto, quando le opere difformemente eseguite, non solo hanno determinato un incremento volumetrico e modifiche dell'altezza e prospettiche del fabbricato – attraverso, tra l'altro, la creazione di forometrie non previste e non autorizzate – ma si palesano strutturalmente finalizzate ad una diversa utilizzazione dei sottotetti e del terrazzo dovendosi, quindi escludere, considerando l'intervento nel suo complesso, una qualificazione delle opere contestate in termini di difformità solo parziali, l'amministrazione comunale, del tutto legittimamente, dispone l'irrogazione della sanzione demolitoria, conformemente alla previsione di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] – 4 maggio 2012, n. 2592**

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Inerzia della P.A. – Affidamento del privato – Inconfigurabilità.

In assenza di un'apposita previsione normativa che, agendo sulla patologia dell'inerzia, la sanzioni con l'estinzione o con il mutamento del potere amministrativo esercitabile, vale il principio dell'inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e controllo e della sanzionabilità del comportamento illecito dei privati, qualunque sia l'entità dell'infrazione e il lasso temporale trascorso, salve le ipotesi di dolosa preordinazione o di abuso. Non è pertanto configurabile un affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, in forza di una legittimazione fondata sul tempo (Cfr. da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 31/08/2010, n. 3955; sez. V, 27/04/2011, n. 2497; sez. VI, 11/05/2011, n. 2781; sez. I, 30/06/2011, n. 4160) (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] – 2 maggio 2012, n. 1973**

DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Realizzazione di una veranda – Incremento della superficie utile – Aumento della volumetria – Chiusura dei terrazzi di proprietà consentita – Regolamento condominiale – Previa acquisizione del titolo edilizio – Necessità.

Non rileva, ai fini della connotazione in termini di abusività delle opere – consistenti, nella specie, nella realizzazione di una veranda, la quale ha prodotto un incremento della superficie utile dell'appartamento ed un corrispondente aumento della volumetria – che il regolamento condominiale consenta ai proprietari di chiudere i terrazzi di proprietà, trattandosi di una facoltà comunque subordinata alla previa acquisizione del titolo edilizio previsto dal T.U. n. 380/2001.

DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Provvedimenti sanzionatori – Natura vincolata – Specifica motivazione – Necessità – Esclusione – Interesse pubblico alla sua rimozione.

In considerazione della natura sostanzialmente vincolata dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non si ritiene necessaria una specifica motivazione a sostegno della misura adottata, in quanto nello schema giuridico delineato dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; pertanto, l'ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] – 2 maggio 2012, n. 1976**

DIRITTO URBANISTICO – Verbale redatto dai vigili urbani – Impugnazione – Inammissibilità – Formale atto di accertamento – Necessità.

Il ricorso proposto contro il mero verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento produttivo degli effetti previsti dall'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] – 7 maggio 2012, n. 776**

DIRITTO URBANISTICO – Cessione di cubatura – Asservimento – Inedificabilità - Qualità oggettiva del fondo – Evincibilità - Certificato di destinazione urbanistica.

La cubatura (ossia la possibilità di edificare un determinato volume edilizio) espressa dal terreno può essere oggetto di un contratto di trasferimento con il quale il proprietario di un'area trasferisce a titolo oneroso parte delle sue possibilità edificatorie ad altro soggetto allo scopo di consentire a quest'ultimo di realizzare, nell'area di sua proprietà, una costruzione di maggiore cubatura, nel rispetto dell'indice di densità fondiaria. L'area dalla quale la cubatura è stata sottratta diviene, per quella parte di cubatura alienata, inedificabile: e tale inedificabilità è una qualità oggettiva del fondo, che inerisce alla proprietà immobiliare e si trasferisce al trasferimento di questa, opponibile, dunque, anche ai terzi, sebbene la sua sussistenza non sia evincibile secondo il sistema della trascrizione immobiliare, non richiesta per la cessione in sé. Tuttavia, l'esistenza dell'asservimento deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica dell'area, ex art. art. 30, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] – 7 maggio 2012, n. 2082**

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio – Art. 39 comma 4, l. n. 724 del 1994 – Rispetto degli adempimenti richiesti ex lege – Devono essere provati in giudizio dal ricorrente – Fattispecie.

Nel sistema previsto dall'art. 39 comma 4, l. n. 724 del 1994, il condono non si consegue soltanto per il decorso del termine, ma sono richiesti anche precisi adempimenti - quali il pagamento dell'oblazione, la dichiarazione sostitutiva della documentazione da allegare alla domanda, la documentazione fotografica, l'eventuale progetto di adeguamento statico, la denuncia catastale - che condizionano il perfezionamento del particolare istituto; pertanto, laddove il ricorrente non dimostri in giudizio di aver adempiuto alle prescritte condizioni, non è possibile ritenere che si sia formato un provvedimento di concessione tacita in sanatoria. (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 8/6/ 2011, n. 341; T.A.R. Toscana, Sez. III, 6/4/2010, n. 925; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 17/2/2009, n. 850).

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio – Mancata prova dell'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge – Anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dall'interessato – Rigetto della domanda da parte della P.A. – Legittimità.

Anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'interessato, l'amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso. (Cfr. Cons. St. , Sez. IV, 24/12/2008, n. 6548).

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio – Specialità del procedimento rispetto a quello ordinario – Parere della Commissione edilizia – Non è obbligatorio ma meramente facoltativo – Fattispecie.

La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio del titolo ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma meramente facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e

valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore. (Cons. St., Sez. IV, 12/02/2010, n. 772; Sez. IV, 15/5/2009, n. 3010; T.A.R. Torino, sez. II, 1/8/2011, n. 938).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Appalti

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^a – 20 aprile 2012, n. 674

APPALTI – Clausola di revisione dei prezzi – Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 – Automatismo ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime – Inconfigurabilità.

Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, la clausola di revisione prezzi deve essere obbligatoriamente inserita nei contratti ad esecuzione continuata o periodica; essa non assume tuttavia la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto. Se indubbiamente il meccanismo deve prevedere la correzione dell'importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo – per prevenire il pericolo di un'indebita compromissione del sinallagma contrattuale – il riequilibrio non si risolve pertanto in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 29/7/2010 n. 17174, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 7/4/2010 n. 89, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 13/12/2010 n. 2826)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^a – 3 maggio 2012, n.2537

APPALTI – RIFIUTI – Nozione di servizio pubblico locale – Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Natura.

Requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un certo servizio, escludendosi, di conseguenza, che ricorre servizio pubblico a fronte di prestazioni strumentali a far sì che un'amministrazione direttamente o indirettamente, possa poi provvedere ad erogare una determinata attività. In quest'ultimo caso si parla, infatti, di mero appalto di servizi e non di servizio pubblico locale. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pertanto, rientra appieno nel novero del servizio pubblico locale, considerando che lo stesso viene reso direttamente al singolo cittadino, senza intermediazione alcuna dal soggetto che lo eroga, e per il quale l'utente paga una tariffa, obbligatoria per legge, e di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 238).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^a – 2 maggio 2012, n. 760

APPALTI – Sottoscrizione dell'offerta – Imprescindibilità.

Nelle procedure di evidenza pubblica, l'offerta è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla "lex specialis di gara", assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità dell'offerta stessa; la relativa sottoscrizione assume pertanto il

connotato di condizione essenziale per l'ammissibilità dell'offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta: da ciò la sua imprescindibilità (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2011, n. 625; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 aprile 2010, n. 5498).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] – 27 aprile 2012, n. 731**

APPALTI – Bando – Previsione dell'esclusione obbligatoria in conseguenza di violazioni meramente formali – P.A. – Valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento – Preclusione – Ragioni.

Deve ritenersi applicabile a qualunque procedura selettiva il principio, predicato con riferimento a procedure ad evidenza pubblica, per cui qualora il bando commini l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto formali, l'amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, essendole preclusa qualunque valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento e l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva o ancora sulla congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (T.a.r. Lombardia Milano, I, 14 dicembre 2011, n. 3158; T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, 10 febbraio 2011, n. 38; Cons. Stato, V, 16 marzo 2010, n. 1513).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 10 maggio 2012, n. 320**

APPALTI – Valutazione delle offerte con il metodo del confronto a coppie – Esclusione di un'impresa – Scorrimento automatico della graduatoria – Esclusione.

L'esclusione di un'impresa da una gara in cui è prevista la valutazione delle offerte con il metodo del confronto a coppie implica non già lo scorrimento automatico della graduatoria, bensì la rimodulazione della graduatoria stessa e il ricalcolo dei punteggi parziali eliminando i risultati dei confronti nei quali era presente l'impresa esclusa. (Cons. Stato, Sez. V n. 6038/2008; TAR Napoli, n. 16210/2010)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 15 maggio 2012, n. 2800**

APPALTI – Art. 91 d.lgs. n. 163/2006 – Incarichi di progettazione urbanistica – Applicabilità.

L'art. 91, richiamato dall'art. 253, comma 15 bis, del codice degli appalti si applica anche agli incarichi di progettazione urbanistica.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Rifiuti e bonifiche****■ CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1° marzo 2012, n. 8018 Pres. Mammino, Rel. Lombardi****RIFIUTI - Smaltimento - Affidamento a terzi - Responsabilità del detentore - Culpa in eligendo - Valutazione ai fini della responsabilità penale - Sussiste**

Nel caso di affidamento a terzi dello smaltimento di rifiuti, la responsabilità del detentore non viene meno in quanto gravano in capo allo stesso precisi obblighi di controllo e verifica circa l'affidabilità del destinatario nonché la sussistenza delle autorizzazioni richieste al fine del procedimento di trattamento e smaltimento; qualora il detentore venga meno a detti obblighi si configurerà una responsabilità a titolo di *culpa in eligendo* dello stesso

**Nota**

Con la sentenza in commento, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, contribuisce a precisare ulteriormente gli obblighi che incombono sul detentore di rifiuti che non intenda - o non sia autorizzato o in grado - di smaltirli in proprio e che pertanto vi provveda mediante affidamento degli stessi a soggetti terzi.

In particolare, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in capo al soggetto detentore dei rifiuti incombono precisi obblighi di accertamento e verifica circa l'idoneità del terzo affidatario rispetto ai compiti di smaltimento, confermando l'insorgere di una responsabilità per culpa in eligendo, proprio in capo al soggetto (o dei soggetti) che materialmente si occupa dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento.

Più precisamente, i giudici della terza sezione hanno affermato come, colui che detenga dei rifiuti e intenda smaltirli mediante affidamento a terzi sia tenuto a uno scrupoloso vaglio e controllo circa l'affidabilità del "delegato" nonché a verificare la sussistenza delle autorizzazioni dello stesso (si vedano Cassazione sezione III, 19 dicembre 2007, n. 6101, e la conforme Cassazione penale, sezione III, 1° aprile 2004, n. 21588).

Il venir meno dagli obblighi di controllo suddetti, comporta, secondo la Suprema Corte, la configurabilità della responsabilità in capo allo stesso detentore.

Già con sentenza Cassazione penale, sezione III, 28 novembre 2007, n. 44291, la Corte aveva ribadito l'estensione del principio di responsabilità del detentore di rifiuti all'atto dell'affidamento a terzi, precisando poi come l'omessa verifica dei titoli autorizzativi degli affidatari configurasse, la responsabilità del detentore, a titolo di concorso nelle fattispecie di reato sanzionate dal D.Lgs. n.152/2006.

Parafrasando dunque, la posizione ripetutamente assunta dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, e ribadita ulteriormente nella sentenza in commento, il detentore dovrà affidare il proprio rifiuto a un trasportatore terzo solo dopo essersi accertato che egli vi sia debitamente autorizzato, con autorizzazioni ancora valide anche relativamente al mezzo utilizzato per il trasporto, e analogamente a individuare un destinatario finale autorizzato a ritirare presso il proprio impianto i rifiuti da smaltire e che lo stesso possa effettuare il trattamento richiesto.

Tale posizione della Corte è sicuramente condivisibile, poiché la responsabilità del produttore o detentore non può limitarsi alla fase appunto di produzione-detenzione, poiché in tal caso si legittimerebbe un comportamento "contra legem" dello stesso detentore, che sarebbe fortemente tentato di affidare il trasporto e lo smaltimento a soggetti non debitamente autorizzati per conseguire un risparmio nello svolgimento del servizio: è pertanto evidente che la responsabilità penale (così come quella amministrativa del resto, con altri meccanismi, ai sensi della legge n. 689/1981) è contestabile come concorso nel reato, laddove vengono omesse verifiche rispetto alle quali sono obbligati tutti i soggetti coinvolti nella filiera.

Pertanto, conformemente a quanto riportato nella sentenza in commento, colui che in maniera del tutto incauta avesse affidato lo smaltimento dei rifiuti a un soggetto non autorizzato, venendo meno agli obblighi di verifica che gli sono propri, risulterà responsabile per il mancato controllo a titolo di colpa, proprio considerato che la maggior parte dei reati legati allo smaltimento dei rifiuti sono di natura contravvenzionale e come tali punibili anche a titolo di semplice colpa (negligenza, imprudenza imperizia ecc.) e non necessariamente di dolo, per cui anche la semplice "dimenticanza" nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti affidatari costituisce causa di contestazione del reato.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9 - p. 62)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 4948, Pres. Teresi, Rel. Lombardi**

TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI - Confisca del mezzo di trasporto - Estraneità del proprietario all'uso illecito - Esclusione - Onere della prova in capo al terzo - Sussistenza

Deve escludersi l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 259, comma 2, D.Lgs n. 152/2006, nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto se quest'ultimo dimostra la propria buona fede e che l'uso illecito della cosa oggetto della misura era assolutamente a lui ignoto ovvero non ricollegabile a un suo comportamento negligente o imperito.



Nota

Con la pronuncia in esame, la terza sezione penale esplora, ancora una volta, il tema dell'applicabilità della confisca del mezzo prevista all'art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 256 e 258 dello stesso provvedimento - nonché della previsione delittuosa ex art. 260, come affermato dalla stessa terza sezione in Cassazione penale, sezione III, 19 settembre 2010, n. 35879, con particolare riguardo alla figura del terzo proprietario.

Infatti, rammenta la Corte, il D.Lgs. n. 152/2006, al comma 2, art. 259, in materia di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, non pone alcuna distinzione tra soggetto autore del reato e terzo proprietario, in contrapposizione a quanto, invece, esplicitamente previsto sul punto dal comma 3, art. 240.

Invero, la misura di sicurezza patrimoniale prevista nella norma penalistica richiamata, deve dirsi sempre esclusa se la cosa appartiene a un soggetto estraneo alla commissione del reato mentre, detta distinzione non appare riprodotta o in alcun modo riportata nell'ipotesi speciale stabilita all'art. 259.

Stante la predetta distinzione, ribadisce la Corte, più volte la giurisprudenza è stata chiamata a una interpretazione della norma del D.Lgs. 152/2006, in conformità al dettato costituzionale sancendo l'esclusione della confisca in esame in capo al proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto o il traffico illecito di rifiuti qualora il terzo risulti in buona fede, ovvero sia del tutto all'oscuro dell'uso illecito della cosa e che tale ignoranza non appaia riconducibile a una sua condotta negligente o imperita (Cassazione penale, sezione III, 4 novembre 2008, n. 46102 e conformi Cassazione penale, sezione III, 20 maggio 2008, n. 26529 e 24 giugno 2004, n. 33281), evitando così eventuali disomogeneità con la previsione del codice penale.

L'onere probatorio, tuttavia, incombe secondo il consolidato orientamento della stessa terza sezione penale, in capo al terzo proprietario, estraneo al reato, individuabile in colui che non abbia partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che da esso sono derivati (si veda Cassazione penale, sezione III, 4 novembre 2008, n. 46102).

Pertanto, non discostandosi dal proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato come, la misura prevista ai sensi del comma 2, art. 259, D.Lgs 152/2006, deve ritenersi, nonostante il silenzio della norma sul punto, esclusa nei confronti del mezzo di proprietà di un soggetto terzo rispetto agli autori del reato, qualora lo stesso dia prova della sua buona fede ovvero risulti comprovata la sua ignoranza circa l'uso illecito che del mezzo di trasporto è stato fatto e che tale inconsapevolezza non appaia riconducibile ad alcuna sua condotta caratterizzata da negligenza.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9, p. 63)

Energia

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] - 27 aprile 2012, n. 2473

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianto per la produzione di energia elettrica da biogas e biomasse - Istanza di concessione edilizia proposta al Comune – Valenza di istanza diretta a conseguire l'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Inconfigurabilità.

L'istanza di concessione edilizia, proposta al Comune, per la realizzazione di un impianto di gestione anaerobica per la produzione di energia elettrica derivante da biogas e biomasse non può essere fatta valere – in forza di una considerazione "sostanziale" - come finalizzata a conseguire il più ampio provvedimento autorizzatorio di cui al citato art. 12, d.lgs. nr. 387/2003. Quand'anche tale fosse stato l'intento dell'istante, l'Amministrazione interpellata non avrebbe che potuto rispondere dichiarando la propria incompetenza a provvedere, spettando la competenza a rilasciare l'autorizzazione in questione unicamente alla Regione o alla Provincia da questa delegata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, nr. 2001).

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 21 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 24/2006 – Interpretazione - Funzioni autorizzatorie ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Delega ai Comuni – Esclusione.

L'art. 21 della l.r. Friuli 27 novembre 2006, nr. 24 non può essere interpretato nel senso di consentire una delega al Comune delle funzioni autorizzatorie di cui all'art. 12, d.lgs. nr. 387/2003: siffatta interpretazione sarebbe infatti suscettibile di evidenziare profili di incostituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 94/2010)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1[^] - 10 maggio 2012, n. 821

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici ed eolici – Par. 11,5 d.m. 10.9.2010 – Opere concretantesi in una diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria – D.I.A. – Sufficienza.

Ai sensi del par. 11.5 del d.m. 10.9.2010, : "sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse". Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a DIA - e non ad autorizzazione paesaggistica - le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell'impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.

DIRITTO DELL'ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – PUTT Regione Puglia – Sostituzione di un aerogeneratore con uno di dimensioni inferiori – Autorizzazione paesaggistica – Necessità – Esclusione.

Dispone l'art. 5.02 – 1.02 del PUTT della Puglia, che l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta: "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici". Pertanto, è evidente che la sostituzione di un aerogeneratore con altro di dimensioni più ridotte non richiede una specifica autorizzazione paesaggistica, ma una semplice denuncia di inizio di attività. Se per un verso si deve considerare che l'aspetto esteriore dell'impianto eolico viene a mutare, infatti, si deve considerare che tale mutamento, per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l'aspetto standardizzato delle pale eoliche, non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala, di dimensioni maggiori rispetto a quest'ultimo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^a - 15 maggio 2012, n. 2789**DIRITTO DELL'ENERGIA – Accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/02/2007 – Condizione tassativa – Rispetto del doppio termine finale – Fattispecie: mancanza del dispositivo di interfaccia alla data del 31/12/2010.**

L'art. 2-sexies d.-l. 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'art. 1-septies, comma 1, d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 agosto 2010, n. 129, prescrive, ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, due condizioni tassative, che devono necessariamente concorrere: a) la chiusura dei lavori dell'impianto entro la data del 31 dicembre 2010; b) la messa in esercizio dello stesso entro la data del 30 giugno 2011. (nella specie, alla data del 31 dicembre 2010, risultava mancante il dispositivo di interfaccia, elemento strutturale e indefettibile dell'impianto fotovoltaico: secondo il TAR, il Gestore ha correttamente ritenuto, che, per effetto della mancanza di tale elemento essenziale, da installare a cura del soggetto realizzatore, i lavori non potessero considerarsi conclusi e, conseguentemente, dovesse ritenersi non integrato il requisito del rispetto del doppio termine finale, richiesto per accedere al beneficio delle tariffe incentivanti).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11 ottobre 2011 n. 36605, Pres. Zecca, Rel. Izzo****CANTIERE AUTOSTRADALE - Lavori edili - Investimento a opera di veicolo - Responsabilità soggettive - Condizioni - Rilevanza della designazione del RSPP in assenza di delega - Valutazione - Non rileva**

La mera designazione del RSPP non determina di per sé alcun conferimento di delega, che ricorre invece quando vi è il trasferimento dal datore di lavoro ad altro soggetto di funzioni (e quindi responsabilità) proprie del primo. Il RSPP non coincide con il delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente e istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato e investito del suo ruolo con modalità rigorose.

**Nota**

Mentre alcuni lavoratori si trovavano al lavoro su un tratto autostradale intenti a disarmare un

segmento di guard-rail, venivano travolti da un'auto il cui conducente aveva perso il controllo, per l'alta velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia. Erano stati imputati l'amministratore della società che aveva subappaltato l'opera di rimozione delle barriere, il direttore tecnico della società che stava svolgendo i lavori nel cantiere e il funzionario della società committente e coordinatore del posto di manutenzione della zona, con compito di verifica anche della sicurezza delle opere svolte dall'appaltatore.

L'addebito era di non avere colposamente approntato tutte le misure di sicurezza idonee allo scopo di salvaguardare l'incolumità degli operai intenti al lavoro, in una zona in cui il traffico autostradale era intenso (in particolare, omettendo di dirottare il traffico su un'unica corsia e, in ogni caso, in un tratto lontano dalla zona di lavoro e non predisponendo idonee e robuste barriere protettive) e in presenza di una situazione di pericolo costituita dal traffico veicolare e dalla pendenza e viscidità del manto stradale.

Ritenuta inesigibile l'applicazione delle misure di sicurezza omesse, il tribunale aveva ritenuto sussistere, tuttavia, il profilo di colpa costituito dall'omesso rispetto delle clausole contrattuali che avevano imposto, in situazione di pericolo dovuta a nebbia, precipitazioni nevose o altre condizioni idonee a limitare la visibilità e l'aderenza alla pavimentazione, di sospendere i lavori e aveva affermato conseguentemente la condanna degli imputati. La Corte d'Appello aveva confermato la pronuncia, riconoscendo anche i profili di colpa specifici esclusi dal primo giudice. Infatti, dalla ricostruzione del sinistro risultava che l'auto investitrice era inizialmente sbandata a destra andando a collidere contro il guard-rail, per poi rimbalzare sulla carreggiata di sinistra andando a travolgere gli operai intenti al lavoro.

La Corte aveva osservato che sarebbe bastato ridurre la zona veicolare a una sola corsia (oppure su corsie lontane dalla zona di lavoro) invece di limitarsi a predisporre una segnaletica che consentiva alle auto di giungere fino a ridosso della zona di lavoro e solo allora di spostarsi sulla corsia di destra. Tutto questo in una situazione di rischio prevedibile, tenuto conto delle deposizioni degli operai che avevano più volte sentito brusche frenate delle auto che sopraggiungevano, definite "pazzesche", tanto da affermare che il cantiere non era un "bel posto".

Con i ricorsi per Cassazione, gli imputati avevano lamentato:

- l'amministratore, che non era stata riconosciuta la validità della delega antinfortunistica rilasciata al direttore tecnico/direttore di cantiere; delega che, trattandosi di un'azienda di grosse dimensioni, era necessario desumere, al di là del dato formale, dalla predisposizione di un organigramma con specifica articolazione e attribuzione delle funzioni;
- il direttore tecnico, che non era stata valutata la sostanziale inesigibilità della condotta indicata come giuridicamente doverosa, atteso che le misure predisposte (segnaletica e presenza di uno sbandiatore) erano adeguate ai fini della sicurezza, e la Corte territoriale non aveva motivato circa la possibilità di evitare l'evento adottando misure diverse (per esempio, a fronte di una velocità eccessiva da parte di un automobilista);
- il coordinatore per conto della società committente, similmente, che cautele ulteriori rispetto a quelle adottate erano inesigibili, a fronte di un evento che era stato determinato da una circostanza del tutto eccezionale, cioè l'imprudente condotta di guida di un'automobilista che, nonostante i segnali dei lavori in corso, circolava a una velocità tripla rispetto a quella consentita.

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i ricorsi.

Quanto all'amministratore e datore di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto che l'indicazione nel contratto di subappalto del RSPP non equivalesse al conferimento di una delega di funzioni, con radicamento di una posizione di garanzia per le eventuali omissioni verificatesi nel cantiere autostradale, e trasferimento di funzioni proprie del datore di lavoro, con annessi poteri decisionali e di spesa. Quanto, poi, alla possibilità di desumere la delega in relazione alle dimensioni della struttura aziendale, la Cassazione ha valutato che le gravissime carenze organizzative (omessa predisposizione di deviazioni delle corsie di traffico e di solide barriere di protezione) comunque non esoneravano i vertici dell'azienda dal dovere di esercizio della vigilanza sul cantiere autostradale.

Circa la valutazione della colpa, i Giudici di legittimità hanno rilevato che:

- *il giorno dei fatti la squadra di operai era intenta al lavoro di ripristino di un guardrail nei pressi del casello autostradale;*
- *la zona di lavoro era delimitata da una fila di new-jersey in pvc (recinzione mobile di cantiere, fatta da una serie di pannelli);*
- *la segnaletica predisposta consentiva alle automobili dirette al casello di percorrere la corsia dove erano al lavoro gli operai e solo a ridosso del luogo di lavoro era imposto uno spostamento sulla corsia di destra;*
- *nella mattinata dei fatti, un'auto proveniente a velocità non moderata, sbandando sull'asfalto viscido per la pioggia, aveva urtato prima il guard-rail di destra per poi slittare a sinistra travolgendo gli operai intenti al lavoro.*

Ora, a fronte di un prevedibile pericolo per l'incolumità degli operai, come emergente dalle condizioni atmosferiche e dal fatto che già altre auto in precedenza avevano effettuato brusche frenate, dovevano essere attuate misure di sicurezza adeguate, indipendentemente dalla durata (di poche ore) del lavoro da svolgere. A questo riguardo, l'installazione di protezioni di maggiore stabilità (per esempio, new-jersey in cemento piuttosto che in pvc) avrebbero con alta probabilità evitato l'evento; mentre la deviazione del traffico su corsie lontane dal luogo di lavoro o la sospensione dei lavori in situazione di insicurezza avrebbero con certezza evitato il sinistro.

La Suprema Corte ha ritenuto che, quindi, la violazione di queste regole cautelari ha integrato il profilo della colpa, non avendo pregio l'assunto difensivo che la condotta del conducente dell'auto che era sbandata era stata l'unica causa del sinistro. Infatti, la necessità dell'adozione di cautele per i lavoratori intenti all'opera sulla sede stradale si imponeva in ragione della circostanza, di comune esperienza, che non è possibile fare affidamento sul fatto che gli utenti si attengano alle prescrizioni del Codice della strada. Dunque, la negligente condotta di guida dell'automobilista era stata una concausa degli eventi verificatisi, ma non poteva escludere la concausalità della condotta di coloro che, omettendo l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro, avevano contribuito a determinare l'evento.

Circa la posizione del coordinatore per conto della società committente, la Cassazione ha ritenuto che, avendo consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso de quo, in cui i lavoratori non erano protetti da rischi di investimento (tant'è che aveva fornito al subappaltatore l'ausilio di uno sbandieratore per segnalare la presenza di uomini al lavoro), ne dovesse rispondere.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9, p. 58)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 maggio 2011 n. 19553, Pres. Marzano, Rel. Foti**

PREVENZIONE INFORTUNI - Luogo di lavoro - Nozione - Luoghi di proprietà altrui - Valutazione - Irrilevanza - Obbligo di adozione delle cautele antinfortunistiche - Valutazione - Sussiste

Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e nella *ratio* della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" e ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa. (Fattispecie di lavoratore incaricato di recarsi presso lo stabilimento di terzi, al fine di formulare un preventivo per lo smontaggio di alcune strutture).

Nota

Il legale rappresentante di una società era stato condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di un dipendente che, incaricato di recarsi presso lo stabilimento non più in uso di altra ditta, allo scopo

di valutare i lavori che dovevano essere eseguiti per lo smontaggio di alcune strutture (celle frigorifere e altri impianti) e di formulare un preventivo, durante il sopralluogo, dopo essere salito sulla copertura di una cella frigorifera alta cinque metri, utilizzando una scala metallica, era scivolato pur indossando scarpe antiscivolo ed era precipitato per terra riportando la frattura del calcagno. All'imputato era stato addebitato di non avere provveduto il tetto della cella frigorifera di parapetti con arresto al piede, ovvero di non avere predisposto altre equivalenti misure di sicurezza idonee a prevenire cadute dall'alto.

In secondo grado, la Corte d'Appello aveva assolto l'imputato, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", rilevando come incongrua la pretesa di addebitare all'imputato la mancata predisposizione di opere di sicurezza su beni di proprietà altrui (in specie di strutture fisse, come parapetti e fermapièdi) solo per consentire un semplice sopralluogo.

In realtà, il dipendente era stato incaricato di svolgere un sopralluogo preliminare finalizzato alla stesura di un preventivo di spesa da consegnare al committente e avrebbe dovuto svolgere solo una valutazione ab externo dello stato dei luoghi, rispetto alla quale non era agevole considerare, anche solo in termini di mera eventualità, l'esigenza di salire sopra la copertura della cella frigorifera. Mentre, qualora fosse stato necessario procedere alla visione della copertura, sarebbe stato sufficiente giungere all'altezza opportuna utilizzando la scala portatile della quale l'operaio era munito. L'evento lesivo, quindi, non poteva essere riconducibile al datore di lavoro.

A seguito di ricorso della parte civile, secondo la quale, ai fini dell'applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni, il luogo di lavoro deve individuarsi nel complesso dei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa e, quindi, non solo nel cantiere o nello stabilimento in cui usualmente è svolta la specifica attività d'impresa, ma in qualsiasi altro luogo dove il lavoratore debba recarsi per esplicitare le incombenze affidategli, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione, con rinvio per un nuovo giudizio.

La valutazione della Suprema Corte è stata che per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve essere inteso qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgere le mansioni affidategli e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" e ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente sia svolta l'attività lavorativa, indipendentemente dalla circostanza che il manufatto sia di proprietà altrui. Nel caso di specie, non v'è dubbio che lo stabilimento e i manufatti del committente fossero divenuti per il dipendente "luogo di lavoro", sia pure per il breve lasso di tempo necessario per eseguirvi gli accertamenti commissionatigli dal datore di lavoro, nel senso inteso dalla richiamata normativa, e che allo stesso, nello svolgimento di questo incarico, avrebbe dovuto essere assicurata la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie a evitare che rimanesse vittima di infortuni, in particolare, di quelle misure dirette a evitare cadute dall'alto.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9, p. 60)

Approfondimenti



Cig Industria: più semplice la domanda con l'Uniemens

Per le aziende che utilizzano il flusso Uniemens, è pronta una domanda semplificata di autorizzazione alle integrazioni salariali ordinarie. Si tratta di un adeguamento del canale telematico - dal 1° febbraio scorso, esclusivo - predisposto dall'Istituto previdenziale per rispondere alle esigenze di semplificazione

Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 11.05.2012, n. 20

Inps
Messaggio 27.4.2012, n. 7216

L'Inps ha dovuto procedere alla semplificazione in relazione alla domanda di autorizzazione alle integrazioni salariali ordinarie in virtù delle più recenti disposizioni normative in materia (articolo 7, comma 2, lett. g) e h), Decreto legge n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, art. 15, comma 1, legge n. 183/2011, modificativo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione), a seguito delle quali l'Istituto previdenziale è obbligato a ridurre il numero di informazioni richieste alle aziende.

Lo spirito è sempre quello di evitare che siano pretese dagli utenti informazioni già presenti nelle banche dati dell'Inps e degli altri enti pubblici di cui l'Istituto può agevolmente disporre.

Il primo modello semplificato pronto a maggio 2012

Con il messaggio in esame, dunque, viene annunciata la predisposizione di un processo telematico semplificato di autorizzazione alle integrazioni salariali ordinarie, seppur per le sole aziende che utilizzano il flusso Uniemens per la comunicazione dei dati relativi alle sospensioni e/o riduzioni di attività. È importante segnalare, tuttavia, che in questa prima fase la semplificazione riguarderà la sola autorizzazione Cigo industria, mentre per la Cigo edilizia e lapidei, nonché per Cigs e contratti di solidarietà bisognerà attendere ancora qualche mese. La domanda sarà reperibile nel portale "Servizi per le aziende, consulenti e professionisti", modulo Cig, link "Acquisizione on line domande Cigo". In questa sezione del sito internet sono inoltre disponibili i manuali e le specifiche tecniche per la predisposizione delle domande Cigo su flusso telematico.

La prima versione del modello semplificato sarà pubblicato a maggio 2012 ed utilizzabile per le sospensioni e/o riduzioni di attività relative al mese di giugno 2012. L'Inps si riserva a tal fine di intervenire successivamente per fornire ulteriori istruzioni operative.

Modalità operative per l'abbinamento con l'Uniemens

L'Inps comunica che per assicurare l'abbinamento tra la domanda di Cigo semplificata e il periodo di sospensione risultante dalle denunce Uniemens è stato introdotto un nuovo specifico codice da riportare all'interno del flusso Uniemens, nel periodo intercorrente tra la presentazione della

domanda e il rilascio della relativa autorizzazione. Si tratta della valorizzazione del nuovo campo denominato <Ticket>, che identifica appunto la presenza di un periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per il quale l'azienda industriale intende proporre domanda di Cig ordinaria. Rispetto all'attuale modello di domanda di Cig ordinaria industria, la domanda semplificata non conterrà gli attuali quadri G, H (con esclusione delle richieste per motivi meteorologici), L, P, Q; altri quadri come A, B e parzialmente il quadro E saranno già precompilati, mentre gli altri sono stati riformulati per garantire l'acquisizione delle informazioni ritenute comunque necessarie e obbligatorie ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 164/1975.

L'adeguamento delle attuali procedure e degli archivi informatici al nuovo modello di domanda avverrà in due fasi successive: la prima fase si concluderà, come detto, a maggio 2012 con la prima versione del modello semplificato; la seconda, sarà sperimentata a partire da settembre 2012 attraverso un upgrade del modello che consentirà l'adozione di ulteriori semplificazioni e snellimento di dati.

Le due tappe della semplificazione del modello Cigo Industria

Prima fase: maggio 2012

- Soppressione dei quadri P, Q ed R con spostamento solo di alcune informazioni nei quadri C e D;
- Riorganizzazione dell'attuale quadro C con il calcolo automatico del totale delle ore di Cig, in base ai dati di dettaglio dei quadri G e spostamento di alcuni dati, attualmente presenti sull'intestazione del modulo, nell'attuale quadro R;
- Riorganizzazione dell'attuale quadro D con l'integrazione di una parte dei dati ora richiesti negli attuali quadri O e P;
- Riorganizzazione dell'attuale quadro E con la compilazione, da parte dell'utente, dei soli dati relativi ai lavoratori in forza nell'unità produttiva e autocompilazione degli altri dati in base a quelli inseriti negli attuali quadri G;
- Semplificazione dell'attuale quadro H, con eliminazione di tutti i campi attualmente compilabili ad esclusione di quelli necessari per indicare l'eventuale evento meteorologico che ha determinato la richiesta di integrazione;
- Semplificazione dell'attuale quadro M con richiesta di compilazione da parte dell'utente dei soli giorni totali di ferie residue dei lavoratori in Cig, eventualmente esprimibili anche in forma aggregata;
- Sull'attuale quadro N, in alternativa all'inserimento dei dati attualmente richiesti, sarà possibile allegare la sola copia scannerizzata della comunicazione alle rappresentanze sindacali o del verbale di consultazione sindacale;
- Semplificazione degli attuali quadri S e T dove le informazioni attualmente richieste saranno convertite in dichiarazioni di responsabilità da parte dell'utente.

Seconda fase: settembre 2012

- Autocompilazione dei quadri A e B;
- Soppressione del quadro G e del quadro L.

Riferimenti dei quadri del modello Cigo industria	
Quadro	Descrizione
A	Dati relativi all'azienda
B	Dati relativi all'unità produttiva (stabilimento, reparto) e ai lavoratori addetti
C	Periodo interessato - ore di Cig richieste - causa della contrazione di attività
D	Ripresa di attività
E	Dipendenti dello stabilimento/cantiere all'inizio del periodo richiesto
G	Dati relativi alle ore effettuate in ciascuna settimana
H	Articolazione delle ore effettuate in ogni giorno della settimana per cui è richiesta la Cig
I	Dati relativi ai lavoratori addetti
L	Dati relativi ai lavoratori assunti ovvero dimessi o licenziati nel corso o al termine del periodo richiesto
M	(Edilizia) - Dati relativi ai lavoratori dimissionari in altra azienda
M	(Industria) - Elenco dei dipendenti in forza al cantiere o unità produttiva
N	(Edilizia) - Elenco dei dipendenti in forza al cantiere o unità produttiva
N	(Industria) - Comunicazione alle rappresentanze sindacali
O	Ulteriori dati relativi all'avvenuta ripresa di attività
P	Ulteriori dati relativi alla previsione di ripresa di attività
Q	Dati relativi al contratto di inserimento
R	Motivi che hanno determinato l'esigenza di richiedere la proroga
S	Dati relativi a richieste di intervento straordinario
T	Dati relativi alla procedura concorsuale

Compilazione flusso Uniemens

In armonia con quanto predisposto nella domanda telematica semplificata per la Cigo, l'Inps precisa che le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens, al momento, restano limitate alle sole sospensioni o riduzioni disposte per l'integrazione salariale ordinaria del settore industria, attraverso il quale il datore di lavoro dichiara la presenza di un periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per il quale intende proporre domanda di Cigo. Detto campo dovrà essere similmente valorizzato con l'omonima parola "ticket".

Collaborazioni con aziende e consulenti

La Direzione centrale dell'Inps firmataria del messaggio in esame, raccomanda alle sedi territoriali, in attuazione del dovere di assistenza dell'Istituto, di fornire ai consulenti e alle aziende la massima collaborazione, al fine di evitare disservizi alle aziende e ai lavoratori beneficiari.

A tal fine, il personale di sede può disporre di una funzione, attivabile mediante il codice fiscale dell'azienda o del consulente, che consente all'operatore di visualizzare contemporaneamente all'utente esterno la domanda, potendo così seguire passo passo l'interlocutore anche in caso di

assistenza tecnica fornita a mezzo telefono. Resta inteso, inoltre, che le sedi dovranno rendersi disponibili, quantomeno in questa prima fase, ad acquisire eventuale documentazione comunque trasmessa dalle aziende anche quando la procedura telematica non lo preveda. Rammentiamo che per l'assistenza alle aziende e consulenti è disponibile anche un'apposita casella email denominata *comunicazioniCIG@inps.it*.

Appalti

**Regolamento appalti, scoppia il caso Og11**

Il nodo è la riemissione dei certificati sui vecchi lavori – Autorità di vigilanza e Infrastrutture in cerca di una soluzione che eviti la proroga

Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabliod), 12.05.2012, n. 18

Poco meno di diecimila imprese. Che, per l'85%, non saranno in grado di confermare le proprie attestazioni.

Il regolamento appalti conclude il prossimo 8 giugno la sua lunga fase transitoria e, con l'entrata a regime delle sue novità, scoppia anche un bubbone lasciato fermo a sopire per mesi: quello della nuova categoria Og11, relativa agli impianti tecnologici. Una categoria che, a suo tempo, è stata rivisitata in maniera afflittiva per le aziende del settore, fissando al 180% l'asticella dei requisiti da dimostrare in rapporto alla classifica richiesta.

Tanto, troppo secondo le aziende del settore. Che, nel giro di poco più di un mese rischiano di avere problemi con tutti i nuovi bandi di gara, redatti in conformità con i principi del nuovo regolamento.

Qualche numero può dare l'idea della portata del problema. Oggi le attestazioni rilasciate in categoria Og11 sono circa 9.600.

Un plotone di quasi diecimila imprese che, tra circa un mese, dovrà dimostrare di aver svolto, nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio, attività pari al 180% del fatturato richiesto dalla sua classifica. In concreto, per avere una quinta classifica oggi occorre dimostrare lavori per cinque milioni; tra trenta giorni quest'asticella salirà fino a nove milioni.

E il pasticcio della Og11 non riguarda solo il tetto per i nuovi requisiti, ma anche la formulazione della norma.

«Dalla lettera del regolamento – spiegano dall'Ance – non si capisce se il 180% vada riferito alle attrezzature e al personale o ai lavori.

Si tratta di un'incertezza che rischia di creare asimmetrie sul mercato». Sulla questione del tetto, invece, per l'associazione nazionale dei costruttori i requisiti più elevati, a conti fatti, vengono compensati dalla cosiddetta «assorbenza», la possibilità di svolgere lavori in ciascuna delle categorie della Og11.

Comunque, i dubbi sembrano davvero troppi e, secondo i calcoli di Assital, il regolamento porterà l'85% delle imprese a non confermare la propria classifica a giugno. Molte di queste saranno costrette a scendere di uno o due gradini. Qualcuna, addirittura, si vedrà cancellare la categoria Og11.

Giancarlo Ricciardi, vicedirettore Assital, racconta così il terremoto in arrivo: «Nella sostanza, con il 180% si chiede quasi il raggiungimento di una classifica superiore. Il danno sta nel fatto che, richiedendo quasi il doppio dei requisiti alle imprese, si abbattano tutte le classifiche di importo».

Così l'unica soluzione ipotizzabile, sostenuta anche da Finco, sarebbe quella di rivedere al ribasso i tetti. Per alcuni si dovrebbe scendere al 100%, per altri basterebbe una via di mezzo. **Maria Portaluri**, direttore generale Anie spiega: «Chiedere solo il 100% mi sembrerebbe poco, perché non parliamo della semplice somma degli impianti ma di impianti coordinati.

Visto che il 180% è troppo alto, ci si potrebbe assestare a metà strada».

Quante imprese sono già in regola? «Quelle che viaggiano già con la nuova attestazione – prosegue Ricciardi – sono poche». E preoccupa molto il fatto che nella questione non siano coinvolte lavorazioni marginali, ma un tassello fondamentale per l'organizzazione dei nuovi cantieri. Nella Og11, infatti, sono ricomprese la Os28 (impianti termici e di condizionamento), la Os30 (impianti elettrici) e la Os3 (impianti idrici). Proprio quest'ultima, con un tetto fissato al 40%, a sentire gli addetti ai lavori appare la più difficile da ottenere. Insomma, un vero e proprio caos, tanto che ancora Ricciardi delinea, per il futuro, una possibile fuga dalla Og11. «Alla fine, molte aziende potrebbero preferire abbandonare l'Og11 e andare sulle singole specialistiche».

In questo ginepraio l'unica certezza è che a breve ci sarà qualche intervento. Le voci si inseguono. Al momento, però, ci sono almeno tre ipotesi sul tavolo. Quella meno accreditata è un'altra proroga, che vede contraria l'Autorità di vigilanza e la gran parte delle associazioni: rinviare ancora una volta in avanti i termini mette in difficoltà le nuove imprese, che non possono qualificarsi ed entrare sul mercato. A metà strada c'è l'ipotesi di una soluzione interpretativa, che possa mettere una pezza al problema dell'Og11 e a quello dei certificati lavori, magari andando a stabilire in via convenzionale procedure accelerate per rimettere i vecchi Cel. Infine, c'è l'intervento normativo che dovrebbe ospitare un abbattimento delle soglie per l'Og11, ma anche qualcosa in più. «Serve – conclude Portaluri – un intervento di sistema che vada a rimettere mano su tutti i nodi irrisolti relativi alla qualificazione».



Come deve essere verificata l' idoneità della esecutrice nel settore costruzioni?

In un cantiere edile i lavori per l'installazione degli impianti, dei rivestimenti e delle finiture non hanno la continuità che caratterizza le fasi del cemento armato o delle murature e, pertanto, le principali imprese esecutrici tendono ad avvalersi di diversi subappalti per far fronte ai numerosi cantieri in cui devono operare. Entrano così in cantiere altre imprese esecutrici generalmente sconosciute al committente e al datore di lavoro dell'impresa affidataria e non legate agli stessi da quel rapporto fiduciario che ne può facilitare la scelta. Il committente e il datore di lavoro dell'impresa affidataria hanno l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale di queste imprese, ma lo strumento fornito dalla legge non è apparso adeguato all'importanza di questa verifica. Sono fornite indicazioni e strumenti per dare contenuto pratico e reale alla verifica della documentazione e dell'organizzazione delle imprese.

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Committenti, datori di lavoro committenti, imprese affidatarie, imprese appaltatrici ma appaltanti a loro volta, devono verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali hanno affidato l'esecuzione dei lavori. Questo compito, fondamentale per la qualità del prodotto e per la sicurezza del lavoro, avrebbe dovuto essere facilitato dall'attuazione di un ambizioso progetto, contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, di un sistema di qualificazione delle imprese i cui criteri di definizione avrebbero dovuto essere individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Il sistema avrebbe messo a disposizione dei committenti e delle imprese appaltanti un elenco di imprese esecutrici selezionate da organi istituzionali e non da sistemi di qualificazione privati; l'idoneità tecnico professionale di ciascuna impresa, volontariamente sottoposta al giudizio, sarebbe stata verificata *a priori* da una istituzione pubblica secondo i criteri stabiliti dalla Commissione stessa e, a verifica positiva, sarebbe entrata in un elenco di imprese, per così dire, virtuose all'interno del quale il committente o l'impresa appaltante potevano scegliere liberamente avendo garanzie a monte. Tuttavia, il progetto, dopo un buon avvio per iniziativa di un'ASL romana e dello stesso Ministero del Lavoro, è stato interrotto dalla crisi generale del mondo del lavoro e non se ne è più sentita notizia. Quindi, committenti e imprese appaltanti si trovano a dover affrontare questo problema senza strumenti operativi, al di là di quelli forniti dalla conoscenza e dalla referenza, perché gli obblighi di verifica indicati dalla norma per fare questa scelta appaiono scarsamente selettivi e sono ridotti all'accertamento dell'iscrizione alla camera di commercio, della regolarità contributiva, all'acquisizione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e dell'autocertificazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Potrebbe essere obiettato che la questione è sempre stata risolta attraverso l'antico metodo della conoscenza, ossia attraverso la costituzione di un rapporto fiduciario che lega l'impresa appaltante e l'appaltatrice. Tuttavia, mentre la situazione può dirsi sotto controllo in alcune fasi del cantiere nelle quali è necessario una continuità di esecuzione e un lavoro di squadra (cemento armato, murature), tende a sfuggire, invece, nelle fasi successive (impianti, rivestimenti, infissi, finiture) durante le quali le imprese titolari dei contratti di fornitura, pur presentandosi come imprese

esecutrici, non eseguono mai il montaggio ma si avvalgono, generalmente, di piccole imprese o di imprese familiari o di imprese individuali senza dipendenti (cosiddetti, lavoratori autonomi che quasi mai sono tali), anche perché l'esecuzione dei lavori non richiede una complessa organizzazione e può essere realizzata da squadre composte anche da sole due persone.

Se, in queste fasi del cantiere, il committente o l'impresa affidataria hanno intenzione di far rispettare agli appaltatori e ai subappaltatori i normali tempi di contratto, dovranno valutare una miriade di richieste di subappalto da parte delle imprese di fiducia e certamente, in questi casi, l'iscrizione alla camera di commercio e il documento di regolarità contributiva appaiono ben poca cosa rispetto alle possibilità di evasione contributiva e al rischio di far entrare nel cantiere lavoratori non formati sui rischi delle lavorazioni che devono essere fatte e attrezzature non idonee, obsolete e manomesse.

I maggiori rischi di questa situazione possono essere di due tipi:

- impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria;
- infortuni sul lavoro per mancata formazione delle maestranze e per irregolarità delle attrezzature.

Controllo sulla regolarità del rapporto di lavoro

Il controllo è inerente soprattutto alla posizione di:

- lavoratori non ancora assunti;
- lavoratori con contratto *part-time*;
- lavoratori cosiddetti "autonomi".

Lavoratori non ancora assunti

L'impiego di lavoratori non ancora assunti non deve essere assolutamente tollerato. I datori di lavoro spesso hanno giustificato l'ingresso in cantiere di lavoratori non ancora assunti con la necessità di sottoporli a un pur breve periodo di prova. Ma dietro questa situazione manifestamente irregolare molto spesso questa presunta necessità è direttamente connessa ai rastrellamenti di lavoratori sconosciuti nei pressi dei cosiddetti "smorzi" o rivendite depositi di materiale edile. Poiché al datore di lavoro è permesso di fare contratti a tempo determinato per periodi anche brevi e poiché l'assunzione di un lavoratore consiste nella semplice compilazione *on line* dell'UNILAV, l'impresa appaltante può richiedere e ottenere senza problemi il certificato di assunzione in qualsiasi momento, anche il giorno stesso di assunzione.

Lavoratori con rapporto di lavoro part time

L'inizio e la fine della giornata lavorativa nel settore delle costruzioni sono caratterizzati, fra l'altro, rispettivamente, dalla preparazione e dalla messa a ricovero delle attrezzature.

Inoltre, l'ubicazione dei cantieri temporanei e mobili costringe molti lavoratori ad affrontare notevoli tempi di spostamento per raggiungere il posto di lavoro. Poiché a fronte di queste semplici considerazioni il lavoro *part time* non è in generale vantaggioso per il datore di lavoro, che ha visto aumentare le percentuali dei tempi improduttivi, né al lavoratore che si troverebbe ad affrontare ogni giornata un numero di ore di viaggio pari a quelle pagate, l'impresa appaltante deve diffidare delle imprese che assumono a tempo parziale un numero di lavoratori superiore al dieci per cento; deve valutare attentamente la situazione, infatti, in molti casi può trattarsi di una posizione di lavoro fittizia, la quale, a fronte di una giornata lavorativa di normali otto ore, può permettere al datore di lavoro, in modo illecito, di ridurre notevolmente gli oneri contributivi, introducendo nell'unità produttiva una vera e propria forma di lavoro irregolare. La situazione può essere tenuta sotto controllo richiedendo periodicamente i dati relativi ai giorni lavorati e al numero di ore pagate dei lavoratori presenti in cantiere. Se l'amministrazione dell'impresa dovesse avanzare problemi di riservatezza, questi dati possono essere facilmente scorporati da quelli di carattere economico perché compaiono generalmente sulla parte alta delle buste paga, ovvero sull'intestazione del documento.

I lavoratori cosiddetti "autonomi"

La questione dei lavoratori autonomi meriterebbe un ampio approfondimento anche perché questi o, meglio, le imprese individuali senza dipendenti, hanno rappresentato una parte significativa e in espansione dei lavoratori che operano nel settore costruzioni. È opportuno mettere in evidenza che, mentre la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori per le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è assunta dal datore di lavoro, nel caso in cui il lavoro sia svolto da un soggetto autosufficiente, indipendente, dotato di proprie attrezzature, ovvero senza vincoli di subordinazione, questi riveste la posizione di garanzia di se stesso e della sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui opera [1].

La posizione del lavoratore autonomo è comparsa nella normativa della sicurezza del lavoro e ha indicato la *"persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"*. Al contrario, il lavoratore è *"la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro"*.

L'espressione "lavoratore autonomo" non è presente, invece, nelle tipologie imprenditoriali della Camera di commercio, industria e artigianato e, quindi, non può che coincidere con l'impresa individuale senza dipendenti.

È necessario osservare in ogni caso che, mentre la normativa sulla sicurezza del lavoro ha indicato chiaramente che gli obblighi di tutela del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore [2] nascono direttamente e semplicemente quando quest'ultimo *"svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione"* del primo, molti imprenditori hanno ingaggiato e inserito, perlopiù temporaneamente per esigenze di produzione, nelle proprie unità produttive, soggetti che a tutti gli effetti operano in regime di lavoro subordinato, ma nei confronti dei quali si ritengono poi esenti da qualsiasi obbligo di tutela e di formazione per la semplice ragione (invece, esclusa dalla norma) che gli stessi sono *"titolari di partita IVA e iscritti alla camera di commercio"* in qualità di imprese individuali senza dipendenti.

È possibile comprendere che quando un imprenditore ha intenzione di usufruire delle prestazioni di una persona *"nell'ambito della propria organizzazione"* ha preso su di sé, verso il lavoratore, la posizione di garanzia del datore di lavoro, a prescindere dalla regolarità del rapporto di lavoro che in questo caso deve essere formalizzato con una vera e propria assunzione.

La regolarità delle attrezzature di lavoro

La notevole usura dovuta al lavoro all'aperto e ai frequenti spostamenti delle attrezzature e la mancanza, molto spesso, di una pur minima organizzazione di manutenzione può portare i datori di lavoro e i responsabili di cantiere a mettere a disposizione dei lavoratori macchine e impianti mantenuti in esercizio con riparazioni approssimative, talvolta privi delle protezioni necessarie o, addirittura, modificati rispetto alla conformazione d'origine.

Molto spesso, inoltre, gli stessi lavoratori non conoscono o perdono, per consuetudini scorrette e tollerate, l'immagine dell'assetto originario dell'attrezzatura e, quindi, colui che intende verificare l'ambiente di lavoro si trova di fronte a interlocutori che insistono in buona fede sulla presunta regolarità della stessa. L'unico modo per uscire da questi equivoci è il controllo della documentazione allegata alla dichiarazione di conformità. Questa, almeno in copia, deve sempre accompagnare l'attrezzatura o essere allegata al piano operativo di sicurezza, perché costituisce l'unico documento dal quale è possibile accertare la rispondenza della macchina alle sue caratteristiche originarie [3].

La formazione dei lavoratori

Poiché allo stato attuale ancora non sono stati definiti dalla Conferenza Stato-Regioni i percorsi formativi dei lavoratori secondo le loro mansioni non è in generale possibile attraverso gli attestati distinguere fra attività di formazione seria e attività di formazione inesistente. Né è possibile pretendere che la formazione specialistica sia effettuata dagli organismi paritetici o dalle associazioni di categoria per i lunghi tempi di attesa che inevitabilmente occorre affrontare.

Quindi, nei casi dubbi non rimane che l'osservazione dell'ambiente di lavoro, dalle modalità di uso delle attrezzature all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Una particolare attenzione deve essere posta ai sistemi di arresto caduta. La cultura generale delle maestranze in questo settore di dispositivi di protezione salvavita è, purtroppo, ancora sensibilmente lontana dalla corretta applicazione delle norme. Frequentemente è possibile riscontrare carenze nella progettazione degli spazi di arresto, nella regolarità dei componenti (presenza del dissipatore di energia, imbracatura con cosciali), nella posizione sul corpo del lavoratore delle diverse nastre di cui è costituita l'imbracatura, negli attacchi del cordino di trattenuta e, infine, nell'approssimazione dei dispositivi di ancoraggio, spesso improvvisati su strutture o funi di dubbia resistenza.

La scheda strumento di preavviso e di verifica

Nella gestione di un complesso cantiere romano è tornata molto utile ai dirigenti e ai preposti dell'impresa affidataria una scheda di verifica utilizzata sia come mezzo d'intesa fra le parti sia come strumento guida al momento del controllo contestuale della documentazione (si veda il riquadro 1). Questa scheda, lungi dal sostituire quanto previsto dall'Allegato XVII o dal piano operativo di sicurezza, è un agile strumento per rendere più snelli i controlli (appesantiti dalla grande quantità di carta inutile che soffoca la leggibilità delle documentazioni) e per mettere in evidenza, con possibilità di correggerle, le ricorrenti carenze riscontrabili in questi documenti. Così, per esempio, il contenuto della scheda nella prima parte potrebbe rammentare che alcuni documenti aziendali devono essere rinnovati, richiedere le buste paga con possibilità di salvare la cosiddetta *privacy*, puntualizzare l'obbligo sui tesserini di riconoscimento [4]; nella seconda parte, potrebbe essere sottolineata l'importanza di una dettagliata descrizione delle lavorazioni, essenziale per stabilire le misure di protezione e prevenzione e le procedure di lavoro, affrontare il problema degli spazi necessari ai servizi igienico assistenziali che nelle fasi finali del cantiere molto spesso sono realizzati mediante accordo con l'impresa affidataria. Infine, potrebbe essere affrontata la questione delle attrezzature e delle sostanze chimiche che devono sempre essere accompagnate dalle documentazioni del costruttore o del produttore, ricordando che queste documentazioni non possono essere sostituite da note commerciali o di propaganda.

Nella parte finale potrebbero essere invitati i responsabili delle imprese esecutrici a effettuare i necessari sopralluoghi in cantiere allo scopo di:

- prendere visione delle caratteristiche e delle regole di viabilità del cantiere e mettere a disposizione il personale necessario ad ausiliare nelle manovre i conduttori dei vettori che trasportano il loro materiale all'interno del cantiere;
- esaminare le aree di lavoro di proprio interesse per controllare la regolarità delle opere provvisorie.

Quest'ultimo invito non può rappresentare certamente, da parte dell'impresa affidataria, una elusione delle responsabilità contrattuali sulla esecuzione delle opere dovute, ma solo ricordare ai datori di lavoro delle imprese esecutrici che gli stessi sono responsabili in prima persona della regolarità degli ambienti di lavoro dove mandano a operare i propri lavoratori, indipendentemente da eventuali clausole contrattuali che stabiliscono a carico dell'appaltante la realizzazione delle opere provvisorie necessarie. Pertanto, eventuali irregolarità devono essere segnalate per una tempestiva regolarizzazione, ma in caso di pericolo le lavorazioni devono essere sospese fino alla regolarizzazione dell'ambiente di lavoro.

Riquadro1

- Scheda di preavviso e verifica					
Verifica i	doneità t	ecnico p	rofessionale	dell'impresa e	secutrice
<p>.....</p> <p>Ferma restando la presentazione della documentazione nei termini dell'Allegato XVII, l'impresa esecutrice è tenuta a evidenziare nella documentazione stessa per la rapida individuazione (eventualmente indicando il numero di pagina in cui quanto richiesto compare) i seguenti particolari:</p>					
1. Documentazione di sicurezza					
1.1	Iscrizione camera di commercio (non antecedente a mesi 6)				
1.2	Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione)				
1.3	DURC (non antecedente a mesi 3) o lettera di richiesta (solo per imprese di nuova costituzione)				
1.4	Libro unico del lavoro (intestazione [*] ultima busta paga o comunicazione di assunzione UNILAV per neo assunti)				
1.5	Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi				
1.6	Verbale consegna tesserini di riconoscimento				
2. Contenuti essenziali del piano operativo di sicurezza					
2.1	Descrizione dettagliata delle lavorazioni				
2.2	Organizzazione logistica (spogliatoi, servizi igienici ecc.)				
2.3	Elenco lavoratori e designazione del preposto (o referente di cantiere)				
2.4	Istruzioni uso e manutenzione attrezzature (no depliant)				
2.5	Schede tecniche sostanze chimiche, complete nei 16 punti previsti dalla legge (no depliant o schede commerciali)				
2.6	Dichiarazione di aver preso conoscenza della viabilità all'interno del cantiere. La dichiarazione può comparire, ad esempio, nella seguente forma: <i>E' stata presa visione degli accessi e delle regole di viabilità del cantiere. L'ingresso dei nostri vettori nel cantiere avverrà sempre sotto la diretta sorveglianza di un nostro incaricato; le manovre di retromarcia saranno ausiliate da nostro personale a terra.</i>				
2.7	Sopralluogo di controllo dell'ambiente di lavoro. La relazione di sopralluogo può comparire, ad esempio, nella seguente forma: <i>E' stato effettuato un sopralluogo nelle aree di lavoro che interessano la nostra attività: in particolare dei ponteggi e delle protezioni contro la caduta nel vuoto. Tale controllo preventivo verrà ripetuto all'inizio di ogni giornata lavorativa. Gli esiti dei sopralluoghi saranno rapportati direttamente alla direzione di cantiere dell'impresa affidataria.</i>				

Il datore di lavoro può mettersi in contatto con l'ing. (e-mail tel. Fisso cell.) per qualsiasi chiarimento e/o per fissare un appuntamento (preferibilmente il lunedì dalle 11.00 alle 15.00). Grazie per la collaborazione.

NOTE

Roma li

Per ricevuta il rappresentante dell'impresa esecutrice

Il li

dirigente dell'impresa affidataria (appaltante)

[*] Con intestazione della busta paga si intende il documento con la sola parte relativa all'anagrafe del lavoratore, ai giorni e alle ore lavorati nel mese, privato della parte economica. Quasi sempre questi dati sono situati nella parte alta del documento e, precisamente, nelle prime sette righe del testo.

[1] Alla posizione di garanzia per la sicurezza generale dell'ambiente dove esercita la sua professione il lavoratore autonomo concorrono in ogni caso altri soggetti nella cosiddetta catena delle responsabilità (committenti, coordinatori, datori di lavoro di imprese che possono interferire con il lavoratore autonomo stesso).

[2] La prima norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.P.R. n. 547/1955, non conteneva altre definizioni oltre la "**Definizione di lavoratore subordinato**" come "colui che fuor del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui". Successivamente, la definizione del principale soggetto tutelato ha subito nel tempo una prima modesta modifica con D.Lgs. n. 626/1994 e una seconda più importante con il D.Lgs. n. 81/2008, dove è stato abbandonato definitivamente il termine "lavoro subordinato alle dipendenze e sotto la direzione altrui" per sostituirlo con "attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro", espressione più generale e adattabile alla grande varietà dei rapporti di lavoro attuali e correlata alla definizione di datore di lavoro, già presente nel D.Lgs. n. 626/1994, allargata, oltre al titolare del rapporto di lavoro, a "colui che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

[3] Questo naturalmente è il punto di partenza della verifica; l'attrezzatura deve anche essere installata in un ambiente adatto e non deve creare rischi collaterali.

[4] Il datore di lavoro ha l'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il committente e l'impresa affidataria hanno l'obbligo di verificare che la tessera di riconoscimento sia stata consegnata ed eventualmente segnalare allo stesso datore di lavoro i lavoratori che pur avendolo ricevuto non lo espongono.



L'attività normativa come supporto alle fonti energetiche rinnovabili

La direttiva 2009/28/CE [1] introduce un obiettivo vincolante di penetrazione delle fonti rinnovabili sui consumi di energia primaria dell'Unione pari al 20%, da raggiungersi entro l'anno 2020. Tale obiettivo viene declinato a livello di Stati membri, attribuendo così all'Italia un *target* nazionale del 17% di produzione di rinnovabili sui consumi di energia primaria entro il 2020, a cui si accompagna in subordine un obbligo di raggiungimento di uno share del 10% di uso di biocarburanti sul totale dei consumi imputabili al settore trasporti.

Le principali norme tecniche del Comitato elettrotecnico italiano d'interesse per il settore delle rinnovabili riguardano sostanzialmente due ambiti: uno trasversale, relativo alle regole tecniche per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica; uno specifico di ciascuna tecnologia, che tratta gli aspetti di sicurezza, prestazioni e qualificazione dei vari componenti.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

L'articolo pone l'attenzione sull'analisi delle norme CEI d'interesse che riguardano le regole tecniche per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica.

La *tabella 1* sintetizza il quadro delle procedure di connessione degli impianti di produzione così come regolate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

LA NORMA CEI 0-16

La norma CEI 0-16 prescrive le indicazioni di riferimento per la connessione degli impianti elettrici alle reti MT dei distributori, compendiando le esigenze di sicurezza e funzionalità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e quelle degli utenti che vi si connettono.

La norma si applica alla connessione sia di "utenti passivi" che di "utenti attivi" [2].

L'AEEG ha riconosciuto la norma CEI 0-16, come regola tecnica di riferimento per la connessione di "utenti passivi e attivi" alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV [3].

Con particolare riferimento agli "utenti attivi", la norma CEI 0-16 prescrive che il funzionamento di un impianto di produzione in parallelo alla rete di distribuzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- non deve arrecare perturbazioni al servizio sulla rete di distribuzione;
- deve bloccarsi immediatamente e automaticamente in assenza di alimentazione o qualora i valori di tensione e frequenza della rete non siano compresi entro i valori definiti dal distributore;
- il dispositivo di parallelo dell'impianto di produzione non deve permettere il parallelo con la rete in caso di mancanza di tensione o nel caso in cui i valori di tensione e frequenza non sono compresi entro i valori definiti dal distributore.

Per assicurare queste funzionalità nel caso degli "utenti attivi", oltre al "dispositivo generale" (DG) devono essere quindi previsti i seguenti dispositivi per garantire il parallelo con la rete:

- dispositivo di interfaccia (DDI), in grado di assicurare sia la separazione di una porzione dell'impianto dell'utente (generatori e carichi privilegiati) permettendo il funzionamento dell'impianto in isola o in parallelo alla rete;
- dispositivo di generatore (DDG) in grado di escludere dalla rete singolarmente i soli gruppi di generazione.

Il dispositivo di interfaccia è quindi l'elemento fondamentale di un impianto di produzione che assicura la possibilità di separarlo immediatamente e automaticamente dalla rete di distribuzione. L'intervento del DDI è comandato dal "sistema di protezione di interfaccia" (SPI) che, in funzione dei parametri della rete di distribuzione, evita che:

- in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, l'utente possa alimentare la rete stessa;
- in caso di guasto sulla linea MT cui è connesso l'utente attivo, l'utente stesso possa continuare ad alimentare il guasto;
- in caso di richiuse automatiche o manuali di interruttori della rete di distribuzione il generatore possa trovarsi in discordanza di fase con la rete.

Tabella 1

REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA					
Livello di tensione rete distributore	Norme e Regole tecniche	Procedure		Livello di erogazione del servizio	Corrispettivo di connessione
BT	Norma CEI 0-21	<i>Iter</i> unico per la richiesta di connessione	Procedure comuni e dettagliate	Fino a 100 kW	Convenzionale per FER e CAR
MT	Norma CEI 0-16 o Codice di Rete (TERNA)			Fino a 6 MW	
AT, AAT			Come 281/05	Oltre	Proporzionale alla potenza per le FER

LA NORMA CEI 0-21

La norma CEI 0-21 definisce i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata fino a 1 kV compreso (reti BT).

In particolare, per gli Utenti attivi ha l'obiettivo di:

- definire l'avviamento, l'esercizio e il distacco dell'impianto di produzione;
- scongiurare che gli impianti di produzione possano funzionare in isola su porzioni di reti BT del distributore;
- definire alcune prescrizioni relative agli impianti di produzione funzionanti in servizio isolato sulla rete interna del produttore [4].

Anche in questo caso la norma CEI 0-21 è stata elaborata di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e intende esplicitare le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione su tutto il territorio nazionale [5].

A prescindere dal livello di tensione della rete di distribuzione a cui si vuole collegare un impianto di produzione, i requisiti funzionali rimangono identici; anche in questo caso, infatti, l'impianto di produzione non deve produrre perturbazioni al servizio sulla rete di distribuzione e, in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, non deve alimentarla.

I due elementi fondamentali per realizzare queste funzionalità sono rappresentati dal dispositivo di interfaccia (DDI) e dal relativo "sistema di protezioni di interfaccia" (SPI) con caratteristiche analoghe a quelle previste dalla norma CEI 0-16, seppur con qualche differenza (ad esempio la capacità di ricevere segnali su protocollo serie CEI EN 61850 finalizzati al tele scatto o al cambio taratura).

La norma CEI 0-21 prevede anche una richiesta di alcune funzionalità per la regolazione locale/centralizzata di tensione della rete come, ad esempio, la limitazione di potenza attiva erogata automatica o su comando e, per i generatori statici, la cosiddetta "low voltage fault ride through capability" (LVFRT), ossia l'insensibilità agli abbassamenti di tensione per evitare che si verifichi l'indebita separazione dell'impianto di produzione dalla rete, in occasione di buchi di tensione.

Tabella 2

SETTORE FOTOVOLTAICO						
Classi di potenza (kW)	2009		2010		Var % 2010/2009	
	n.	MW	n.	MW	n.	MW
1 <= P <= 3	32.670	86,7	61.720	167,4	+88,9	+93,2
3 < P <= 20	33.350	262,9	82.003	631,1	+145,9	+140,0
20 < P <= 200	4.580	279,9	10.115	706,1	+120,9	+152,3
20 < P <= 1.000	643	399,5	1.915	1.235,4	+197,8	+209,2
P > 1.000	45	115,0	224	729,8	+397,8	+534,5
Totale	71.288	1.144,0	155.977	3.469,9	+118,8	+203,3

Fonte: GSE

SETTORE FOTOVOLTAICO

Com'era già accaduto nell'anno precedente, anche nel 2010 la crescita degli impianti fotovoltaici è stata straordinaria: al 31 dicembre 2010, gli impianti fotovoltaici installati in Italia sono stati 155.977 con una potenza efficiente lorda pari a 3.469,9 MW.

La consistenza ha raggiunto le 84.689 unità mentre la potenza installata si è più che triplicata rispetto al 2009. Dei 2.326 MW installati nel corso del 2010, circa il 36% è rappresentato da impianti tra 200 kW e 1 MW, mentre un ulteriore 26% è composto dagli impianti che superano 1 MW. Rispetto all'anno precedente è aumentata la dimensione media di questi impianti: la variazione più sensibile è stata registrata per quelli che superano 1 MW la cui potenza unitaria media passa da 2,6 MW a circa 3,3 MW, con un aumento del 27%.

Le norme tecniche CEI per il settore fotovoltaico riguardano sia i singoli componenti degli impianti fotovoltaici (moduli, connettori, scatole di giunzione, *inverter*) [6], sia i sistemi.

Con particolare riferimento a questi ultimi, si segnala la Guida 82-25 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione" e la norma CEI EN 62446 "Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Prescrizioni minime per la documentazione del sistema, le prove di accettazione e prescrizioni per la verifica ispettiva".

La Guida 82-25 è di particolare rilevanza in quanto espressamente richiamata dal D.M. 5 maggio 2011 ("quarto conto energia") che la individua come regola tecnica di riferimento per gli impianti fotovoltaici [7].

Nella *tabella 3* è riportata una sintesi delle principali norme CEI del CT82.

Tabella 3

PRINCIPALI NORME CEI DI RIFERIMENTO NEL SETTORE FOTOVOLTAICO
CEI EN 61215 - Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo
CEI EN 61646 - Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e approvazione di tipo
CEI EN 50380 - Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici
CEI EN 62124 - Sistemi fotovoltaici isolati dalla rete - Verifica di progetto
CEI EN 62093 - Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali
CEI 82-25 - Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione
CEI EN 50461 - Celle solari - Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al silicio cristallino
CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione
CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove
CEI EN 62108 - Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo
CEI EN 50521 - Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove
CEI EN 60904-4 - Dispositivi fotovoltaici - Parte 4: Dispositivi solari di riferimento - Procedura per stabilire la tracciabilità della taratura
CEI EN 50513 - Wafer solari - Foglio dati e informazioni di prodotto per i wafer di silicio cristallino utilizzati per la fabbricazione di celle sola
CEI EN 50524 - Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici
CEI EN 50530 - Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica
CEI EN 62109-1 - Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in impianti fotovoltaici di potenza - Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 62446 - Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Prescrizioni minime per la documentazione del sistema, le prove di accettazione e prescrizioni per la verifica ispettiva
CEI CLC/TS 61836 - Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare - Terminologia, definizioni e simboli

SETTORE EOLICO

A fine 2010, gli impianti eolici presenti in Italia sono stati 487 per una potenza efficiente lorda di 5.814 MW. Rispetto all'anno precedente sono stati installati 193 nuovi impianti (+66%) quasi tutti di piccole dimensioni con potenza minore di 1 MW. Se la classe compresa tra 1 e 10MW ha subito una flessione negativa, si è registrato un aumento del 17% del numero degli impianti di grandi dimensioni con potenza maggiore di 10 MW. Nel 2010 la potenza eolica installata ha rappresentato il 19% di quella relativa all'intero parco impianti rinnovabile.

Per il settore eolico, la maggior parte delle norme tecniche appartengono alla serie CEI EN 61400, che comprende diverse parti che trattano aspetti specifici dei sistemi di generazione a turbina eolica come, ad esempio, le prescrizioni di progettazione, la misura delle prestazioni, la verifica del potenziale impatto sull'ambiente (rumore) e sulla rete (qualità della potenza).

Queste norme si rivolgono sia al costruttore di aerogeneratori, ma anche al progettista e quindi al committente dando indicazioni utili sia per la scelta del modello di aerogeneratore strutturalmente più idoneo alle caratteristiche del sito che per l'accertamento delle prestazioni delle macchine.

Le 3 parti principali di questa serie sono, rispettivamente:

- la CEI EN 61400-1 che fornisce le prescrizioni di progetto per aerogeneratori di qualsiasi taglia, con specifico riferimento alla loro integrità strutturale;
- la CEI EN 61400-2 che fornisce requisiti analoghi, ma semplificati, per gli aerogeneratori di piccola taglia ossia quelli con area spazzata dal rotore inferiore a 200 m²;
- la CEI EN 61400-3 che tratta aspetti specifici degli aerogeneratori installati in acque costiere (installazioni *offshore*).

In *tabella 5* sono riassunte le principali norme CEI di riferimento nel settore eolico.

Tabella 4

SETTORE EOLICO						
Classi di potenza (MW)	2009		2010		Var % 2010/2009	
	n.	MW	n.	MW	n.	MW
P ≤ 1 MW	24	14,7	191	27,5	+695,8	+87,6
1 MW < P ≤ 10 MW	106	491,1	105	488,6	0,9	0,5
P > 10 MW	164	4.392,2	191	5.298,2	+16,5	+20,6
Totale	294	4.897,9	487	5.814,3	+65,6	+18,7

Fonte: GSE

Tabella 5

PRINCIPALI NORME CEI DI RIFERIMENTO NEL SETTORE EOLICO
CEI EN 61400-1 - Turbine eoliche (Prescrizioni di progettazione)
CEI EN 61400-2 - Turbine eoliche (Prescrizioni di progettazione degli aerogeneratori di piccola taglia)
CEI EN 61400-3 - Turbine eoliche (Prescrizioni di progettazione degli aerogeneratori offshore)
CEI EN 61400-12-1 - Sistemi di generazione a turbina eolica (Misure delle prestazioni di potenza degli aerogeneratori)
CEI EN 50308 - Aerogeneratori - Misure di protezione - (Prescrizioni di progetto, esercizio e manutenzione)

CEI EN 61400-25-1 - Sistemi di generazione a turbina eolica (Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Descrizione complessiva di principi e modelli)

CEI EN 61400-21 - Turbine eoliche (Misura e valutazione delle caratteristiche di qualità della potenza elettrica di aerogeneratori collegati alla rete)

CEI UNI EN 45510-5-3 - Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione dell'energia elettrica (Turbine eoliche)

Tabella 6

SETTORE IDROELETTRICO						
Regione	2009		2010		Var % 2010/2009	
	n.	MW	n.	MW	n.	MW
Piemonte	498	2.455,8	595	2.479,4	+19,5	+1,0
Valle d'Aosta	64	882,1	78	901,5	+21,9	+2,2
Lombardia	351	4.951,2	390	4.987,8	+11,1	+0,7
Trentino-Alto Adige	292	3.112,5	558	3.138,3	+42,3	+0,8
Veneto	201	1.100,2	256	1.105,9	+27,4	0,5
Friuli-Venezia Giulia	144	473,6	162	491,1	+12,5	+3,7
Liguria	42	74,8	58	77,2	+38,1	+3,3
Emilia Romagna	74	296,5	89	298,9	+20,3	+0,8
Toscana	98	332,4	115	337,1	+17,3	+1,4
Umbria	30	510,0	33	510,4	+10,0	+0,1
Marche	106	232,7	121	236,2	+14,2	+1,5
Lazio	69	399,9	70	400,0	+1,4	+0,0
Abruzzo	53	1.001,9	57	1.002,6	+7,5	+0,1

Molise	26	84,3	28	86,3	+7,7	+2,3
Campania	27	343,7	33	344,7	+22,2	+0,3
Puglia	-	-	2	0,6	nv	nv
Basilicata	8	129,3	10	132,1	+25,0	+2,2
Calabria	32	722,1	40	728,6	+25,5	+0,9
Sicilia	17	152,2	17	151,3	+0,0	-0,6
Sardegna	17	466,2	17	466,2	+0,0	+0,0
Totale	2.249	17.721,5	2.729	17.876,2	+21,3	+0,9

Fonte: GSE

SETTORE IDROELETTRICO

In Italia, la fonte idraulica viene sfruttata specialmente nel settentrione dove esistono le condizioni ideali per il suo utilizzo. A fine 2010, risultano quindi installati nel nord Italia l'80% degli impianti idroelettrici. Anche in termini di potenza, il 75% è stato installato nelle Regioni del nord Italia. L'unica Regione del Centro- Sud che si è contraddistinta per lo sfruttamento della fonte idraulica è stata l'Abruzzo con 1.003 MW di potenza installata.

Dal 2010 anche in Puglia risultano impianti idroelettrici (0,6 MW).

I comitati tecnici di riferimento per il settore idroelettrico sono due:

- il CT2 "Macchine rotanti";
- il CT4/5 "Motori primi idraulici e turbine a vapore".

Il primo si occupa di macchine rotanti e quindi, con riferimento al settore idroelettrico e non solo, è il comitato di riferimento per quanto riguarda le norme che riguardano i generatori, mentre il secondo tratta degli aspetti relativi ai motori primi, in questo caso le turbine idrauliche specificandone le prove di accettazione, di collaudo, la valutazione di aspetti specifici come, ad esempio, la misura delle vibrazioni o la valutazione dell'erosione da cavitazione.

La *tabella 7* sintetizza le principali norme CEI di riferimento nel settore idroelettrico.

Tabella 7

PRINCIPALI NORME CEI DI RIFERIMENTO NEL SETTORE IDROELETTRICO
CEI EN 60193 -Turbine idrauliche, pompe di accumulazione, pompe-turbine. Prove di accettazione sui modelli
CEI EN 60041 - Prove di collaudo in sito per la determinazione delle prestazioni idrauliche delle turbine idrauliche, delle pompe di accumulazione e delle pompe-turbine
CEI EN 60994 - Guida per la misura in sito delle vibrazioni e delle pulsazioni nelle macchine idrauliche (turbine, pompe di accumulazione e pompe-turbine)

CEI EN 60609-1 - Turbine idrauliche, pompe di accumulazione e pompe-turbine - Valutazione dell'erosione da cavitazione. Parte 1: Valutazione nelle turbine a reazione, nelle pompe di accumulazione e nelle pompe-turbine

CEI EN 60609-2 - Valutazione della erosione da cavitazione nelle turbine idrauliche, nelle pompe di accumulazione e nelle pompe turbine. Parte 2: Turbine Pelton

CEI EN 62270 - Automazione di centrali di produzione idroelettriche. Guida per sistemi di controllo basati su computer

CEI EN 61116 - Guida per l'equipaggiamento elettromeccanico di piccoli impianti idroelettrici

CEI EN 62006 - Macchine idrauliche - Prove di accettazione per piccole installazioni idroelettriche

CEI UNI EN 45510-2-6 - Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione dell'energia elettrica. Parte 2-6: Apparecchiature elettriche. Generatori

- Riferimenti

GSE - rapporto statistico 2010: impianti a fonti rinnovabili

[1] *La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili modifica e abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. La direttiva 2009/28/CE è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (cosiddetto "decreto Romani").*

[2] *Secondo la norma CEI 0-16, si definiscono "utenti attivi" gli impianti che contengono qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete. Gli "utenti passivi" sono definiti per differenza, ossia sono tutti quelli che non rientrano nella categoria precedente.*

[3] *Delibera ARG/elt 33/08 "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV"*

[4] *Queste prescrizioni non sono rilevanti ai fini la connessione dell'impianto di produzione alla rete del distributore.*

[5] *Le delibere AEEG ARG/elt 187/11 e ARG/elt 199/11 individuano infatti la norma CEI come il documento che fissa le condizioni tecniche per la connessione dei clienti finali alle reti di distribuzione con livello di tensione non superiore a 1 kV sia nel caso di utenti passivi (ARG/elt 199/11 - TIC) che attivi (ARG/elt 187/11 - TICA).*

[6] *Gli aspetti trattati dalle norme riguardano principalmente, la sicurezza elettrica, le caratteristiche costruttive, la qualificazione e le prove relative a tutti questi aspetti.*

[7] *L'allegato 1, D.M. 5 maggio 2011 afferma infatti che gli impianti fotovoltaici "devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella guida CEI 82-25".*

Qualità e certificazione

**Controlli nei "mystery audit": caso pratico di applicazione al servizio idrico integrato**

Il *mystery audit* è uno strumento innovativo per la valutazione delle *performance* degli addetti nell'erogazione del servizio e ancor di più uno strumento per aiutare i *manager* a migliorare il servizio offerto al cliente. Questa tipologia di *audit* permette di ottenere valutazioni oggettive di tutti gli aspetti relativi al servizio erogato basate sui dati raccolti da *auditor* che si mettono nell'ottica del cliente e vivono l'esperienza del servizio. Il caso studio, preso in esame, è quello di una società che opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività estremamente delicata in quanto richiede un servizio sempre migliore non solo in termini di parametri chimico-fisici dell'acqua distribuita in rete o degli effluenti derivanti dagli impianti di depurazione, ma anche di competenza e disponibilità del personale in risposta a normali esigenze di interfaccia utente-cliente.

Eleonora Perotto, Daniele Bressan, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9


Gli *audit* in incognito, chiamati anche "*mystery audit*", sono nati negli USA agli inizi del '900 come forma di investigazione e si sono perfezionati negli anni '40 con la nascita del "*mystery shopping*" il cui scopo era quello di incrementare la qualità del servizio offerto al cliente da parte di attività di vendita.

Benché in Europa l'applicazione di questa metodologia abbia preso piede solo a cominciare dagli anni '90, essa è oggi molto diffusa e in costante crescita, come nel resto del mondo: negli Stati Uniti, ad esempio, gli *audit* in incognito sono molto utilizzati nell'ambito della formazione, presso *resort* internazionali e anche nel settore della ristorazione [riferimento a bibliografia: [1]. Lo "*Smiling Report 2011*", documento che riporta i dati delle verifiche in incognito svolte nel 2010 da aziende specializzate in tutto il mondo relativamente agli aspetti di accoglienza del cliente (ad esempio sorrisi e saluti di benvenuto), riporta ben 1.200.000 risposte raccolte durante l'attività di *audit* [2], a dimostrazione della sempre maggior diffusione di questo strumento.

Il crescente interesse verso questo tipo di *audit* ha portato nel 2008 alla pubblicazione della specifica tecnica UNI/TS 11312, la cui finalità è quella di supportare i possibili fruitori nello svolgimento di questa tipologia di verifica, sempre più utilizzata in relazione alla possibilità di essere impiegata non solo come metodo per valutare la qualità del servizio offerto dal punto di vista del cliente ma anche come strumento di gestione per i *manager*, grazie al *feedback* inerente le prestazioni dei propri addetti (*benchmarking* competitivo).

Figura 1

- Fasi principali per la progettazione e l'esecuzione dell'*audit* in incognito



Principi e finalità degli *audit* in incognito

L'*audit* in incognito trova nella specifica tecnica UNI/TS 11312:2008 "*Linee guida per audit in incognito*" il principale documento di riferimento, per la sua progettazione, programmazione, pianificazione ed esecuzione presso organizzazioni erogatrici di servizi [3].

Questo tipo di *audit* segue, di fatto, gli stessi principi enunciati dalla norma UNI EN ISO 19011:2012 (a eccezione del principio di integrità, aggiunto dalla nuova edizione) per gli *audit* "tradizionali": comportamento etico, imparzialità, adeguata professionalità, indipendenza e approccio basato sull'evidenza [4].

Tuttavia, la UNI/TS 11312 evidenzia in maniera più puntuale alcuni aspetti etici ricordando, ad esempio, che:

- la metodologia degli *audit* in incognito dovrebbe essere condivisa da altri soggetti eventualmente coinvolti quali sindacati o associazioni di categoria che sarebbe opportuno ne sottoscrivessero le regole;
- il personale verificato dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il proprio lavoro può essere oggetto di *audit* in incognito non pianificati, le cui risultanze non possono però essere utilizzate per l'applicazione di sanzioni o per provvedimenti disciplinari;
- dovrebbe essere richiesto il consenso del personale nel caso si utilizzino i risultati degli *audit* in incognito per programmi di incentivazione.

Le suddette precisazioni sono importanti in quanto la principale finalità degli *audit* in incognito è la valutazione in tempo reale della qualità di qualsiasi tipo di servizio e/o prodotto offerto da un'organizzazione mediante la simulazione di comportamenti e azioni di un cliente (in base al settore in esame, si parla di "*mystery shopper*" se viene simulato un acquisto, "*mystery guest*" se viene simulata una visita a una struttura ricettiva, "*mystery patient*" se vengono verificati i servizi di una struttura sanitaria, "*mystery learning*" se viene verificato un corso di formazione, "*mystery public*" se viene verificata l'efficacia e l'efficienza di un servizio pubblico, "*mystery call*" se vengono simulate richieste telefoniche ecc.) [3].

Gli *audit* in incognito sono, inoltre, uno strumento innovativo per la valutazione delle *performance* degli addetti al servizio e ancor di più uno strumento per aiutare i *manager* a migliorare il servizio

offerto al cliente. Questa tipologia di *audit* permette, infatti, di ottenere valutazioni oggettive di tutti gli aspetti relativi al servizio erogato basate sui dati raccolti da *auditor* che si mettono nell'ottica del cliente e vivono l'esperienza del servizio. La valutazione effettuata durante la visita, essendo basata su dati raccolti da una terza parte, permette al *manager* di poter discutere della *performance* degli addetti al servizio senza che gli stessi abbiano l'impressione che il giudizio sul loro operato sia soggettivo o influenzato da preconcetti. La tecnica del "*mystery audit*" permette, infatti, di completare la valutazione della *performance* del processo di erogazione del servizio con due caratteristiche che solitamente non sono contemplate da altri metodi di valutazione: l'imprevedibilità del momento di valutazione e la tempestività dei risultati che, spesso, sono disponibili il giorno dopo la visita in incognito e vengono perciò discussi con il personale quando lo svolgimento del servizio del giorno precedente è ancora vivido nella memoria [1]. Proprio per quanto appena descritto, al ciclo di *audit* in incognito dovrebbe essere sempre associato un progetto formativo sia per insegnare al personale dedicato al servizio auditato ciò che si è imparato sulle esigenze del cliente e sulle sue aspettative, nonché sui punti di forza del servizio reso, sia per meglio far comprendere gli spunti di miglioramento rilevati durante la verifica. La definizione di un programma di *mystery audit* è, inoltre, auspicabile in quanto, la sola comunicazione di questo intento, stimola gli addetti al servizio a una maggior attenzione verso le esigenze del cliente e quindi al raggiungimento di *performance* più elevate [5]. Infine, si evidenzia che i *mystery audit* possono essere utilizzati anche per comparare il servizio reso da diversi punti di vendita o da più filiali della stessa azienda introducendo pertanto uno stimolo competitivo [5]. Entrando nel merito degli aspetti operativi, la specifica tecnica UNI /TS 11312 sottolinea che l'*audit* dovrebbe basarsi su requisiti progettati, definiti, validati e condivisi con il committente prima di avviare le attività "in campo". L'organizzazione dovrebbe, quindi, definire gli aspetti chiave del servizio e i relativi *standard* di qualità, identificare il metodo di misura e informare contestualmente gli addetti al servizio così da porli nelle condizioni di poter migliorare le proprie *performance* in vista dell'*audit*. Successivamente dovrebbero essere definiti gli scenari da utilizzare per simulare il comportamento del cliente con la descrizione dei comportamenti, dei ruoli e della "sceneggiatura" da seguire, la strumentazione da utilizzare durante la visita e infine l'eventuale addestramento necessario affinché gli *auditor* possano svolgere adeguatamente la verifica. In *figura 1* sono riassunte le principali fasi della progettazione e l'esecuzione di un *mystery audit*.

Infine, è bene evidenziare che l'attività di *auditing* in incognito, rispetto a un *audit* tradizionale, comportando la necessità di mantenere l'anonimato, rende necessario che l'*auditor* sia dotato, non solo di tutte le caratteristiche enunciate dalla ISO 19011, ma anche di:

- risolutezza, sia per far fronte a eventuali imprevisti sia per prestare attenzione ai parametri da valutare pur dovendosi comportare come un normale cliente;
- grande capacità di osservazione;
- buona memoria, poiché nella maggior parte dei casi non è possibile prendere appunti durante la visita.

L'*auditor* deve, altresì, essere provvisto di strumenti adeguati per poter condurre in maniera efficace la visita: portabilità e facilità d'uso sono, ad esempio, caratteristiche imprescindibili per poter essere usati "in incognito" [3].

Tabella 1

Stralcio scheda n. 4, D.P.C.M. 29 aprile 1999: indicatori della continuità del servizio		
Fattori di qualità (<i>standard</i> che il servizio deve garantire e realizzare)	Indicatori di qualità	Standard (valori da stabilire a cura del gestore del SII)
Interventi programmati	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	N. giorni
Sospensioni programmate	Durata massima delle sospensioni programmate della fornitura	N. ore/giorni
Pronto intervento	Modalità di accesso al servizio e tempi massimi di intervento	24h/24h
Ricerca programmata delle perdite	Chilometri sottoposti annualmente a controllo su totale chilometri rete	N. chilometri

Il servizio idrico integrato: principi e indicatori di prestazione

Il servizio idrico integrato (SII) rappresenta l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Da sempre considerato dalla popolazione come fondamentale e, proprio per questo, oggetto di particolare osservazione da parte dell'opinione pubblica, in seguito al *referendum* tenutosi nel giugno 2010, oggi più che mai questo servizio è al centro dell'attenzione. Il cittadino richiede un servizio sempre migliore non solo in termini di parametri chimico-fisici dell'acqua distribuita in rete o degli effluenti derivanti dagli impianti di depurazione, ma anche di competenza e disponibilità del personale in risposta a normali esigenze di interfaccia utente-cliente (ad esempio stipula contratto), come in situazioni emergenziali (mancata erogazione dell'acqua, segnalazioni di anomalie su reti fognarie ecc.).


Il legislatore, più volte intervenuto per regolamentare gli *standard* di qualità relativi al SII, con D.P.C.M. 27 gennaio 1994 [1], ha stabilito i principi per l'erogazione dei servizi e con D.P.C.M. n. 47/1996 [2], ha stabilito che il soggetto gestore debba adottare un sistema di gestione della qualità quando l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Successivamente con D.P.C.M. 29 aprile 1999 [3], è stato indicato lo schema generale di riferimento per la predisposizione della "carta" del servizio idrico integrato che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e che costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura (anche la Regione Lombardia è intervenuta sul tema con la D.G.R. 1° ottobre 2008, n. 8/8129, recante "*Schema tipo Carta dei Servizi del S.I.I.*"). La "carta dei servizi", che il gestore del SII deve adottare e personalizzare, oltre a stabilire principi e criteri per l'erogazione dei servizi, quali ad esempio i principi di eguaglianza, imparzialità nei confronti degli utenti e il principio di continuità nell'erogazione del servizio, stabilisce anche i tempi da rispettare nei diversi tipi di intervento e situazioni: rappresenta, quindi, un documento fondamentale per stabilire gli indicatori di prestazione del SII. Il predetto D.P.C.M. 29 aprile 1999, riporta in appendice apposite schede esplicative per stabilire gli indicatori di qualità di alcuni aspetti relativi al servizio, tra cui le modalità di accesso e i tempi massimi di intervento per il servizio di pronto intervento (*tabella 1*).

Anche la "Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche", alla quale è da poco subentrata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tra i cui compiti vi era quello di monitorare l'efficienza e l'efficacia del SII, aveva implementato alcuni indicatori gestionali riguardanti la qualità e l'efficacia della gestione dei servizi nell'ambito del rapporto con l'utente e con l'ambiente con particolare riferimento alla qualità percepita dai cittadini.

Tra gli indicatori considerati vi era il tempo medio di riparazione guasti delle reti di acquedotto e fognatura inteso come l'intervallo di tempo intercorrente fra il momento della segnalazione del guasto e quello del completamento della riparazione [6].

Figura 2


- Suddivisione del territorio nelle zone di competenza di ciascuna sede operativa al momento dell'esecuzione dei *mystery audit*



Sede	Abitanti serviti	UtENZE servite	Km rete acquedotto	Km rete fognatura	Sorgenti	Pozzi	Serbatoi
1	37.505	40.543	799	640	150	9	184
2	43.616	45.701	950	675	81	34	165
3	76.537	50.408	1.202	885	6	48	30
4	42.026	24.672	470	646	0	31	15
5	14.031	13.320	499	495	89	6	140
Totale	213.715	174.644	3.920	3.341	326	128	534

Figura 3

- Schema del processo di reperibilità con indicazione dei tempi misurati durante le attività di *audit* in incognito



Il controllo dei requisiti della "carta dei servizi" del gestore del SII: un caso studio

Il soggetto del caso studio è un gestore del SII di una provincia del nord Italia, società certificata secondo lo *standard* UNI EN ISO 9001:2008 e che, di conseguenza, presenta un articolato programma di verifiche ispettive interne.

La struttura della società prevede, oltre a una sede direzionale, anche cinque sedi territoriali, operativamente autonome per quanto riguarda la gestione ordinaria del servizio e del rapporto con l'utenza, ciascuna delle quali, limitatamente a quanto di competenza e all'interno di alcune linee guida stabilite dalla sede direzionale, ha facoltà di strutturare il servizio secondo le proprie esigenze e secondo le esigenze della popolazione. In *figura 2* è illustrata la suddivisione del territorio gestito nelle zone facenti capo alle sedi operative sparse nella Provincia.

In questo contesto, la società oggetto del caso studio, tramite una società specializzata, ha svolto un'indagine di *customer satisfaction* mirata alla valutazione di alcuni aspetti del servizio erogato, da cui è emersa l'aspettativa degli intervistati a un miglioramento della facilità del contatto telefonico (giudicato non in linea con le aspettative) e della tempestività degli interventi in caso di guasto (giudicata migliorabile). A valle di questi risultati, la società ha implementato alcune soluzioni organizzative e in particolare ha stabilito di effettuare, in via sperimentale, un ciclo di *audit* in incognito.

Tabella 2

- Risultanze del <i>mystery call</i> per il servizio del <i>call center</i> (obiettivo di dettaglio 1)					
Media n. squilli	Risposta operatore				Media durata della chiamata (minuti)
	Applicazione formula di benvenuto	Qualifica società	Qualifica operatore	Richiesta dati <i>standard</i>	
1,25	100%	100%	60%	100%	3,4

Tabella 3

- Risultanze del <i>mystery call</i> per la richiamata del reperibile (obiettivi di dettaglio 2 e 4)					
Media tempo di richiamata	Risposata reperibile				
	Qualifica società	Qualifica reperibile	Cortesia ed educazione	Dimostrazione di empatia e disponibilità	Corretta comprensione del problema
7,3 minuti [*]	66%	66%	100%	66%	66%

[*] Non comprende lo scenario n. 1 poiché il reperibile tecnico è giunto sul posto senza richiamare il segnalante.

Tabella 4

- Risultanze del <i>mystery call</i> sul servizio di reperibilità (obiettivi di dettaglio 3, 5 e 6)					
Media tempo intervento	Visibilità marchio aziendale			Consapevolezza del ruolo da parte del reperibile	Corretta conoscenza del processo da parte del reperibile
	Utilizzo cartellino di riconoscimento	Utilizzo automezzo aziendale	Utilizzo capi d'abbigliamento aziendali		
33 minuti	0%	33%	33%	Buona	66%

Tabella 5

- Risultanze delle attività di riscontro dati a chiusura dell'<i>audit</i> (obiettivo di dettaglio 7)								
Correttezza E-mail call center	Correttezza dati di registrazione chiamata			Correttezza descrizione intervento	Correttezza ora e giorno	Firma utente	Correttezza centro di costo e commessa	Correttezza richiesta liquidazione intervento
	Segnalante	Servizio	Luogo					
100%	80%	80%	80%	66%	100%	0%	80%	100%

Obiettivi dei *mystery audit* e definizione dei parametri di valutazione

La finalità ultima degli *audit* in incognito, effettuati nel corso del 2011, aveva come obiettivo l'identificazione delle aree di potenziale miglioramento del servizio di pronto intervento, finalizzato anche all'elaborazione di uno studio di *benchmarking* tra le varie sedi operative. In particolare, sono stati individuati i seguenti obiettivi di dettaglio (e relativi ambiti di valutazione):

- verifica dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di *call center* aziendale affidato in *outsourcing*. Sono stati valutati i seguenti aspetti:
 - numero di squilli prima della risposta dell'operatore (accettabile se inferiore a 3);
 - formula *standard* per la risposta da parte dell'operatore del *call center* (saluto con qualifica mediante nome della società e nome proprio);
 - comprensione della richiesta (l'operatore deve capire a quale servizio acquedotto, fognatura, depurazione e zone di competenza afferisce il problema segnalato. A tal fine, possono essere poste domande di chiarimento oppure può essere ripetuta la descrizione della richiesta per ottenere conferma di quanto capito);
 - presenza di dati *standard* necessari a indirizzare correttamente il personale reperibile e per poter rintracciare il segnalante;
- valutazione del tempo di richiamata (inteso quale tempo intercorrente tra la segnalazione al *call center* e la chiamata del reperibile al segnalante: ritenuto accettabile se inferiore a 15 minuti);
- valutazione del tempo di intervento del personale reperibile sul posto (inteso come tempo intercorrente dal momento della segnalazione al momento dell'arrivo: la "carta dei servizi" prevede un ora per il servizio di acquedotto e fognatura e 2 ore per il servizio di depurazione);
- valutazione della disponibilità, cortesia e orientamento al cliente del personale reperibile. Sono stati valutati i seguenti aspetti:
 - formula *standard* di presentazione del reperibile durante la chiamata al segnalante (saluto con qualifica mediante nome della società e nome proprio);
 - cortesia ed educazione del reperibile durante la chiamata;
 - disponibilità ed empatia mostrata dal reperibile verso il segnalante al telefono (l'utente deve sentirsi considerato e percepire l'attenzione del personale per il proprio problema);
- valutazione della visibilità del marchio societario (verifica dei seguenti aspetti inerenti le modalità di presentazione del personale reperibile: utilizzo di autovettura, indumenti e cartellino di riconoscimento con logo aziendale);
- valutazione della consapevolezza del personale in termini di importanza del ruolo rivestito rispetto agli obiettivi della reperibilità, con riferimento alla conoscenza dei processi di acquedotto, fognatura e depurazione (domande dirette a valle delle attività "in incognito");
- verifica del grado di conformità dei processi previsti dal sistema di gestione per la qualità aziendale e dell'applicazione uniforme degli stessi tra le varie sedi (effettuata mediante analisi dei protocolli aziendali e delle modalità di chiusura delle segnalazioni aperte durante le attività in campo).

Pianificazione dei mystery audit: quali scenari?

Stabiliti gli obiettivi, e i relativi parametri di valutazione, è stato stilato il programma di *audit* elaborando gli scenari per lo svolgimento delle attività, in considerazione non solo della "carta dei servizi" e dei regolamenti di fornitura (documenti pubblici fondamentali che regolano il rapporto della società con gli utenti), ma anche delle procedure e degli ordini di servizio aziendali. In particolare, è stato considerato l'ordine di servizio che regola l'attività di reperibilità oltre il normale orario di lavoro, che suddivide il personale reperibile in tecnico e operativo, demandando al primo il rapporto telefonico con l'utente e l'eventuale sopralluogo di verifica della situazione e al secondo, qualora venga allertato dal primo, l'intervento sul posto con mezzi e attrezzature (in *figura 3* sono indicati sia gli attori coinvolti nel servizio di reperibilità che i tempi sottoposti ad *audit*).

La programmazione degli *audit*, avvenuta di concerto con la direzione e il dirigente del settore che si occupa del servizio di reperibilità, ha visto la predisposizione di scenari costruiti tenendo conto del fatto che le segnalazioni dovessero:

- simulare accuratamente situazioni reali (ad esempio malfunzionamenti di impianti realmente verificatisi in precedenza);
- essere in grado di provocare l'uscita sul posto del personale reperibile per poter stimare il tempo di intervento.

Inoltre, al fine di non interferire con reali necessità di pronto intervento, è stato deciso che prima di ciascuna simulazione sarebbe stato verificato lo stato delle segnalazioni presso il *call center* aziendale.

Gli scenari, su indicazione della direzione, hanno coinvolto due delle quattro sedi e tutti i servizi gestiti (acquedotto, fognatura e depurazione). In collaborazione con il dirigente del servizio, sono state predisposte le quattro simulazioni illustrate di seguito:

- *servizio di reperibilità acquedotto - sede di zona n. 3*: simulazione di copiosa perdita stradale con allagamento del seminterrato del segnalante. La simulazione ha previsto di riferire puntualmente il civico dell'abitazione per rendere più credibile la segnalazione. La telefonata è stata effettuata da un privato cittadino, che ha dato la propria disponibilità e che è stato opportunamente istruito, alla presenza degli *auditor*.

- *servizio di reperibilità depurazione - zona unica*: simulazione di reflui di colore blu con presenza abbondante di schiuma in uscita da uno dei depuratori aziendali. Lo scenario è stato progettato tenendo conto che questo impianto di depurazione è soggetto periodicamente a scarichi contenenti residui di colorazione derivanti dall'attività di tintoria. La prova è stata effettuata simulando una telefonata da parte degli *auditor* che si sono presentati come appassionati di aeromodellismo, considerato che nei pressi del depuratore individuato si effettuano prove di volo di aeromodelli.

- *servizio di reperibilità fognatura - sede di zona n. 3*: simulazione dell'attivazione di uno sfioratore del collettore sovracomunale che recapita nel fiume Serio nei pressi della pista ciclo-pedonale. La segnalazione è stata effettuata dagli *auditor* che si sono presentati come cittadini a passeggio. Questo scenario non ha previsto la rilevazione dei tempi di intervento poiché gli stessi venivano già valutati con il primo scenario.

- *servizio di reperibilità fognatura - sede di zona n. 1*: simulazione di rigurgito di acque reflue da un pozzetto d'ispezione fognaria con sversamento su pubblica via. Lo scenario è stato simulato nella piazza principale del comune più abitato della zona. La segnalazione è stata effettuata dagli *auditor* che si sono presentati come cittadini a passeggio.

Svolgimento degli audit e analisi di dati raccolti in campo

Gli *audit* sono stati svolti durante un sabato del mese di maggio nell'arco dell'intera giornata. Come strumento in dotazione è stato usato un cronometro per poter prendere accuratamente nota dei tempi, arrotondati al minuto secondo. Nelle *tabelle 2 e 3* sono riassunte le principali risultanze ottenute dal *mystery call* sul servizio del *call center* e sulla richiamata del personale reperibile. La *tabella 4* riporta, invece, le principali risultanze del *mystery public* sul servizio di pronto intervento per il ciclo idrico integrato.

Ulteriori attività a chiusura dell'audit

Per completare le attività di *audit* e valutare anche l'obiettivo di dettaglio n. 7 (verifica del grado di conformità dei processi previsti dal sistema di gestione per la qualità aziendale e dell'applicazione uniforme degli stessi tra le varie sedi), sono state controllate le modalità di chiusura delle chiamate tramite l'analisi della documentazione che ciascun ufficio coinvolto è tenuto a compilare e archiviare.

Questa verifica riveste molta importanza se si tiene conto del fatto che la società è frutto di accorpamenti successivi e interessa un vasto territorio.

Sono stati quindi analizzati, anche con riferimento alla *figura 3*, i seguenti aspetti:

- correttezza della segnalazione inviata elettronicamente dal *call center* alla sede di riferimento (dati del segnalante, tipo di chiamata, tipo di servizio ecc.);
- correttezza della registrazione della chiamata effettuata dal personale impiegatizio (tutte le segnalazioni pervenute vengono registrate nel database aziendale per poter effettuare periodicamente l'analisi dei dati);
- correttezza della compilazione del modulo di intervento, con particolare riferimento a:
 - indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento effettuato;
 - firma del segnalante o dell'intestatario del contratto di fornitura;
 - indicazione del centro di costo e della commessa;
- correttezza della richiesta di liquidazione dell'intervento in reperibilità e della relativa approvazione data dal responsabile del personale reperibile.

Le risultanze delle attività di riscontro dati a chiusura dell'*audit* sono illustrate in *tabella 5*.

Risultati dei mystery audit

Premesso che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di dettaglio, gli *audit* hanno evidenziato un ottimo impegno del personale e il fatto che il servizio di reperibilità garantisce la necessaria tempestività di intervento (i tempi previsti dalla "carta dei servizi" sono stati sempre rispettati con eccezione dell'ultima simulazione che ha evidenziato un minuto di ritardo).

In sintesi, la società ha ottenuto dall'attività di *audit* in incognito i seguenti spunti per il miglioramento del servizio reso:

- è opportuno migliorare le modalità con le quali il personale reperibile e gli operatori del *call center* si qualificano durante i contatti telefonici e *in situ* ai fini di una più corretta trasparenza verso il pubblico.

Analogamente, anche nell'ottica di rafforzamento del marchio aziendale, è necessario migliorare le modalità di utilizzo delle autovetture aziendali, degli indumenti e dei tesserini di riconoscimento;

È opportuno migliorare la formalizzazione degli interventi effettuati tramite la compilazione dei moduli in dotazione ai reperibili ai fini di una più corretta rendicontazione dell'intervento e per non incorrere in contenziosi con il cliente;

- è opportuno migliorare la procedura per la chiusura delle chiamate con riferimento alle casistiche per le quali si rende necessario mantenere una registrazione completa delle uscite anche ai fini della rendicontazione;
- potrebbe essere utile esplicitare più dettagliatamente le modalità organizzative del servizio di reperibilità meglio ricomprendendo eventuali differenze organizzative da zona a zona anche in funzione del personale disponibile presso ciascuna sede territoriale;
- potrebbe essere utile prevedere modalità alternative per i contatti telefonici dei reperibili al fine di *bypassare* eventuali mancanze di copertura del servizio telefonico;
- potrebbe essere opportuno dotare il personale reperibile di apparecchiature atte a documentare la situazione riscontrata.

Conclusioni

Il caso illustrato dimostra come lo svolgimento di *mystery audit* possa fornire risultati interessanti per migliorare sia l'efficacia che l'efficienza del servizio offerto dai gestori del ciclo idrico integrato. Questa tecnica permette, infatti, ad esempio, di monitorare le prestazioni delle attività del sistema di pronto intervento esattamente nel momento in cui il servizio viene erogato, ponendosi nell'ottica del cliente e nella condizione "qui e ora" [7].

In particolare, la scelta di eseguire *mystery audit* e non verifiche ispettive tradizionali ha portato la società a ricavare evidenze che altrimenti non sarebbero state raccolte e quindi a un'analisi più approfondita degli spunti di miglioramento del processo di pronto intervento.

Sono state, inoltre, ricavate preziose informazioni sul servizio di *call center*, affidato in *outsourcing*, che riveste particolare importanza visto il ruolo della società oggetto del caso studio nei confronti della cittadinanza.

I *mystery audit* hanno anche permesso di effettuare una comparazione del servizio erogato dalle diverse sedi aziendali. I dati raccolti presso ciascuna sede sono stati da subito utilizzati dai responsabili per indirizzare i miglioramenti locali, mentre i dati complessivi, raccolti e raffrontati su tutte le sedi, sono stati utilizzati dalla direzione aziendale e dal *management* per verificare i *trend* globali di erogazione del servizio.

Ancora, le risultanze raccolte durante gli *audit* sono state utilizzate per comunicare al personale che svolge il servizio quanto si è imparato sulle esigenze del cliente e sulle sue aspettative, questo approccio potrebbe esser utilizzato in futuro anche per formare il personale neo assunto, come suggerito da taluni autori [8].

L'attività di *mystery audit*, infine, si ritiene che possa essere utile per verificare non solo la risposta della società in termini di qualità del servizio (competenza ed efficacia del personale) e di conformità ai tempi stabiliti dalla "carta dei servizi", ma anche con riferimento alla gestione delle implicazioni ambientali legate alle emergenze.

- Bibliografia

- [1] R.C. Ford, G.P. Latham, G. Lennox, (2011). "Mystery shoppers: a new tool for coaching employee performance improvement", *Organizational Dynamics*, n. 40, pp. 157-164.
- [2] Sito "Smiling report": <http://www.smilingreport.com/>
- [3] UNI, (2008). UNI /TS 11312:2008: "Linee guida per audit in incognito".
- [4] UNI, (2012). UNI EN ISO 19011:2012: "Linee guida per audit di sistemi di gestione".
- [5] Checchi F. (2007). L'*audit*? Un mistero. *Rivista TÜV SÜD Journal*, n. 4, pp. 24-25.
- [6] Commissione Nazionale per la Vigilanza delle Risorse Idriche, (2011) - Disciplinary tecnico. (www.autorita.energia.it www.conviri.it).
- [7] De Sperati U. e Piacentini W., (2009). "Il Mystery Client. Una metodologia efficace per verificare la qualità in incognito" (www.uni.com).
- [8] E. Kocevar-Weidinger, C. Benjes Small, E. Ackermann and V.R. Kinman, (2010). "Why and how to mystery shop your reference desk", *Reference Services Review* Vol. 38, n.1, pp. 28-43.

[1] "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (*in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43*)

[2] "Disposizioni in materia di risorse idriche" (*in S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62*)

[3] "Schema generale per la predisposizione delle carte dei servizi nel settore idrico" (*in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1999, n. 126*)



Sicurezza - Conversione del DL 5/2012: le nuove "semplificazioni"

Nell'ambito degli interventi messi a punto dal Governo finalizzati a incentivare lo sviluppo economico dell'Italia, in questo momento così difficile un ruolo centrale è stato riconosciuto alla semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Infatti, proseguendo la strada inaugurata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con la conversione in legge del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", operata dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore è intervenuto su diversi ambiti disciplinari e settoriali, introducendo alcune innovazioni che riguardano anche la salute e la sicurezza sul lavoro.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Tra le novità introdotte con la conversione del D.L. n. 5/2012 [1], con legge n. 35/2012, nell'ambito del settore inerente alla tutela della salute e alla sicurezza del lavoro è di rilievo, in particolare, quella relativa alle ispezioni per le quali, rispetto al testo originario del D.L. n. 5/2012, in sede di conversione è stato compiuto un notevole passo indietro, lasciando però ancora una volta in sospeso diverse questioni irrisolte di notevole rilevanza. Sono state apportate anche alcune importanti modifiche alla disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (DURC), in materia di appalti e al regime dell'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza con l'estensione di alcuni poteri anche alle ASL. Il quadro generale è completato da alcune precisazioni e "limature" normative per quanto riguarda la segnalazione certificata d'inizio attività (art. 2 e 12) e in materia di certificazione degli impianti (art. 9) e di riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, di ampliamento e di manutenzione (art. 34).

La salvaguardia dei controlli per la sicurezza sul lavoro

Concentrando l'attenzione sulle innovazioni più significative derivanti dalla conversione in legge n. 35/2012 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, uno dei punti più controversi è certamente quello relativo alla semplificazione dei controlli; infatti, il comma 3, art. 14, aveva assegnato al Governo il compito di adottare più regolamenti finalizzati a razionalizzare, semplificare e coordinare la vigilanza sulle imprese, sulla base delle direttive generali riportate nel successivo comma 4. Si tratta di un obiettivo indubbiamente molto importante ma che ha immediatamente suscitato un forte scontro con le parti sociali che hanno lamentato, anche in modo molto acceso, il rischio di un allentamento dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro. In effetti, questa norma presentava, nella sua versione originaria, alcune evidenti ambiguità di fondo in quanto aveva previsto la soppressione o la riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO-9001 o altra certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato. L'effetto che avrebbe potuto prodursi è abbastanza evidente e, se da un lato avrebbe certamente spinto le imprese a fare un maggior ricorso alla certificazione dei SGSSL (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008), dall'altro è innegabile che potevano presentarsi seri problemi di legittimità costituzionale essendo il diritto alla salute del cittadino lavoratore garantito dalla massima tutela da parte dell'ordinamento giuridico (artt. 32 e 41, comma 2, Cost.).

Per queste ragioni, in sede di conversione la sicurezza sul lavoro è stata esclusa del novero degli ambiti "semplificabili" (art. 14, comma 6) con l'effetto che è obbligatorio continuare ad applicare, pertanto, la disciplina previgente. Tuttavia, è rimasta ancora aperta la questione dell'urgenza di una riforma complessiva del regime di vigilanza e, sotto questo profilo, non deve essere dimenticato che proprio la legge delega n. 123/2007 aveva previsto un nuovo modello, poi sostanzialmente disatteso nel D.Lgs. n. 81/2008, finalizzato a prevenire le duplicazioni e le sovrapposizioni (spesso pesantemente di intralcio all'attività gestionale delle aziende) e, invero, è avvertita anche sempre più l'esigenza di concepire un sistema dei controlli definito in chiave primariamente prevenzionale e non meramente repressiva come, invece, accade attualmente.

La semplificazione del DURC e la non autocertificabilità

In sede di conversione del D.L. n. 5/2012, un'altra importante semplificazione è stata introdotta per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolato dal D.M. 24 ottobre 2007; infatti, all'art. 14 è stato inserito il nuovo comma 6-*bis* che ha stabilito che per gli appalti, sia pubblici che privati, di lavori edili (art. 88 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008) le amministrazioni pubbliche dovranno acquisire d'ufficio il DURC "*con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*" [2].

Pertanto, per effetto di questa nuova previsione (in vigore dal 20 aprile 2012) il legislatore ha opportunamente ribadito il principio della "*non autocertificabilità del DURC*", per altro facendo propri anche alcuni precedenti orientamenti ministeriali [3]. In effetti, la questione dell'autocertificabilità del DURC era sorta immediatamente dopo l'emanazione della legge n. 183/2011 ("legge di stabilità 2012") che, modificando l'art. 43, D.P.R. n. 445/2000, cosiddetto "TU sulla documentazione amministrativa", aveva lasciato intendere che anche il DURC potesse essere sostituito da un'autocertificazione. Ora il comma 6-*bis* ha dissipato questa incertezza, affermando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire il DURC d'ufficio nell'ambito dei lavori sia pubblici che privati in edilizia.

Tuttavia, il legislatore non ha previsto un coordinamento con il comma 9, art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, che alla lettera *c*) ha obbligato il committente a trasmettere il DURC "*all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di attività*". Ai sensi dell'art. 15, Disposizioni sulla legge in generale, è possibile ritenere superata, tuttavia, questa previsione anche se rimane fermo l'obbligo per il committente privato di acquisire dall'impresa esecutrice e dal lavoratore autonomo il DURC in quanto lo stesso è tenuto ad accertare preventivamente l'idoneità tecnico-professionale degli stessi secondo i criteri contenuti nell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 90, comma 1, lettera *a*)].

Le principali modifiche al regime degli appalti pubblici

Per quanto riguarda gli appalti pubblici oltre la semplificazione del DURC operata dall'art. 14, l'art. 20, D.L. n. 5/2012, è intervenuto anche sul D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"). Da una prima lettura, le innovazioni più significative [4] riguardano, in primo luogo, la banca dati nazionale dei contratti pubblici; infatti, il nuovo art. 6-*bis* ha stabilito che la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare di aggiudicazione dei contratti pubblici deve essere acquisita presso questa banca dati. Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 26 in materia di contratti di sponsorizzazione, con l'introduzione di nuove norme di carattere procedurale dirette ad agevolare il loro utilizzo per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali. Alcune modifiche sono state apportate anche al D.P.R. n. 207/2010; in particolare, occorre osservare che con la novità dell'art. 20 è stata aggiunta alla sanzione pecuniaria la sospensione dall'esercizio dell'attività di attestazione per le SOA che operano in caso di violazioni commesse con dolo o colpa grave, secondo valutazione dell'AVCP. Inoltre, è stato riscritto l'art. 84 in materia di criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

L'estensione della responsabilità solidale negli appalti

A corollario di queste modifiche, l'art. 21 è intervenuto anche sul regime della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o di servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). Infatti, questo vincolo di solidarietà ora è stato esteso, oltre che alle retribuzioni e i contributi previdenziali, anche alla corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto d'appalto; tuttavia, restano escluse le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. In questi casi, dove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo.

Pertanto, una volta che è stato accertato dal giudice la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. E' opportuno evidenziare che da questo regime di responsabilità solidale sono esclusi sia i privati cittadini (che, per esempio, ristrutturano un'abitazione) che le stazioni appaltate pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).

Tabella 1

- Il quadro degli interventi in materia di sicurezza del lavoro del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 in sintesi	
Articolo	Oggetto dell'intervento
2 e 12	- Semplificazione delle procedure amministrative mediante segnalazione certificata d'inizio di attività (SCIA); - <i>"Con i regolamenti di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, dovranno essere individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o a SCIA senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere".</i>
3 e 12	- Semplificazione dei procedimenti amministrativi; - <i>"Verifica della proporzionalità degli adempimenti rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti";</i> - <i>"Informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale)";</i> - <i>"Coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti".</i>
9	- Nuova dichiarazione unica di conformità degli impianti e certificato di agibilità; - <i>"Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli Allegati I e II del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";</i> - <i>"La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli";</i> - <i>"Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua".</i>

14	Semplificazione dei controlli sulle imprese a esclusione di quelli relativi alla sicurezza sul lavoro previsti inizialmente dal D.L. n. 5/2012.
14	DURC - obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio questo documento per gli appalti pubblici e privati di lavori edili.
15	Astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza con l'attribuzione di competenze, oltre che alle DTL, anche alle ASL per alcune ipotesi (D.Lgs. n. 151/2001).
20	Modifiche al regime del D.Lgs. n. 193/2006 in materia di appalti pubblici.
21	Estensione della responsabilità solidale tra committente e appaltatore al TFR e i premi assicurativi (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003).
45	Soppressione del documento programmatico per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Le modifiche al regime di tutela delle lavoratrici in gravidanza

Importanti modifiche riguardano, infine, anche la tutela delle lavoratrici madri. Infatti, l'art. 15, D.L. n. 5/2012, è intervenuto sul D.Lgs. n. 151/2001, che per altro ha disciplinato anche alcuni importanti profili della valutazione dei rischi in questo ambito (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), stabilendo che dallo scorso 1° aprile 2012 la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'estensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza è ripartita tra le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e le Aziende sanitarie locali. La DTL provvederà all'istruttoria e all'emanazione del provvedimento autorizzatorio d'interdizione:

- quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12, D.Lgs. n. 151/2001.

In particolare, occorre precisare, in relazione all'art. 7, D.Lgs. n. 151/2001, che è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti dall'art. 5, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Allegato "A" al D.Lgs. n. 151/2001), nonché a quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro riportati nell'Allegato B [5]. Pertanto, in queste ipotesi la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Inoltre, la DTL è competente al rilascio dell'autorizzazione all'astensione anticipata nei casi previsti dall'art. 12, D.Lgs. n. 151/2001.

Questo riguarda quelle fattispecie nelle quali il datore di lavoro, valutati i rischi per la salute e la sicurezza per le lavoratrici (da riportare nel DVR) e, in particolare, quelli da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici o derivanti da processi o condizioni di lavoro (Allegato C al D.Lgs. n. 151/2001), verifichi l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza.

All'ASL, invece, spetta la competenza esclusiva per quanto riguarda l'interdizione anticipata dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che presumibilmente potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione sino a oggi di competenza delle DTL [6].

[1] In S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82.

[2] Come recentemente modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

[3] Si veda la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2012, n. 619; si veda anche la nota INPS/INAIL 26 gennaio 2012 e la circolare INPS n. 47/2012.

[4] Ulteriori approfondimenti sulle modifiche apportate al regime degli appalti pubblici dalla legge n. 35/2012 saranno pubblicati sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

[5] L'inosservanza di questo divieto è punita con l'arresto fino a sei mesi.

[6] Si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali S. 16 febbraio 2012, n. 2.

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Rischi sul lavoro: il check up delle regole**

Proroga in vista per l'autocertificazione della valutazione dei rischi da parte delle microimprese fino a dieci dipendenti. Le procedure standardizzate contenute in un decreto del ministero del Lavoro dovrebbero sostituire l'autodichiarazione dal 30 giugno prossimo ma è difficile, anzi di fatto, impossibile che l'iter legislativo si concluda in tempo.

Valeria Uva, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012

La Commissione tecnica che sta elaborando il testo dovrebbe licenziarle la prossima settimana, ma per l'approdo in Gazzetta Ufficiale i margini sono decisamente stretti. Ecco perché i tecnici del ministro Fornero prospettano uno slittamento dell'autocertificazione. Una sorta di rinvio tecnico di qualche mese. « Anche perché - spiega Lorenzo Fantini, dirigente del ministero responsabile della sicurezza - le aziende dovranno familiarizzare con le procedure standardizzate ».

Questa è una delle novità più significative in materia di sicurezza sul lavoro che impatteranno a breve sulle realtà aziendali più piccole (articolo 29 del Dlgs 81/2008), un giro di vite per le piccolissime aziende con cui si intende aumentare il grado di protezione dei dipendenti. Ma è solo uno dei tanti tasselli che compongono il grande mosaico degli adempimenti per proteggere i lavoratori. Proprio oggi, ad esempio, il Consiglio dei ministri ha in programma un decreto legge che concede altri nove mesi di tempo al Governo per rimettere mano a tutta la normativa speciale in tema di sicurezza per i trasporti e per i porti, in abbinamento con il Ddl di delega.

Tra gli altri cambiamenti in materia (non i molti attesi, in verità) semplifica invece la vita alle aziende l'apertura alle modalità di formazione a distanza per i corsi legati alla sicurezza lavoro, per la prima volta riconosciuta dall'accordo Stato-regioni sui corsi obbligatori per i dipendenti, operativo dal 26 gennaio.

L'obiettivo era trovare un indirizzo condiviso su quale e quanta formazione debbano fare i neoassunti, ad esempio, e in che modo è possibile riconoscere e salvaguardare l'addestramento già fatto ai propri dipendenti. L'accordo fornisce la griglia minima da seguire. Ma lo stesso ministero del Lavoro riconosce che per l'applicazione ottimale sono necessarie ulteriori indicazioni. « Stiamo lavorando alle Linee guida - aggiunge Fantini - serviranno a chiarire ad esempio in che modo sarà possibile attivare l'e-learning, o se la modalità a distanza va bene per la verifica finale ».

Del resto la materia è di quelle che tra le parti sociali scotta: più volte infatti si è arenato il confronto tra sindacati e aziende per tentare di individuare un percorso che, da un lato, semplificasse alcuni oneri sulla sicurezza (magari gli adempimenti più seriali e poco garantisti, anche per i lavoratori nei fatti) e, dall'altro, salvaguardasse comunque il bene più importante della salute. Con il risultato che a oggi, la rete di norme sulla sicurezza è rigida.

L'obbligo di tutelare sempre e comunque la vita e la salute di ogni individuo ovviamente non può variare a seconda degli attori in campo: ciò che si potrebbe declinare in modo più consono alle diverse realtà sono invece le modalità di attuazione e gli obblighi burocratici. Ma anche l'ultimo tentativo di graduare gli adempimenti in base alle proporzioni dell'azienda è appena sfumato. E' scomparsa infatti dalla versione definitiva del decreto semplificazioni la norma che permetteva di introdurre il criterio della proporzionalità negli adempimenti e nei controlli, anche nel campo della sicurezza del lavoro (articolo 14 DI 5/2012).

E così sul tema piccole e grandi aziende, artigiani e professionisti mantengono gli stessi adempimenti che comportano, molto spesso, anche uguali costi e sempre, identiche, sanzioni.

L'unica, piccola, semplificazione in arrivo riguarda le imprese agricole che hanno dipendenti stagionali utilizzati per meno di 50 giorni. Anche in questo caso il testo unico sulla sicurezza prevede un decreto per ridurre gli obblighi in tema di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sui dipendenti (articolo 13, comma 13). Il provvedimento era atteso da fine 2008: ma tra tempi burocratici e concertazione tra le parti sociali vedrà la luce solo nei prossimi mesi.

A «scuola» di regole

Gli obblighi di formazione per imprenditori e addetti

01 - I CORSI PER DATORI

Datori già attivi al 26 gennaio 2012

Esonerati dalla formazione: se hanno assunto direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi prima del 31 dicembre 1996 (in base al decreto legislativo 626/94); se hanno frequentato un corso di contenuti conformi alle indicazioni del decreto ministeriale del 16 gennaio 1997; se hanno frequentato i moduli A e B del corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e addetto al servizio di prevenzione e protezione (Aspp).

Formazione obbligatoria se sono stati nominati dopo il 1° gennaio 1997: corsi di 16, 32 o 48 ore in base alla classe di rischio dell'attività

Per chi apre nuove attività

I datori di lavoro devono seguire corsi di formazione (di 16, 32 o 48 ore in funzione della classe di rischio) entro 90 giorni dalla data d'inizio dell'attività

LA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DI TUTTE LE AZIENDE

01 - PER I LAVORATORI

Già in azienda al 26 gennaio 2012

Formazione generale di 4 ore e formazione specifica di durata variabile (4, 8 o 12 ore) in funzione della classe di rischio. Esonerati i lavoratori che entro il 26 gennaio 2013 seguano corsi di formazione adeguati e già approvati al 26 gennaio 2012

Assunti dopo il 26 gennaio 2012

Formazione generale di 4 ore più formazione specifica di durata variabile (4, 8 o 12 ore) in funzione della classe di rischio, da somministrare prima dell'inizio dell'attività in azienda o, al più tardi, entro 60 giorni dall'assunzione

02 - PER I RESPONSABILI DI SETTORE

Già in azienda al 26 gennaio 2012

Formazione generale di 4 ore e formazione specifica di durata variabile (4, 8 o 12 ore) in funzione della classe di rischio. Formazione aggiuntiva di 8 ore. I corsi devono essere completati entro il 10 luglio 2013. Esonerati i responsabili che entro il 26 gennaio 2013 seguano corsi di formazione adeguati e già approvati al 26 gennaio 2012

Assunti dopo il 26 gennaio 2012

Formazione generale di 4 ore e formazione specifica di durata variabile (4, 8 o 12 ore) in funzione della classe di rischio. Formazione aggiuntiva ad hoc di otto ore.

I corsi devono essere seguiti prima dell'inizio dell'attività in azienda o, al più tardi, entro 60 giorni dall'assunzione

03 - PER I DIRIGENTI

Già in azienda al 26 gennaio 2012

Formazione in 4 moduli per 16 ore totali da completare entro il 10 luglio 2013 o entro il 26 gennaio 2013 se segue modalità definite da accordi aziendali. Esonerati i dirigenti che entro il 26 gennaio 2013 seguano corsi adeguati e già approvati al 26 gennaio 2012

Assunti dopo il 26 gennaio 2012

Formazione strutturata in 4 moduli per 16 ore totali. I corsi devono essere completati prima di iniziare l'attività in azienda e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa

Sicurezza ed igiene del lavoro**Niente sconto sugli adempimenti**

Anche per i documenti e gli adempimenti, così come accade per la formazione, alle piccole e medie imprese non si fanno sconti. La mappa delle valutazioni da compiere e delle nomine da fare in materia di sicurezza lavoro non cambia infatti sia che si tratti, ad esempio, di una piccola impresa artigiana, che di un colosso industriale.

Con un'unica, limitata, eccezione: le aziende con meno di dieci dipendenti possono autocertificare di aver svolto al proprio interno la valutazione dei rischi, ma nulla cambia sotto il profilo della responsabilità.

Gabriele Taddia, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 11.05.2012

La valutazione del rischio

Il primo pilastro sul quale si basa la sicurezza aziendale è sicuramente il documento di valutazione dei rischi (articolo 28 del Dlgs 81/2008) che è costituito in buona sostanza da un'analisi che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli derivanti dalla scelta e utilizzo delle attrezzature e dalla sistemazione dei luoghi di lavoro. Una volta individuati i rischi, il documento deve analizzare le misure per eliminarli o ridurli al minimo, tenendo conto anche di fattori soggettivi legati ad esempio alla tipologia contrattuale con la quale è assunto il lavoratore impiegato in quel determinato settore, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Deve trattarsi di una analisi puntuale dell'attività lavorativa con specifico riferimento al lavoratore.

L'obbligo di provvedere alla valutazione del rischio insorge anche quando è presente in forza all'azienda un solo lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con la quale lo stesso è inserito nell'organizzazione del datore di lavoro, compresi i casi in cui il lavoratore è presente al solo fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione, (articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008). È il caso ad esempio dei praticanti degli studi professionali, per cui un professionista singolo con un praticante è tenuto alla valutazione del rischio.

Per documentare la valutazione del rischio è prevista una differenziazione in base al profilo dimensionale dell'impresa (ne riferiamo nell'articolo a parte), tuttavia quel che importa è che la valutazione dei rischi aziendali deve essere effettuata da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli occupati.

La valutazione è un tipico adempimento non delegabile del datore di lavoro (articolo 17 Dlgs 81/2008), nel senso che anche se viene affidata a consulenti esterni, giuridicamente il documento dispiega i suoi effetti direttamente nei confronti del datore di lavoro, per cui se un lavoratore si infortuna per via di un errore nella valutazione del rischio, ne risponde sempre il datore di lavoro, eventualmente in concorso con gli altri soggetti che hanno provveduto alla valutazione, fra i quali il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli altri documenti

Ogni datore di lavoro - indipendentemente dal numero di lavoratori occupati - deve obbligatoriamente curare la tenuta del registro infortuni, provvedere alla nomina degli addetti alle procedure anti incendio e di primo soccorso e custodire le cartelle sanitarie dei lavoratori, dalla cessazione del rapporto di lavoro per almeno dieci anni o con la diversa periodicità indicata dalle singole norme di legge. Le nomine del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione rappresentano un altro adempimento fondamentale per l'imprenditore.

Il medico che compie la valutazione di idoneità alla mansione del lavoratore deve essere incaricato ogni qual volta sia previsto per legge l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria (articolo 41 del Dlgs 81/2008). E quindi, ad esempio, per gli addetti ai videoterminali, per i lavoratori esposti agli agenti fisici (rumore o vibrazioni) o al rischio chimico.

Per quanto riguarda il servizio di prevenzione e protezione, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di esercitare direttamente i compiti di prevenzione e protezione (si veda anche alla pagina successiva).

Le deroghe per i piccoli

Quali semplificazioni sono previste in favore delle Pmi per la valutazione dei rischi?

Professionisti: gli obblighi

Anche gli studi professionali sono obbligati a svolgere la valutazione del rischio?

Il testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede che, fino al 30 giugno 2012 (salvo probabili proroghe), i datori che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio, evitando la predisposizione del vero e proprio documento. Si tratta di un'agevolazione che però non esonera il datore dalla necessità di valutare i rischi aziendali e di compiere tutta la conseguente attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, ma consente solo di non provvedere materialmente alla stesura del documento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 81/2008, quando saranno emanati i provvedimenti attuativi da parte del Ministero, i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti potranno effettuare la valutazione del rischio sulla base di modalità standardizzate e pertanto più semplici e meno onerose. I provvedimenti ministeriali sono di prossima emanazione. Ma sarà necessaria una mini-proroga prima dell'avvio.

Imprenditori e prevenzione

Sicuramente sì, perché la nozione di lavoratore ai sensi del Testo unico della sicurezza è giuridicamente vincolata a quanto stabilito dall'articolo 2 dello stesso Dlgs 81/2008, ed è molto ampia. Infatti comprende chiunque sia inserito nell'organizzazione datoriale, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un arte o una professione.

Per cui in questa definizione rientrano anche i cosiddetti "praticanti" degli studi professionali, che sono inoltre da computare, anche in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del Dlgs 81/2008, nel numero dei lavoratori da considerarsi in forza al datore di lavoro per valutare se questi rientra o meno fra i soggetti che - impiegando fino a dieci lavoratori - possono fruire dell'autocertificazione della valutazione del rischio, che è ammessa fino al 30 giugno 2012 (e sarà probabilmente prorogata).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione?

Sì, questa possibilità è espressamente prevista dall'articolo 34 del Testo unico sicurezza, il quale fa riferimento all'allegato II per individuare i limiti dimensionali delle imprese nelle quali è possibile applicare questa agevolazione: l'allegato II prevede la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro per le aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori, per le aziende della pesca fino a 20 lavoratori e in tutti gli altri casi di aziende fino a 200 lavoratori, salve le ipotesi di esclusione per alcune tipologie di attività ad alto rischio espressamente elencate dall'articolo 31 comma 6 del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente tali compiti deve comunque frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dal comma 2 dello stesso articolo 34 del Dlgs 81/2008. E ora disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del gennaio scorso che ha previsto alcuni esoneri per i datori di lavoro già operanti.

Catasto



Parchi eolici nella categoria D/1

I parchi eolici devono essere censiti nella categoria catastale D/1, con la conseguente applicazione dell'ICI e dell'IMU. Parola della Corte di Cassazione che, con tre sentenze "fotocopie" depositate il 14 marzo 2012, ha avvalorato la tesi dell'Agenzia del territorio.

Antonio Piccolo Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2012, n. 906

I parchi eolici vanno censiti nella categoria catastale D/1 e, quindi, devono essere assoggettati all'ICI. Lo ha stabilito, per la prima volta a quanto ci consta, la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con sent. n. 4028, n. 4029 e n. 4030 depositate il 14 marzo 2012, ha respinto i ricorsi proposti da una società nei confronti di due amministrazioni comunali della provincia di Foggia.

I giudici di legittimità, dunque, hanno avvalorato la tesi dell'Agenzia del territorio, secondo cui gli impianti eolici e le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere censiti nella categoria catastale "D/1- Opifici". In particolare, come si ricorderà, l'Agenzia del territorio ha ribadito che la destinazione d'uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche degli impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche consentono di attribuire agli stessi la categoria catastale D/1 (ris. n. 3/T del 6 novembre 2008). Peraltro non sono trascurabili neanche le precisazioni, contenute nella circ. n. 4/T del 13 aprile 2007, secondo cui:

a. la categoria catastale E/3 comprende «tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente o prevalentemente commerciali e industriali»;

b. la categoria catastale E/9 comprende in via residuale «tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell'uso al soddisfacimento di un pubblico servizio. Valgono pertanto tutte le limitazioni in precedenza citate, e in particolare non risultano compatibili con tale destinazione le unità immobiliari costruite per le esigenze di un'attività commerciale, industriale (...) purché dotate di autonomia funzionale e reddituale».

L'assimilazione alle costruzioni industriali, soprattutto per i "pesanti" riflessi in materia di ICI (sostituita da quest'anno dall'IMU), non aveva convinto gli operatori del settore che erano passati al contrattacco, anche con iniziative parlamentari (per tutte, interrogazione n. 5/04215 del 15 febbraio 2011). Le sentenze in rassegna dovrebbero ora perlomeno fare abbassare i toni della discussione.

Prima di addentrarci nel cuore delle decisioni dei giudici del Palazzaccio, è utile rimarcare il contenuto di alcuni documenti di prassi.

Impianti eolici

Con circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 l'Agenzia del territorio, nel completare i chiarimenti sulle modalità di classamento delle unità immobiliari urbane censite nei gruppi catastali D ed E (cfr. circ. n. 4/T del 13 aprile 2007 e n. 4/T del 16 maggio 2006), ha espresso il proprio parere sul delicato tema delle centrali eoliche, giacché su questi particolari impianti, che sfruttano l'energia del vento per la produzione di energia elettrica, si sono registrati comportamenti non uniformi.

Dal punto di vista tecnico i generatori eolici o aerogeneratori sono impianti che convertono direttamente l'energia cinetica del vento in energia meccanica per usi industriali e soprattutto per la generazione di energia elettrica. Di solito, un generatore ad asse orizzontale è composto da una robusta fondazione e un sostegno, pale, gondola o navicella contenente i meccanismi di controllo, generatore, moltiplicatore di giri, rotore (parte rotante dell'impianto) e sistema frenante.

Il sostegno può essere costituito da una torre tubolare o da un traliccio, infisso in un basamento posto sulla relativa struttura di fondazione, che generalmente è costituita da un sistema di pali del medesimo tipo di quelli utilizzati nelle costruzioni edilizie di rilevante consistenza.

Sulla sommità della torre tubolare è situata la gondola o navicella, nella quale sono contenuti l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero di trasmissione veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari. All'estremità dell'albero di trasmissione lento e all'esterno della gondola o navicella è fissato il rotore, costituito da un mozzo, sul quale sono montate pale in numero di 1, 2 o 3 aventi un diametro da 10 a 40 metri per macchine di media potenza. Il rotore può essere collocato sia sopravvento, sia sottovento, rispetto al sostegno, mentre la gondola o navicella è in grado di ruotare rispetto al sostegno allo scopo di mantenere l'asse della macchina sempre in parallelo alla direzione del vento. Opportuni cavi convogliano al suolo l'energia elettrica generata e trasmettono i segnali necessari per il funzionamento dell'impianto eolico, che è munito anche di installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, di trasformatori, di piazzole su cui risiedono i singoli aerogeneratori e di viabilità di collegamento.

In buona sostanza, un impianto eolico è una struttura più complessa e maggiormente articolata rispetto a beni similari come, per esempio, un mulino o un frantoio che sfrutta l'energia del vento o dell'acqua, ancorché quest'ultimo bene è frequentemente caratterizzato da una prevalente consistenza di manufatti edilizi.

L'art. 2, comma 1, del D.M. 28/1998 ha stabilito che l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, da un fabbricato, da un insieme di fabbricati o da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (conforme, art. 40 D.P.R. 1142/1949). Il comma 3 dello stesso art. 2, poi, ha disposto che sono considerate unità immobiliari anche:

- le costruzioni (o loro porzioni), ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali;
- i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

In tale ottica, ai fini dichiarativi (presentazione della denuncia catastale), occorre ricordare la disposizione di cui all'art. 10 della legge 843/1942, in virtù della quale gli immobili devono essere descritti in catasto mediante elencazione dei loro elementi costitutivi (edifici, aree, generatori, forza motrice, dighe, canali adduttori o di scarico, rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, binari anche se posti su aree pubbliche o nel relativo soprassuolo o sottosuolo, gallerie, ponti e simili).

Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale (art. 10 del R.D.L. 652/1939 convertito dalla legge 1249/1939) gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale anche se fisicamente non incorporati al suolo (cfr. art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 44/2005 convertito dalla legge 88/2005; Corte Cost., sent. n. 162 del 20 maggio 2008; Cass., Sez. trib., fra tante, sent. n. 24064 del 10 novembre 2006 e n. 13319 del 7 giugno 2006).

La stima catastale dell'impianto eolico, dunque, non può che prendere in considerazione tutti gli elementi idonei a qualificare la destinazione d'uso dell'impianto stesso (centrale eolica).

Secondo l'Agenzia del territorio, la destinazione d'uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche della centrale eolica consentono di attribuire all'immobile la categoria catastale D/1.

Impianti fotovoltaici

Con ris. n. 3/T del 6 novembre 2008 la stessa Agenzia del territorio ha poi chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria catastale D/1 e, quindi, nella determinazione della relativa rendita vanno inclusi i pannelli fotovoltaici. Tali pannelli, se posizionati permanentemente al suolo, ben possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche.

Gli impianti fotovoltaici sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola, come prevede espressamente l'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003, dando luogo ai cosiddetti "parchi fotovoltaici" la cui produzione di energia è immessa nel mercato tramite una rete elettrica nazionale. In buona sostanza, i beni immobili ospitanti tali impianti devono essere qualificati come "unità immobiliari", con la conseguenza che i pannelli fotovoltaici, come impianti fissi o macchinari in funzione degli elementi di unione alla struttura, non possono che essere accatastati nella categoria catastale D/1. Non hanno invece un'autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di fabbricato (per esempio, tetto dell'edificio) ospitanti i pannelli che producono un'energia con modesta potenza e destinata prevalentemente al consumo domestico. Al riguardo non va sottaciuta la precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate, secondo cui «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (circ. n. 46/E del 19 luglio 2007, par. 9.2.1.2; conforme, circ. n. 38/E dell'11 aprile 2008, par. 1.5.1). Precisazione che è stata rafforzata dalla medesima Agenzia delle entrate che, con ris. n. 112/E del 28 aprile 2009, ha chiarito che ai fini fiscali la costruzione di un impianto fotovoltaico non comporta un'automatica variazione della destinazione urbanistica del terreno ospitante l'impianto stesso. Perciò, un terreno agricolo, come da strumento urbanistico generale (PRG o PGT) vigente nel comune competente, rimane tale anche se sull'immobile sorge un impianto fotovoltaico.

Posizione della Suprema Corte

La vicenda che ha dato luogo alla formazione del primo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte può essere così sintetizzata. Una società aveva impugnato gli avvisi di accertamento, con i quali due comuni della provincia di Foggia avevano contestato l'omesso pagamento dell'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2005, con riferimento agli aerogeneratori dei "parchi eolici". La società, probabilmente sulla base della sent. 11 giugno 2009 (passata in giudicato) pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, aveva eccepito l'accatastamento dei beni nella categoria D/1, sostenendo invece che fosse più corretto accatastarli nella categoria E/3, per la quale l'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 504/1992 (decreto ICI) ha previsto l'esenzione dall'imposizione. I primi giudici tributari hanno accolto i ricorsi, ritenendo che le pale eoliche dovessero essere censite nella categoria catastale E/3, mentre la Commissione regionale ha accolto gli appelli dei comuni, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati dalla società contribuente.

Le sentenze pronunciate dai giudici di appello sono state impuginate davanti alla Suprema Corte, con un unico motivo. In particolare la società ha sollevato l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva dei comuni rispetto all'azione di contestazione del classamento. I giudici del Palazzaccio, nel ritenere l'eccezione infondata, hanno riaffermato il principio secondo cui le amministrazioni comunali possono procedere all'accertamento dell'imposta, senza dover preventivamente chiedere l'atto di classamento all'ufficio dell'Agenzia del territorio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione ICI relativamente a beni immobili non iscritti in catasto (conforme, fra tante, sent. n. 15534 del 30 giugno 2010). Nel merito gli stessi giudici del Palazzaccio hanno avvalorato la tesi dell'Agenzia del territorio, secondo cui i parchi eolici o fotovoltaici devono essere accertati nella categoria catastale D/1. Come l'Agenzia del territorio, anche i giudici di legittimità sono partiti dalla consapevolezza che un parco eolico è un insieme di aerogeneratori (torri e pale eoliche) localizzati

in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. Più precisamente gli aerogeneratori sono l'elemento principale di un impianto eolico e ne costituiscono le turbine (a vento o eoliche) che generano l'energia elettrica sfruttando la forza del vento, allo stesso modo in cui le turbine idrauliche trasformano in energia elettrica la forza dell'acqua nelle comuni centrali idroelettriche. Pertanto, poiché un parco eolico assolve una funzione analoga a quella di una centrale idroelettrica, non possono che valere i medesimi principi affermati dalla stessa Corte in tema di turbine delle centrali elettriche (fra tante, sent. n. 21730 del 20 ottobre 2004). Ne discende che i parchi eolici, dovendo essere censiti soltanto nella categoria catastale D/1, con esclusione quindi della categoria catastale E/3, vanno assoggettati all'ICI.

Considerazioni conclusive

In definitiva, poiché secondo la Suprema Corte le centrali idroelettriche sono pacificamente censite nella categoria catastale D/1, non v'è alcuna ragione per adottare a una centrale elettrica costituita da un parco eolico una classificazione differente, quale la categoria catastale E/3. Di conseguenza, i parchi eolici devono essere assoggettati all'ICI fino all'annualità 2011 e all'IMU a decorrere dall'annualità 2012. In particolare si ricorda che il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IMU è pari a 60 e dal 1° gennaio 2013 sarà di 65, mentre per l'ICI era di 50 (tasso di fruttuosità pari al 2%).

ALCUNE DECISIONI DI MERITO IN CONFORMITÀ ALL'INDIRIZZO DELLA SUPREMA CORTE

Comm. trib. reg. Puglia, sent. n. 214/27/08	I parchi eolici, analogamente alle centrali elettriche, devono essere censiti nel gruppo catastale D e quindi vanno assoggettati all'ICI.
Comm. trib. reg. Lazio, sent. n. 11/27/07	L'area occupata da impianti tecnologici costituiti da una moltitudine di antenne e impianti ancorati al suolo deve essere tassata ai fini dell'ICI.
Comm. trib. prov. Benevento, sent. n. 17/01/08	Il traliccio metallico della pala eolica, essendo ancorato alla fondazione per mezzo di tiranti come le strutture metalliche di capannoni industriali prefabbricati, va qualificato come opificio e quindi censito nella categoria catastale D/1.
Comm. trib. prov. Foggia, sent. n. 168/11/06	Le pale eoliche con la relativa sottostazione vanno assoggettate all'ICI, giacché devono essere censite nella categoria catastale D/1.

Impiantistica

**Qual è l'utilizzo corretto per gli apparecchi domestici?**

Nel progettare un impianto civile la scelta delle apparecchiature elettriche e il loro posizionamento all'interno dei locali è fondamentale. Un errore nel calcolo delle distanze o della quantità dei punti di comando o delle prese può inficiare il progetto.

Gli elementi che occorre tenere in considerazione sono la disposizione spaziale di dettaglio, il rispetto delle distanze di sicurezza imposte dalle norme, il possibile utilizzo delle stesse da parte di persone diversamente abili, la scelta delle finiture e la dotazione.

Quindi, rivedere un progetto, a seguito di variazioni dell'arredamento, è prassi del tutto usuale. Posizionare un punto di comando o una presa nella posizione errata, seppur di pochi centimetri, è un errore, raggiungere l'interruttore non deve comportare difficoltà di alcun genere.

Particolare attenzione deve essere prestata ai locali "bagno", per i quali il rispetto di precise distanze è imprescindibile per la sicurezza delle persone.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 15.05.2012, n. 9

Il progettista che si appresta a disegnare un impianto civile, oltre alle prescrizioni delle norme tecniche, deve tenere in considerazione gli obblighi di legge che hanno disciplinato gli aspetti relativi alle barriere architettoniche.


Se prima le finiture elettriche (placche, interruttori, prese) erano esteticamente poco attraenti e nei progetti si tentava di nasconderele, oggi questi oggetti sono diventati complementi di arredo e, quindi, hanno un ruolo di rilievo nell'elaborazione dei progetti civili. La distribuzione capillare di punti di comando e punti presa in un'abitazione progettata e realizzata pensando alle attività che sono svolte all'interno e a un ragionevole cambiamento degli arredi nel tempo costituiscono una delle caratteristiche più apprezzate dagli utilizzatori.

Poter azionare un apparecchio elettrodomestico o un televisore o altra apparecchiatura nello studio ha richiesto una adeguata disposizione dei punti delle prese e ha rispecchiato la caratteristica di flessibilità e adattabilità del progetto eseguito. Su questi aspetti il CEI ha pubblicato:

- la CEI 64-8, "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua", e, in particolare, la variante V4 del 2012;
- la CEI 64-50, "Edilizia a uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Criteri generali";
- la CEI 64-53, "Edilizia a uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale";
- la CEI EN 60670-1 - CEI 23-48, "Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni generali";
- la CEI 23-49, "Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari", Parte 2, "Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile";
- la CEI 23-50, "Spine e prese per usi domestici e similari", Parte 1, "Prescrizioni generali".

Schema 1

- Esempi di quote di installazione di prese a spina e punti di comando




INDICAZIONI GENERALI

Per un corretto e funzionale posizionamento dei punti di comando e delle prese a spina è necessario conoscere la disposizione dell'arredamento, il verso di apertura delle porte, i punti nei quali è necessaria maggiore illuminazione. In funzione di questa necessità, è del tutto normale che un progetto iniziale possa essere rivisto in base alle possibili variazioni che ha subito la disposizione dell'arredamento. La norma CEI 64-8, art. 537.5.2, ha raccomandato, come indicato nello *schema 1*, le quote di installazione di prese, di comandi e di apparecchiature e che le prese a spina siano installate in modo che l'asse di inserzione risulti orizzontale o prossimo all'orizzontale.

Nel caso di prese a spina a parete, l'asse di inserzione delle stesse deve essere posizionato almeno a un'altezza di 175 mm e di almeno 70mm se in canalizzazioni o zoccoli.

Schema 2

- Quote di installazione delle apparecchiature per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (tratto da CEI 64-50)



L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nel progettare un impianto elettrico è diventata oramai imprescindibile la conoscenza e l'applicazione delle norme che hanno disciplinato, dagli anni '90, il tema delle barriere architettoniche.

Queste prescrizioni, per esempio, hanno richiesto che in tutte le unità abitative, gli ambienti e le parti comuni è opportuno che gli interruttori, i campanelli, i pulsanti di comando, le prese e i citofoni siano installati in posizione comodamente raggiungibile da utenti diversamente abili (*schema 1*).

La fascia di accessibilità compresa tra 40 e 140 cm è riferita agli apparecchi ai quali l'utente diversamente abile deve accedere normalmente nell'ambito delle attività quotidiane e non ad apparecchiature destinate ad altri scopi quali, per esempio, le prese per l'alimentazione di utilizzatori fissi come lo scaldacqua.

Se, da un lato, è bene che le apparecchiature siano sempre al riparo dal rischio di urto, dall'altro è necessario che siano facilmente individuabili anche quando la visibilità non è ideale; un esempio è rappresentato dagli interruttori sulle scale, che devono essere individuabili anche al buio (quindi, dovranno essere luminosi).

Inoltre, deve essere previsto:

- un campanello di allarme in prossimità della vasca, della doccia e del *water* nei locali servizi previsti per i portatori di *handicap*;
- un campanello di chiamata per ogni posto letto di centri di accoglienza e socio riabilitativi, comunità alloggio per accoglienza alberghiera o strutture residenziali prevalentemente per utenze protette.

LE REGOLE PER I LOCALI DA BAGNO

Per questi locali, la posizione della doccia o della vasca rappresenta l'indicatore della "zona pericolosa" in base alla quale sono definite le regole di installazione.


I componenti elettrici installabili sono caratterizzati in base a 4 zone (da 0 a 3, si veda la *tabella 1*), definite:

- in funzione della distanza dalla vasca o dalla cabina della doccia;
- all'esterno del locale anche attraverso aperture purché munite di serramenti;
- per la presenza di ripari fissi.

Per esempio, l'interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista meno di 60 cm dal bordo della vasca (si veda la *figura 1*).

Figura 1

- Esempi di estensione in pianta delle zone in presenza di docce o vasche da bagno (tratto da CEI 64-8/7).



CUCINA

In una unità abitativa, la cucina non è definita dalle norme come un locale particolare (alla stessa, quindi, sono applicate le regole generali), pertanto, non sono necessari collegamenti equipotenziali supplementari.

Qualora possibile, è consigliabile concordare con la committenza la posizione dell'arredamento, incluso degli elettrodomestici, in modo che sia possibile predisporre le prese nel modo più funzionale.

Per alimentare gli elettrodomestici è consigliabile installare una presa tipo P30 con terra laterale e centrale ad alveoli protetti, in modo da poter collegare indifferentemente elettrodomestici con spina tedesca (*schuko*) o con spina italiana.

Per collegare gli elettrodomestici fissi, quali il frigorifero, il piano cottura, la lavastoviglie ecc., le prese possono essere installate sulla parete, ricavando un'apposita apertura (asola) sul fondo del mobile, oppure possono essere installate sul retro di mobili senza fondo.

Le prese devono essere installate ad altezza dal pavimento di almeno 5 cm. Per le prese installate su canali battiscopa/zoccoli l'altezza minima è prevista a 7 cm.

Pur rispettando l'altezza minima di installazione generale dal pavimento, che è di almeno 17,5 cm, per evitare fastidiose interferenze tra la placca e il fondo dei mobili della cucina, è opportuno che le prese per l'alimentazione degli elettrodomestici bianchi (eventualmente anche a incasso) siano installate ad almeno 25 cm dal pavimento, fatte salve le indicazioni più precise della specifica installazione. Sui piani di lavoro che si trovano normalmente a 90-100 cm di altezza è consigliabile che le prese per l'alimentazione degli elettrodomestici mobili siano numerose e poste a una altezza minima di 1,10 m/1,20 m per non interferire con le finiture del piano.

Tabella 1

CARATTERIZZAZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI PER ZONE	
Zona	Requisiti
Zona 0	Non è ammessa l'installazione di alcun componente elettrico
Zona 1	- Grado di protezione minimo contro la penetrazione di liquidi IPX4 Dispositivi di comando, protezione, prese a spina: VIETATI - Apparecchi utilizzatori: ammessi apparecchi fissi SELV e scaldacqua
Zona 2	- Grado di protezione minimo contro la penetrazione di liquidi IPX4 - Dispositivi di comando, protezione prese a spina ecc. VIETATI - AMMESSE: prese a spina per rasoi elettrici con proprio trasformatore di isolamento classe II incorporato - Apparecchi utilizzatori: AMMESSI oltre a quelli della Zona 1, apparecchi di illuminazione, riscaldamento, unità per idromassaggio di classe 1 o 2 con interruttori differenziali con $I_{dn} \leq 30$ mA
Zona 3	- Grado di protezione minimo contro la penetrazione di liquidi IPX4 Dispositivi di comando, protezione, prese a spina: AMMESSI purché protetti da interruttori differenziali con $I_{dn} \leq 30$ Ma - Apparecchi utilizzatori

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER IL PRODOTTO

La norma CEI che ha disciplinato i prodotti "scatole" e "involucri" con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua, destinati a installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari, per interni o per esterni è la CEI IEC EN 60670.

Quando sono conformi a questa norma, le scatole e gli involucri possono essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25 °C ma che occasionalmente può raggiungere i 35 °C. I prodotti, ai quali è applicata la norma CEI IEC EN 60670, sono gli apparecchi elettrici che rientrano nell'ambito di applicazione del Comitato Tecnico 23.

Una scatola o un involucro che è parte integrante di un apparecchio elettrico al quale fornisce protezione contro le influenze esterne (per esempio urti, ingresso di oggetti solidi o di acqua ecc.) è coperto dalla norma relativa a questo apparecchio.

La *tabella 2* riporta i principali criteri di classificazione, senza entrare in dettagli di interesse più specifico per produttori e per specialisti di prodotto.

I LIVELLI DI UN IMPIANTO E LE SUE DOTAZIONI

Le dotazioni impiantistiche sono definite per le unità residenziali dopo la guida CEI 64-53, dalla nuova variante V4 della norma CEI 64-8 che ha definito 3 livelli di impianto diversi per prestazioni e fruibilità:

- livello 1 - minimo;
- livello 2 - per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti;
- livello 3 - per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie e innovative.

Il raggiungimento dei livelli 1 e 2 è ottenuto esclusivamente sulla base delle dotazioni impiantistiche, mentre il livello 3, oltre alle dotazioni indicate nella *tabella 3*, ha previsto l'automazione dell'impianto (domotica) e la gestione come minimo di 4 delle seguenti funzioni:

- l'antintrusione;
- il controllo carichi;
- la gestione comando luci;
- la gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata);
- la gestione scenari (tapparelle ecc.);
- il controllo remoto;
- il sistema di diffusione sonora;
- la rilevazione incendio (UNI 9795), se non è prevista una gestione separata;
- il sistema antiallagamento e/o la rilevazione gas.

Nella *tabella 3*, a scopo esemplificativo, sono riportate le dotazioni richieste per il livello 3.

A completamento di quanto riportato nelle *tabelle 2 e 3* occorre precisare che:

- le dotazioni e le funzioni elencate costituiscono comunque un minimo (inderogabile nel caso in cui sia necessario ottemperare alle prescrizioni normative), ma senza escludere dotazioni più ricche come anche l'automazione dell'impianto o, perlomeno, una predisposizione anche per i livelli 1 e 2;
- con punto presa la norma ha considerato un gruppo di alimentazione di una o più prese all'interno della stessa scatola. I punti presa devono essere distribuiti in modo adeguato nel locale, ai fini della loro utilizzazione;
- in alternativa a punti luce a soffitto e/o a parete possono essere predisposte prese comandate;
- il numero tra parentesi nella *tabella 3* indica la parte del totale di punti prese che dovrebbe essere installato in corrispondenza del piano di lavoro;
- sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti destinati all'alimentazione di apparecchi (per esempio, scaldacqua, caldaie, condizionatori, estrattori) e di box, cantine e soffitte.

Per tutti i livelli è richiesto anche un minimo in termini di illuminazione di sicurezza, con lo scopo di garantire la mobilità delle persone in caso di assenza dell'illuminazione ordinaria, eventualmente anche con l'installazione di dispositivi estraibili (anche se non conformi alla norma CEI 34-22) purché non alimentati tramite presa a spina.

Tabella 2

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (TRATTO DA NORMA CEI IEC EN 60670)							
Natura del materiale	Isolante Metallico Composito						
Metodo di installazione	A incasso, a semi-incasso o integrato in <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>Pareti non combustibili, soffitti non combustibili o pavimenti non combustibili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pareti combustibili, soffitti combustibili o pavimenti combustibili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pareti cave, soffitti cavi, pavimenti cavi o mobilio</td> </tr> </table>		Pareti non combustibili, soffitti non combustibili o pavimenti non combustibili		Pareti combustibili, soffitti combustibili o pavimenti combustibili		Pareti cave, soffitti cavi, pavimenti cavi o mobilio
		Pareti non combustibili, soffitti non combustibili o pavimenti non combustibili					
		Pareti combustibili, soffitti combustibili o pavimenti combustibili					
		Pareti cave, soffitti cavi, pavimenti cavi o mobilio					
	Montaggio sporgente su <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>Pareti non combustibili, soffitti non combustibili, pavimenti non combustibili o mobilio non combustibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pareti combustibili, soffitti combustibili, pavimenti combustibili o mobilio combustibile</td> </tr> </table>		Pareti non combustibili, soffitti non combustibili, pavimenti non combustibili o mobilio non combustibile		Pareti combustibili, soffitti combustibili, pavimenti combustibili o mobilio combustibile		
		Pareti non combustibili, soffitti non combustibili, pavimenti non combustibili o mobilio non combustibile					
	Pareti combustibili, soffitti combustibili, pavimenti combustibili o mobilio combustibile						
Disposizione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>Adatto all'installazione nel cemento durante la gettata (vedi oltre)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adatto a tutti i tipi di installazione eccetto nel cemento</td> </tr> </table>		Adatto all'installazione nel cemento durante la gettata (vedi oltre)		Adatto a tutti i tipi di installazione eccetto nel cemento			
	Adatto all'installazione nel cemento durante la gettata (vedi oltre)						
	Adatto a tutti i tipi di installazione eccetto nel cemento						
Tipo(i) di ingressi (uscite)	Con ingressi per cavi schermati per installazioni fisse						
	Con ingressi per cavi flessibili						
	Con ingressi per condotti lisci od ondulati						
	Con ingressi per condotti filettati						
	Con ingressi per altri tipi di tori/cavi o condotti						
	Con fori						
	Senza ingressi. Le aperture di ingresso saranno effettuate durante l'installazione						
Mezzi di serraggio	Con fissaggio del cavo						
	Con ancoraggio del cavo						
	Con mezzi di serraggio per i condotti flessibili						
	Senza mezzi di serraggio						
Temperature minime e massime durante l'installazione	da -5 °C a +60 °C						
	da -15 °C a +60 °C						
	da -25 °C a +60 °C						
	+60 °C						
	+90 °C						

Le scatole e gli involucri per pareti cave e simili secondo 7.2.1.3 sono classificati come:	Secondo il grado di protezione della parte montata nella parete cava	IP2X
		> IP2X
Disposizione per fissare gli accessori alle scatole	Scatole fornite con le viti	
	Scatole previste per ricevere viti	
	Scatole previste per ricevere forcelle	
	Scatole previste per ricevere altri mezzi	

Tabella 3

DOTAZIONI MINIME PERIL LIVELLO 3 PER AMBIENTE (Tratto dalla variante V4, Norma CEI 64-8)					
Per ambiente		Punti prese	Punti luce	Prese radio/TV	Prese telefono e /o dati
Per ogni locale, a esclusione di quelli sotto elencati in tabella, (ad esempio camera da letto, soggiorno studio, (...))	A < 50 m ² 50 m ² < A < 100 m ² A > 100 m ²				1 3 4
Ingresso		1	1		1
Angolo cottura		3 (2)	1		
Locale cucina		7 (3)	2	1	1
Lavanderia		4	1		
Locale da bagno o doccia		2	2		
Locale servizi (WC)		1	1		
Corridoio	≤5 m	1	1		
	>5 m	2	2		

Balcone/terrazzo	$A > 10 \text{ m}^2$	1	1		
Ripostiglio	$A \geq 1 \text{ m}^2$	-	1		
Cantina/soffitta non alimentati dai servizi condominiali		1	1		
Box auto		1	1		
Giardino	$A \geq 10 \text{ m}^2$	1	1		

L'Esperto risponde



Edilizia e urbanistica

■ RESPONSABILITÀ PROFESSIONISTA NELLA DIA

D. *Nell'ambito di una DIA presentata per la costruzione di una tettoia a sbalzo, il comune sempre entro i trenta giorni e per ben due volte chiedeva integrazioni e di fatto nell'ultima risposta contestava addirittura la possibilità di realizzo della tettoia stessa, per il non rispetto di alcuni parametri urbanistici. La risposta è sicuramente contestabile ma per il momento visto che di fatto il Comune ha sino ad oggi negato l'inizio dei lavori, alla luce di quanto esposto, si chiede se il progettista è comunque responsabile per lo stesso immobile, senza di fatto l'inizio dei lavori, nel caso i proprietari dovessero procedere con opere abusive od altro.*

R. L'articolo 23 del d.p.r. 380/2001 prevede che "1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. [...] 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia". Dall'analisi della norma citata, è evidente come nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 23, l'attività del professionista che assevera la conformità dell'opera alla normativa urbanistico-edilizia, rappresenta un elemento fondamentale per la regolarità del titolo edilizio. Ed infatti "Il Comune può legittimamente inibire l'esecuzione dei lavori edilizi per i quali è stata presentata una d.i.a. ove questa non sia corredata da tutta la documentazione che la legge impone di allegare ad essa onde consentire agli uffici comunali di verificare la compatibilità urbanistica delle opere progettate, che ne costituiscono l'oggetto" (T.A.R. Marche 30 marzo 2007, n. 448). Nel caso di specie, considerato che il comune ha ritenuto che l'intervento non rispetta alcuni parametri urbanistici, sarebbe necessario effettuare le opportune modifiche o integrazioni al fine di renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. In assenza di queste modifiche, l'inizio dei lavori verrebbe effettuato senza il necessario titolo edilizio "La circostanza che l'intervento edificatorio possa essere realizzato con la denuncia di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire come previsto dall'articolo 22, comma 3, t.u. dell'edilizia, non esclude la sanzionabilità sul piano amministrativo dell'omessa presentazione di detta denuncia prima di dare inizio ai lavori, atteso che questi ultimi, in tale ipotesi, configurano un intervento edilizio abusivo, sanzionato come tale ai sensi dell'art. 44, lett. b) dello stesso t.u." (Cassazione Penale, sez. III, 26 gennaio 2004, n. 2579). Per quanto riguarda la responsabilità del progettista, si sottolinea come il medesimo articolo 23 comma 6 prevede che il responsabile dell'ufficio del Comune provvede a informare l'autorità giudiziaria e il consiglio d'ordine di appartenenza, in caso di eventuale falsa attestazione del professionista che assevera l'opera. Sul punto la Cassazione Penale ha chiarito che "Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23 prevede che la denuncia di inizio di attività venga accompagnata da una dettagliata relazione a

firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (comma 1) e che sia corredata dalla indicazione della impresa (comma 2). Non è prevista invece la nomina di un direttore dei lavori. Il legislatore ha evidentemente ritenuta superflua siffatta nomina, stante il ruolo complesso ed impegnativo affidato al progettista in relazione non solo all'osservanza delle previsioni urbanistiche, ma anche delle norme in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Ed il rispetto di tali norme non può, ovviamente, essere solo enunciato al momento della presentazione della relazione, ma (per avere un significato concreto) deve essere controllato soprattutto nel corso della esecuzione dei lavori. Deve ritenersi, quindi, che il progettista abbia un connesso obbligo di vigilanza." (Cassazione penale sez. III, 09 maggio 2008, n. 28267); ed inoltre "In conclusione, sulla base dell'insieme delle disposizioni qui ricordate, deve riaffermarsi il principio che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate" (Cassazione penale sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699). Per tale motivo si ritiene che anche nei confronti del professionista vi possano essere profili di responsabilità, almeno per quanto riguarda le opere descritte nel progetto asseverato. (Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 10.05.2012)

■ SOPRAELEVAZIONE E DISTANZE

D. *Nel caso di sopraelevazione su edificio esistente, fermo restando il rispetto delle distanze tra pareti degli edifici, devo rispettare anche la distanza dalle strade? Nel caso specifico di un edificio esistente di 5 piani edificato a filo del ciglio stradale pertanto, potrei sopraelevare mantenendomi a filo del fabbricato esistente, rispettando la distanza di 10 m dalle pareti dei fabbricati antistanti, senza rispettare la distanza di 7,50 m dalla strada, o devo arretrare obbligatoriamente?*

R. In primo luogo è necessario considerare che l'attività edilizia di sopraelevazione è equiparata a tutti gli effetti ad una nuova costruzione ed il regime giuridico applicabile è quello vigente al momento del nuovo intervento edilizio. La giurisprudenza ha affermato che: In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione, derivandone, pertanto, l'applicazione della normativa urbanistica vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione. (T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 11 novembre 2011, n. 1683) Si veda altresì Tribunale di Teramo, 10 gennaio 2011, n. 4, secondo il quale: L'art. 9 comma 1 d.m. n. 1444 del 1968, che, in caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, impone il rispetto di una distanza di almeno dieci metri, si applica anche in caso di sole sopraelevazioni ed il fatto che l'edificio preesista e venga sopraelevato non dà diritto pertanto a mantenere l'allineamento acquisito, salvo che tale allineamento corrisponda ad un interesse pubblico autonomo e attinente all'assetto urbanistico complessivo di una zona urbanistica. Più in particolare, la disposizione in oggetto, si applica a tutti gli interventi edilizi che abbiano il contenuto sostanziale di "costruzione" e quindi anche alle ristrutturazioni con ampliamento del volume e della superficie. Per quanto riguarda il rispetto della distanza dell'edificio dalla sede stradale, questo limite si applica anche alle sopraelevazioni. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha affermato: Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella del Consiglio di Stato convergono nell'affermare che il divieto di costruire

ad una certa distanza dalla sede stradale si applica anche nel caso di opere che costituiscono - come nel caso all'esame - mera sopraelevazione di un edificio esistente. (cfr. Cass. Civile II Sez. n. 2164 del 2005 e Consiglio di Stato IV Sez. n. 5716 del 2002). (Consiglio Stato sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3032) Le conclusioni giurisprudenziali riportate, che impongono il rispetto delle distanze dalla sede stradale anche in caso di sopraelevazioni, devono essere lette congiuntamente alle disposizioni previste in ambito locale. In particolare, deve verificare cosa dice la legge regionale in materia ed il piano regolatore (o come è diversamente nominato dalle leggi regionali) del comune e le relative norme attuative o piani collegati. (Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 11.05.2012)

■ COSTRUZIONE IN AREA DEMANIALE

D. *Una modesta porzione di un fabbricato, realizzato con prog. approvato negli anni '70, occupa la sede di un ormai di fatto inesistente pubblico vicolo poichè più fabbricati lo hanno già da tempo quasi del tutto occupato. Poichè il vicolo risulta ancora oggi nella mappa catastale, si chiede se è legalmente ipotizzabile il frazionamento della porzione di area occupata per consentire l'accatastamento del fabbricato anche se con riserva di assenza di titolo legale.*

R. Per poter rispondere al quesito occorre indicare la natura giuridica del vincolo (demanio, patrimonio indisponibile o disponibile, vincolo ambientale, storico, da piano regolatore ecc.) e relativo sottovincolo (demanio marittimo, lacuale ecc.). In ogni caso la soluzione proposta non può essere accettata, proprio per la carenza del titolo legale relativo al terreno sul quale sorge la costruzione, par di capire tuttora abusiva.

(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 11.05.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ SOTTOPRODOTTI

D. *La nostra azienda intenderebbe destinare lo scarto di ottone presso una fonderia in Germania; attualmente viene classificato "sottoprodotto" e rivenduto ad una fonderia in Italia, per cederlo e trasportarlo in Germania è sufficiente il DDT fiscale o necessita il documento di trasporto previsto dall'All. VII del Reg. 1013/2006/CE?*

R. Il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce istituisce, come noto, le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Esso trova quindi applicazione unicamente alle spedizioni di rifiuti. Nel caso prospettato nel quesito si evince come lo scarto di ottone prodotto dall'azienda venga classificato come sottoprodotto. La distinzione tra rifiuti e sottoprodotti, già enunciata dall'art. 183 del D.Lgs 152/06, è poi chiaramente esplicitata dall'art. 184-bis, comma 1, del medesimo decreto che è chiaro nel disporre che "E' un sottoprodotto e non un rifiuto (...)". Tali considerazioni appaiono sufficienti a giustificare la non applicazione, al caso di specie, della normativa europea sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti e, in particolare, dell'All. VII del Reg. 1013/2006/CE. Per tali motivi si ritiene sufficiente la predisposizione e compilazione del documento di trasporto. (Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 08.05.2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ DURATA INFORTUNI**

D. *Nel caso di infortunio con prognosi iniziale inferiore a 40 giorni e successivo allungamento della prognosi (arrivando così ad una durata complessiva superiore a 40 giorni), tenuto conto dell'art. 583 del Codice Penale, si rientra nella definizione "incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni"? Il quesito ha l'obiettivo di individuare gli eventi per i quali si può prospettare l'applicabilità del D.Lgs 231/2001.*

R. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 583 del codice penale la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una "malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni". Con tale espressione viene indicato l'impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le attività consuete della vita di relazione. Le occupazioni ordinarie sono quelle abituali e lecite: vi rientrano non solo le mansioni lavorative, manuali o professionali o comunque redditizie, ma anche le attività extra-lavorative aventi carattere ricreativo, culturale, sportivo, ecc., purchè non saltuarie, che contribuiscono all'espansione sociale dell'individuo e rappresentano un normale e consuetudinario tenore di vita. Ne sono escluse le attività immorali o illecite quale la prostituzione, il furto e simili. L'incapacità può essere totale o parziale, essendo rilevante solo il fatto che il lesso sia impedito a riprendere in pieno le proprie occupazioni abituali. Le cause dell'impedimento possono essere di natura fisica o psichica in rapporto alla malattia nel corpo o nella mente e alla gravità clinica della lesione. Il periodo di malattia è anche periodo d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. A guarigione avvenuta, l'incapacità si protrae durante il periodo della convalescenza e cessa quando il paziente può considerarsi completamente stabilizzato. L'incapacità alle ordinarie occupazioni è prevista dal codice solo per la lesione grave, quando essa supera i 40 giorni di durata. E' importante evidenziare, anche in relazione al quesito posto, che il periodo di malattia e quello d'incapacità occupazionale vanno considerati in modo separato. Infatti, essendo la malattia e l'incapacità previste alternativamente come condizioni aggravanti, sussiste tale aggravante anche quando una sola di esse superi i 40 giorni, così se una malattia dura 35 giorni e la convalescenza 15 giorni, la lesione è grave poichè l'incapacità alle ordinarie occupazioni è stata complessivamente di 50 giorni. Inoltre, come la malattia è una incapacità specifica, anche l'incapacità alle ordinarie occupazioni deve essere valutata in base al tipo di occupazioni del soggetto lesso.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 08.05.2012)

■ INFORTUNIO CON PROGNOSI SUPERIORE A 40 GIORNI

D. *Nel caso di infortunio con prognosi iniziale inferiore a 40 giorni e successivo allungamento della prognosi (arrivando così ad una durata complessiva superiore a 40 giorni), tenuto conto dell'art.583 del Codice Penale, si rientra nella definizione "incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni"? Il quesito ha l'obiettivo di individuare gli eventi per i quali si può prospettare l'applicabilità del D.Lgs 231/2001.*

R. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 583 del codice penale la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una "malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni". Con tale espressione viene indicato l'impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le attività consuete della vita di relazione. Le occupazioni

ordinarie sono quelle abituali e lecite: vi rientrano non solo le mansioni lavorative, manuali o professionali o comunque redditizie, ma anche le attività extra-lavorative aventi carattere ricreativo, culturale, sportivo, ecc., purché non saltuarie, che contribuiscono all'espansione sociale dell'individuo e rappresentano un normale e consuetudinario tenore di vita. Ne sono escluse le attività immorali o illecite quale la prostituzione, il furto e simili. L'incapacità può essere totale o parziale, essendo rilevante solo il fatto che il leso sia impedito a riprendere in pieno le proprie occupazioni abituali. Le cause dell'impedimento possono essere di natura fisica o psichica in rapporto alla malattia nel corpo o nella mente e alla gravità clinica della lesione. Il periodo di malattia è anche periodo d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. A guarigione avvenuta, l'incapacità si protrae durante il periodo della convalescenza e cessa quando il paziente può considerarsi completamente stabilizzato. L'incapacità alle ordinarie occupazioni è prevista dal codice solo per la lesione grave, quando essa supera i 40 giorni di durata. E' importante evidenziare, anche in relazione al quesito posto, che il periodo di malattia e quello d'incapacità occupazionale vanno considerati in modo separato. Infatti, essendo la malattia e l'incapacità previste alternativamente come condizioni aggravanti, sussiste tale aggravante anche quando una sola di esse superi i 40 giorni, così se una malattia dura 35 giorni e la convalescenza 15 giorni, la lesione è grave poiché l'incapacità alle ordinarie occupazioni è stata complessivamente di 50 giorni. Inoltre, come la malattia è una incapacità specifica, anche l'incapacità alle ordinarie occupazioni deve essere valutata in base al tipo di occupazioni del soggetto leso.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ FORMAZIONE RSPP NON DATORI DI LAVORO

D. *La normativa che regolamenta l'aggiornamento dei Rspg non datori di lavoro ammette tra le strutture abilitate a somministrare i corsi in parola le Agenzie formative accreditate. La Regione Toscana emette, tramite le Province, dei Bandi ai quali le Agenzie devono aderire per erogare la "formazione di base" per Rspg non datori di lavoro. Non è chiaro se anche per l'aggiornamento, in Toscana, si debba aderire ad uno di questi bandi. Un attestato per un corso di aggiornamento rilasciato da un'Agenzia formativa accreditata è comunque valido anche se l'Agenzia non ha aderito a nessun Bando ed infine il corso di aggiornamento deve prevedere un esame finale oppure si attesta solo la frequenza. La domanda è posta anche per chiarire se i corsi somministrati tramite FAD (quindi non necessariamente aderenti ad un Bando) e le attestazioni che vengono rilasciate al termine della partecipazione di un seminario o di un convegno sono da considerarsi valide, se rilasciate, alla sola condizione che il certificatore sia Agenzia Formativa.*

R. Correttamente nel quesito si evidenzia che, tra i soggetti abilitati alla formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, rientrano le Agenzie formative, purché idoneamente accreditate dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare. Il processo di accreditamento - che, lo si ricorda, è l'atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche - deve essere svolto in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del D.M. 25 maggio 2001, n. 166 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162. Nel caso specifico, le direttive per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione nella Regione Toscana è stato definito con Delibera n. 968 del 17/12/2007, cui integralmente si rimanda. Altro discorso riguarda i bandi emessi dalla Regione tramite le Province, cui anche si fa riferimento nel quesito. Si tratta, in sostanza, di candidature su bandi pubblici per attività formative. In particolare, la delibera della Regione sopra citata, al punto 12, specifica che possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto gli organismi che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'organismo deve essere accreditato, fatte salve le disposizioni, richiamate nell'articolo 3 della direttiva regionale in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher. Da quanto sopra evidenziato emerge che l'agenzia di formazione, se regolarmente accreditata, può svolgere attività formativa e, si ritiene, anche di aggiornamento, pur in assenza di partecipazione ai predetti bandi. La partecipazione ai bandi è invece necessaria per gli interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche. La vigente normativa prevenzionale non prevede espressamente la necessità di un esame finale al termine del corso di aggiornamento. Quindi i corsi somministrati tramite FAD e le attestazioni che vengono rilasciate al termine della partecipazione dei corsi di aggiornamento possono essere ritenute valide, ovviamente alla sola condizione che il certificatore sia Agenzia Formativa accreditata. Si ritiene tuttavia consigliabile svolgere, a fine corso ed in analogia con quanto previsto per la formazione di base, un colloquio per la verifica dell'apprendimento e dell'acquisizione delle competenze tecniche, organizzative, gestionali e relazionali previste dal D.Lgs 81/08.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 08.05.2012)



Lavoro, previdenza e professione

■ GLI SGRAVI PER GLI EDILI DIPENDONO DAL DURC

D. *Un'azienda edile non artigiana, iscritta alla cassa edile, per un certo periodo non ha versato i relativi contributi. L'Inps sostiene che per lo stesso periodo di tempo l'azienda non ha diritto ai benefici previsti dalla legge 407/90, provvedendo al recupero. È corretto? Di conseguenza, quindi, vorrei sapere se la mancata iscrizione pregiudica il diritto a fruire delle agevolazioni previste da detta legge, che non condiziona la fruizione dello sgravio all'integrale rispetto della normativa prevista dal Ccnl (diversamente da quanto previsto per altri benefici, quali, ad esempio, la fiscalizzazione degli oneri sociali).*

R. Il punto è che gli sgravi previsti dalla legge 407/1990 sono considerati benefici contributivi la cui fruizione è condizionata dalla regolarità contributiva (Durc). Quest'ultima non può sussistere qualora l'impresa non sia in regola con i versamenti alla Casa edile (Dm 24 ottobre 2007).

(A cura di Pietro Gremigni, L'Esperto Risponde, 14.05.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano